

tabella n. 1

<i>ONERI IN TERMINI DI SALDO NETTO DETERMINATI PER REGIONI E ENTI LOCALI:</i>				
	<b>DALLA VARIAZIONE DEGLI INTERES SI ATTIVI</b>	<b>DAGLI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa</b>	<b>TOTALE</b>
2022	46.054.369,00	81.523,00	300.000,00	46.435.892,00
2023	177.873.376,00	444.284,00		178.317.660,00
2024	170.924.916,00	1.108.271,00		172.033.187,00
2025	163.706.748,00	2.072.713,00		165.779.461,00
2026	156.179.035,00	3.365.441,00		159.544.476,00
2027	148.329.990,00	4.970.697,00		153.300.687,00
2028	140.148.132,00	6.928.321,00		147.076.453,00
2029	131.626.321,00	9.156.387,00		140.782.708,00
2030	122.791.079,00	11.670.443,00		134.461.522,00
2031	113.587.827,00	14.447.516,00		128.035.343,00
2032	104.003.787,00	17.469.633,00		121.473.420,00
2033	94.006.969,00	20.754.537,00		114.761.506,00
2034	83.698.159,00	24.364.045,00		108.062.204,00
2035	73.068.595,00	28.394.971,00		101.463.566,00
2036	62.010.162,00	32.882.635,00		94.892.797,00
2037	50.504.845,00	37.997.553,00		88.502.398,00
2038	38.536.938,00	43.742.116,00		82.279.054,00
2039	26.094.213,00	50.076.218,00		76.170.431,00
2040	13.166.412,00	56.983.884,00		70.150.296,00
2041	-273.129,00	63.992.365,00		63.719.236,00
2042	-14.246.096,00	70.901.662,00		56.655.566,00
2043	-29.839.089,00	73.674.363,00		43.835.274,00
2044	-39.698.708,00	0		-39.698.708,00
2045	-40.442.411,00	0		-40.442.411,00
2046	-34.899.742,00	0		-34.899.742,00
2047	-29.280.583,00	0		-29.280.583,00
2048	-23.583.881,00	0		-23.583.881,00



2049	-17.808.563,00	0	-17.808.563,00
2050	-11.953.547,00	0	-11.953.547,00
2051	-6.017.731,00	0	-6.017.731,00



tabella n. 2

**ONERI IN TERMINI DI FABBISOGNO NETTO E INDEBITAMENTO NETTO PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DETERMINATI:**

	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER INTERESSI ATTIVI	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA CAPITALE NON COMPENSATA DALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEL FAL	SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa	DAGLI INTERESSI PASSIVI	TOTALE
2022	46.054.368,75	39.631.863,18	300.000,00	81.522,74	86.067.754,67
2023	177.873.376,31	29.583.953,39		444.282,84	207.901.612,53
2024	170.924.915,58	6.032.102,83		1.108.270,48	178.065.288,89
2025	163.706.747,79	7.197.114,63		2.072.712,49	172.976.574,91
2026	156.179.034,76	7.527.705,62		3.365.440,81	167.072.181,18
2027	148.329.990,21	7.849.036,24		4.970.696,15	161.149.722,61
2028	140.148.131,52	8.041.576,74		6.928.321,27	155.118.029,53
2029	131.626.321,11	7.236.414,14		9.156.386,67	148.019.121,92
2030	122.791.079,26	8.835.234,22		11.670.442,52	143.296.756,01
2031	113.587.827,09	9.195.081,31		14.447.515,41	137.230.423,80
2032	104.003.786,75	9.584.030,23		17.469.632,40	131.057.449,38
2033	94.006.968,72	7.628.756,64		20.754.536,90	122.390.262,26
2034	83.698.158,62	7.118.740,51		24.364.044,55	115.180.943,68
2035	73.068.594,80	10.543.074,53		28.394.970,29	112.006.639,62
2036	62.010.162,20	11.058.423,45		32.882.634,75	105.951.220,41
2037	50.504.844,92	11.505.306,75		37.997.552,99	100.007.704,66
2038	38.536.937,85	11.848.941,30		43.742.115,66	94.127.994,81
2039	26.094.213,07	12.129.263,65		50.076.217,46	88.299.694,18
2040	13.166.412,07	12.906.744,31		56.983.883,07	83.057.039,45
2041	-273.129,36	13.385.302,05		63.992.364,88	77.104.537,57
2042	-14.246.096,50	13.897.353,51		70.901.662,17	70.552.919,19
2043	-29.839.088,73	-141.382.615,98		73.674.361,91	-97.547.342,80
2044	-39.698.707,62	-299.970.809,57		0,00	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-216.544.843,27		0,00	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-5.542.669,58		0,00	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-5.619.158,43		0,00	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-5.696.702,82		0,00	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-5.775.317,31		0,00	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-5.855.016,69		0,00	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-5.935.815,91		0,00	-11.953.546,10



tabella n. 3

<b>EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL DL 35/2013 E SUCC. INTEGRAZIONI PER REGIONI E ENTI LOCALI</b>			
	<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>FABBISOGNO</b>
2022	46.435.891,49	86.067.754,67	86.067.754,67
2023	178.317.659,14	207.901.612,53	207.901.612,53
2024	172.033.186,06	178.065.288,89	178.065.288,89
2025	165.779.460,28	172.976.574,91	172.976.574,91
2026	159.544.475,57	167.072.181,18	167.072.181,18
2027	153.300.686,36	161.149.722,61	161.149.722,61
2028	147.076.452,79	155.118.029,53	155.118.029,53
2029	140.782.707,78	148.019.121,92	148.019.121,92
2030	134.461.521,79	143.296.756,01	143.296.756,01
2031	128.035.342,49	137.230.423,80	137.230.423,80
2032	121.473.419,15	131.057.449,38	131.057.449,38
2033	114.761.505,62	122.390.262,26	122.390.262,26
2034	108.062.203,17	115.180.943,68	115.180.943,68
2035	101.463.565,09	112.006.639,62	112.006.639,62
2036	94.892.796,95	105.951.220,41	105.951.220,41
2037	88.502.397,92	100.007.704,66	100.007.704,66
2038	82.279.053,51	94.127.994,81	94.127.994,81
2039	76.170.430,54	88.299.694,18	88.299.694,18
2040	70.150.295,14	83.057.039,45	83.057.039,45
2041	63.719.235,52	77.104.537,57	77.104.537,57
2042	56.655.565,68	70.552.919,19	70.552.919,19
2043	43.835.273,18	-97.547.342,80	-97.547.342,80
2044	-39.698.707,62	-339.669.517,19	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-256.987.254,21	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-40.442.410,93	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-34.899.741,36	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-29.280.582,93	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-23.583.880,11	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-17.808.562,79	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-11.953.546,10	-11.953.546,10

*La modifica apportata al Senato della Repubblica è di carattere ordinamentale e non comporta effetti diretti per la finanza pubblica.*

604 L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del

182.0.13  
e altri



decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La disposizione in esame, in attuazione del citato articolo 3, prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2022 possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di **110,6** milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore. L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2018 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12. 2018 come da conto annuale 2018) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di **110,6** milioni di euro (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni pubbliche, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2018. La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto legge 135 del 2018 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017 di un importo pari alla predetta misura.

**605** *La norma è volta a dare attuazione, per i Corpi di polizia, le Forze armate alle previsioni del comma 604, rendendo disponibile, attraverso l'individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate, pari complessivamente a 52,18 milioni di euro, ripartito in base alla Tabella che segue.*

182.0.13  
e altri

*Tabella (milioni di euro)*

<b>FORZE ARMATE</b>	<b>15,67</b>
<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>11,72</b>
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	<b>13,16</b>
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>7,27</b>
<b>CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>4,36</b>

*Nell'ambito di tale riparto le risorse sono destinate annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, in*



*via prioritaria, alla integrazione della copertura finanziaria dei trattamenti economici accessori di nuova istituzione, introdotti con i provvedimenti di contrattazione e concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, qualora erogati in eccedenza in relazione ad esigenze straordinarie. In subordine le predette risorse sono destinate alla copertura degli oneri dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza. Le risorse residue sono destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate. La disposizione non comporta maggiori in quanto disciplina l'impiego di quota parte delle risorse di cui al comma 604.*

606 *Prevede l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito ai sensi dell'art. 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2018 riferito al predetto personale. Alla relativa copertura si provvede attraverso corrispondente riduzione delle originarie risorse di cui al comma 604 che vengono conseguentemente rideterminate in 110,6 milioni di euro complessivi*

607 *La misura è volta a costituire un Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2026, le cui risorse saranno ripartite, sulla base delle esigenze pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

189.0.15

608 *La disposizione è tesa ad operare un mero coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile - che hanno previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo Ufficio per il processo civile e penale - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - per effetto dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata".*

2  
.  
2  
0  
0  
0

*In particolare, con la sostituzione del comma 41 dell'articolo 1 della citata legge 206/2021, si apportano le opportune modifiche ai contingenti di personale e all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 del processo civile, a seguito delle modifiche già intervenute con l'approvazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».*

*Considerato che l'intervento in esame ha natura di mero coordinamento normativo, si rappresenta che l'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

609 *La disposizione di cui al primo periodo del comma 609 determina in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico confermando il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura degli oneri per l'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2022 - 2024 e per i relativi effetti indotti. In coerenza con quanto sopra il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure*



previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. La citata anticipazione è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2022 stimato dall'ISTAT a maggio 2021, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022

L'ultimo periodo precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

**610** La disposizione prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri relativi alla medesima finalità - ossia il pagamento, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, della predetta indennità di vacanza contrattuale da determinarsi sulla base dei criteri di cui al comma 1 - sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

**611** stabilisce che le disposizioni di cui al **comma 610** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**612** *La modifica apportata al Senato della Repubblica, che sostituisce il primo periodo della norma in questione, è finalizzata a circoscrivere l'ambito di intervento della disposizione, limitandolo, rispetto alla precedente formulazione riferita a tutto il personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001 (personale non dirigente contrattualizzato in regime privatistico) solo a quello destinatario delle seguenti disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle Commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale:*

185.1

- *l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;*
- *l'art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;*
- *l'art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;*
- *l'art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;*
- *l'art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;*
- *l'art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca.*

*Conseguentemente viene modificato, rispetto alla precedente formulazione, l'ammontare delle risorse destinate, ad integrazione di quelle già stanziare dalla legislazione vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019-2021, alla definizione dei nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il nuovo ammontare previsto è pari a 95 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP. Viene inoltre ridefinito, in coerenza con le predette risorse, il limite di spesa massimo per la finalità di cui trattasi, nella misura dello 0,55% del monte salari 2018*



*(calcolato sulla base delle retribuzioni medie e delle unità al 31/12/2018 come da conto annuale 2018).*

*Per il personale non dirigente contrattualizzato in regime privatistico dipendente dalle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle predette finalità si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'art. 48, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2 dello stesso decreto legislativo nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 sopra indicata pari allo 0,55% del corrispondente monte salari dell'anno 2018 per una spesa complessiva di 265 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

613 La disposizione prevede un incremento delle risorse destinate alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione. Pertanto, viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

614- La disposizione in esame, tenuto conto dell'aumento dei procedimenti giudiziari, prevede di  
615 destinare in maniera mirata un contingente ulteriore di 50 unità di magistrato ai tribunali e di 20 unità alle corti di appello.

Inoltre, l'emergenza sanitaria SARS-Covid2 che ha colpito e che ancora investe il Paese ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla realtà carceraria e sul ruolo della magistratura di sorveglianza, chiamata ad applicare le nuove disposizioni introdotte della decretazione di urgenza al fine di rendere compatibile l'esecuzione della pena con la situazione pandemica in atto.

Al fine di fronteggiare l'incrementato ricorso alla magistratura di sorveglianza, la disposizione in esame prevede un incremento di ulteriori 10 unità della relativa dotazione organica.

Inoltre, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sui PED e da ultimo il decreto-legge 118/2021, la disposizione prevede l'incremento di 2 posti di legittimità per le competenze relative alla Procura europea.

L'attuazione della disposizione normativa in esame rileva, sotto il profilo finanziario, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato; a tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

Gli oneri sono stati quantificati come meglio rappresentato della seguente tabella.

**Pertanto la Tabella B** allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 verrebbe aggiornata come di seguito:

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	





Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
<b>E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità</b>	<b>442 (440+2)</b>
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.	9.721 (9.641+80)
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
<b>TOTALE</b>	<b>10.853</b>



Proiezione decennale per l'assunzione di nr. 82 unità di

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	ORDO DI	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	STO UNITA'	82
Magistrato ordinario in tirocinio	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	2.522,0
	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	2.897,8
	2023		13^	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,6	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13^	4.362,16	357,6
	2024	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	2.897,8
Magistrato ordinario	2024	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	3.544,8
	2024		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	465,5
	2025	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	43.229,59	3.544,8
	2025		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	465,5
	2026	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	3.544,8
	2026	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	3.672,3
	2026		13^	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13^	5.936,31	486,7
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2027	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	5.154,9
	2027	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	3.829,5
	2027		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	640,6
	2028	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	9.190,9
	2028		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	640,6
	2029	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75	5.361,31
	2029	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	3.977,0
	2029		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	670,1
	2030	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	9.544,8
	2030		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	670,1
	2031	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	5.567,8
	2031	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	4.124,4
	2031		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	699,6
2032	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	9.898,7	
2032		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	699,6	

Considerando che le assunzioni avverranno non prima del 1° gennaio 2023, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

#### Onere decennale

2023 (dal 1° gennaio 2023)	€ 5.777.557,00
2024	€ 6.908.200,00
2025	€ 7.555.182,00
2026	€ 7.703.931,00
2027	€ 9.625.139,00
2028	€ 9.831.582,00
2029	€ 10.008.533,00
2030	€ 10.214.976,00
2031	€ 10.391.927,00
2032	€ 10.598.370,00

616 La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021.

Si tratta dell'unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro l'anno 2022.

Per quanto premesso, si stima prudenzialmente che le previste assunzioni avverranno con decorrenza 1° novembre 2022 e che i relativi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, potranno essere riferiti ad un contingente massimo di n. 150 unità, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover (sulla base del numero delle cessazioni



rilevate entro il 31 dicembre 2021) è possibile fornire idonea copertura per 160 dei 310 posti di magistrato messi a concorso.

Proiezione decennale per l'assunzione di 150 unità di personale di Magistratura ordinaria

	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DII	8,80%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO
Magistrato ordinario in tirocinio	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27
	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57
	2022		13^	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,6	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13^	4.362,16
	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57
Magistrato ordinario	2023	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59
	2023		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17
	2024	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	86.459,19
	2024		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17
	2025	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59
	2025	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47
	2025		13^	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13^	5.936,31
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2026	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15
	2026	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96
	2026		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63
	2026	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71
	2026		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63
	2028	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75
	2028	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25
	2028		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28
	2029	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59
	2029		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28
	2030	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34
	2030	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,83	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53
	2030		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94
2031	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,83	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	
2031		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	

Considerato che le assunzioni avverranno non prima del 1° novembre 2022, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

Onere decennale

2022 (dal 1° novembre 2022)	€ 1.761.450,00
2023	€ 12.636.951,00
2024	€ 13.820.454,00
2025	€ 14.092.556,00
2026	€ 17.606.962,00
2027	€ 17.984.601,00
2028	€ 18.308.292,00
2029	€ 18.685.931,00
2030	€ 19.009.622,00
2031	€ 19.387.262,00

617 *La disposizione autorizza la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. Le risorse assegnate a ciascuna Camera sono messe a disposizione della Commissione, che le gestisce in modo autonomo. In particolare, la gestione finanziaria si basa sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione, che sono approvati dalla Commissione stessa e sono pubblicati nella sezione ad essa riservata nell'ambito del sito internet del Parlamento italiano.* 188.0.2  
000  
188.0.20  
00/2  
188.0.20  
00/3

618 *La disposizione reca disposizioni di semplificazione delle attività di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei*



*partiti politici (di seguito "Commissione"), di cui l'emergenza da COVID-19 ha ulteriormente evidenziato l'esigenza. Più precisamente, le misure proposte sono finalizzate:*

- per quanto concerne la lettera a), ad eliminare l'obbligo di trasmissione della documentazione contabile (copie di bonifici, estratti conto bancari, ecc.) in allegato agli elenchi dei finanziamenti o contributi trasmessi al Presidente della Camera, prevedendo che la medesima documentazione sia trasmessa alla Commissione; contestualmente si precisa che spetta alla Presidenza della Camera individuare le modalità di trasmissione alla stessa degli elenchi dei finanziamenti;*
- per quanto concerne la lettera b), ad evitare che per la stessa operazione di finanziamento debba essere presentata alla Presidenza della Camera, oltre alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, anche la dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659. Si tratta di una mera duplicazione degli adempimenti, in quanto, in entrambi i casi, la presentazione alla Presidenza della Camera è prevista a fini di pubblicità e questi fini sono più efficacemente perseguiti dalla disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 149, che prevede la pubblicazione nel sito Internet del Parlamento italiano. Si evidenzia altresì che la semplificazione appare tanto più opportuna in quanto i medesimi finanziamenti sono anche annotati nel registro custodito presso la sede legale e pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico (art. 1, comma 11, legge n. 3 del 2019), e sono sottoposti al controllo della Commissione.*

*La disposizione comporta maggiori oneri per 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022.*

619 La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023. Tali risorse incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

620 L'operazione "Strade sicure" prevede, fino al 30 giugno 2022, un dispositivo di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 751 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2021, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 40 ore di straordinario mensili<sup>1</sup>, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 60 ore di straordinario mensili pro-capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 120 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 240 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 40 ore mensili pagate per 6 mesi);
- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,

per un totale di oltre 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruiti ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Con l'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto



Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato previsto, attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024<sup>2</sup>, della legge n. 178 del 2020, l'incremento dello stanziamento di euro 10.051.789 per riconoscere e finanziare la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, a favore dell'intero dispositivo di personale delle Forze armate "Strade sicure" posto a disposizione dei Prefetti. Pertanto, con tale disposizione, è stato elevato il tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 ore, al fine di:

- gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto;
- ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2022 e 2023, in armonia con il contingente previsto e con quanto già disposto per il 2021 a mente del citato articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge n. 41 del 2021, prevede l'adeguamento del monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo da 40 a 47 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per effetto di quanto sopra esposto, si riportano in relazione tecnica gli oneri discendenti per l'impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", riferito all'anno 2022 e all'anno 2023.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a **euro 147.250.547** per l'anno 2022 ed **euro 134.600.000** per l'anno 2023.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

#### **Spese di PERSONALE:**

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%), per un costo medio orario di 17,66 euro.

#### **Spese di FUNZIONAMENTO:**

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;



- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego e sono stati utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
  - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
    - € 202.135 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di € 62.000 circa;
    - € 189.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
    - € 463.037 circa per 4.200 militari impiegati per l'anno 2023 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
  - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 135.000, per il 2022, e di circa € 110.000 per l'anno 2023;
  - c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa

€ 75.000, per il 2022, e di circa € 50.000 per l'anno 2023.

LOCALITA' MISSIONE : VARIECITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI  
FUOCHI

**MILITARI IN SEDE STANZIALE  
STRADESICURE1000INSEDE1°SEM.2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	830.020	5.007.787
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.347.520</b>	<b>8.130.037</b>

**ONERI DI**



<b>FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>221.100</b>	<b>1.333.970</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>		
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>0</b>

<b>RIEPILOGO</b>	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
------------------	---------------------	---------------------------------------

ONERI DI PERSONALE	1.347.520	8.130.037
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.568.620</b>	<b>9.464.007</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.568.620</b>	<b>9.464.007</b>

**LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'**  
**MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE**  
**STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEM. 2022**



<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	4.150.100	25.038.937
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>8.566.100</b>	<b>51.682.137</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,8	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/veicolo	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20	214.200	1.292.340
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.965.575</b>	<b>17.892.305</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				202.135
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>312.135</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			8.566.100	51.682.137
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>11.531.675</b>	<b>69.574.442</b>
ONERI UNA TANTUM				312.135
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>11.531.675</b>	<b>69.886.577</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				9.464.007
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				69.886.577
<b>TOTALE 1° SEMESTRE</b>				<b>79.350.584</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'  
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI IN SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 800 IN SEDE 2°SEM. 2022





<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	664.016	4.072.631
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.078.016</b>	<b>6.611.831</b>

<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vegiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>177.000</b>	<b>1.085.600</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>		
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>0</b>

<b>RIEPILOGO</b>	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
------------------	---------------------	---------------------------------------

ONERI DI PERSONALE	1.078.016	6.611.831
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	1.085.600
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.255.016</b>	<b>7.697.431</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.255.016</b>	<b>7.697.431</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'  
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE**  
**STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022**



<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	21.381.315
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.195.524</b>	<b>44.132.547</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,8	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/veicolo	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20	180.000	1.104.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.572.950</b>	<b>15.780.762</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				189.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				35.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>289.223</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.195.524	44.132.547
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.572.950	15.780.762
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>9.768.474</b>	<b>59.913.309</b>
ONERI UNA TANTUM				289.223
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.768.474</b>	<b>60.202.532</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				7.697.431
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				60.202.532
<b>TOTALE 2° SEMESTRE</b>				<b>67.899.963</b>
<b>TOTALE ANNO 2022</b>				<b>147.250.547</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'  
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI IN SEDE STANZIALE**  
**ANNO 2023**



<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	5.037.000
Straordinario	800	17,66	664.016	8.078.861
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.078.016</b>	<b>13.115.861</b>

<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	700.800
servizi generali	800	2,10	50.400	613.200
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	423.400
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	416.100
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>177.000</b>	<b>2.153.500</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>		
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>		<b>0</b>

<b>RIEPILOGO</b>	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
------------------	---------------------	---------------------------------------

ONERI DI PERSONALE	1.078.016	13.115.861
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	2.153.500
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.255.016</b>	<b>15.269.361</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.255.016</b>	<b>15.269.361</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE ANNO 2023**



<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	45.131.520
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	42.414.022
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.195.524</b>	<b>87.545.542</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	3.510	4,8	505.440	6.149.520
Vitto strutture civili	690	15	310.500	3.777.750
Alloggio strutture civili	690	35	724.500	8.814.750
servizi generali	3.510	6,25	658.125	8.007.189
equipaggiamento/veicolo	4.200	1,45	182.700	2.222.851
funzionamento automezzi	300	20	180.000	2.190.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.561.265</b>	<b>31.162.060</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				463.037
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				110.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>623.037</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.195.524	87.545.542
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.561.265	31.162.060
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>9.756.789</b>	<b>118.707.602</b>
ONERI UNA TANTUM				623.037
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.756.789</b>	<b>119.330.639</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				<b>15.269.361</b>
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				<b>119.330.639</b>
<b>TOTALE PER L'ANNO 2023</b>				<b>134.600.000</b>

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2023, concerne il pagamento



dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per quanto sopra l'articolo determina oneri complessivi pari a 8.200.000 euro per l'anno 2022, pari alla differenza tra l'importo complessivo aggiornato di 147.250.547 euro e l'importo di 139.050.547 euro già autorizzato per l'anno 2022, per il personale militare, dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), e per complessivi 137.070.683 euro per l'anno 2023.

621

*La disposizione proroga, fino al 31 marzo 2022, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a 47 ore/mese.*

2.2000

*Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:*

- *numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;*
- *valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;*
- *valore temporale: 90 gg., dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.*

*In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:*

- *lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 1.875.015;*
- *indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,04% ed IRAP dell'8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 1.995.149;*
- *indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi euro 41.170;*
- *materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi euro 22.500;*
- *vitto, ammontante a complessivi euro 1.016.550, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;*
- *alloggiamento, ammontante a complessivi euro 2.371.950, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;*
- *equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi euro 98.267;*
- *funzionamento automezzi ammontante a complessivi euro 97.200.*

*Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 2 prevede una spesa pari complessivamente a euro 7.517.801 per l'anno 2022, di cui euro 1.875.015 per gli straordinari del personale, euro 5.579.116 per gli oneri di funzionamento ed euro 63.670 per oneri una tantum, riportati in dettaglio nella sottostante tabella.*

**LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'  
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19**



**CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/22 AL 31/3/22**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	<i>numero</i>	<i>Costi unitari</i>	<i>Costo/mese</i>	<i>Costo dall'1/1/22 al 31/3/22 (90 gg.)</i>
<i>Onnicomprensiva/ OP fuori sede</i>	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 1.995.149
<i>Straordinario</i>	753	€ 17,66	€ 625.005	€ 1.875.015
<b>TOTALE ONERI PERSONALE</b>			<b>€ 1.290.055</b>	<b>€ 3.870.164</b>

<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<i>numero</i>	<i>Costi unitari</i>	<i>Costo/mese</i>	<i>Costo dall'1/1/22 al 31/3/22 (90 gg.)</i>
<i>Vitto strutture civili</i>	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.016.550
<i>Alloggio strutture civili</i>	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 2.371.950
<i>Equipaggiamento/vestitario</i>	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 98.267
<i>Funzionamento automezzi</i>	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 97.200
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 1.194.656</b>	<b>€ 3.583.967</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	
<i>Indennità di marcia/missione/ricognizioni trasferimenti</i>	€ 41.170
<i>Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali</i>	€ 22.500
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>€ 63.670</b>

<b>RIEPILOGO</b>	<i>costo/mese (30 gg.)</i>	<i>costo dall'1/1/22 al 31/3/22 (90 gg.)</i>
<b>ONERI DI PERSONALE</b>	€ 1.290.055	€ 3.870.164
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>	€ 1.194.656	€ 3.583.967
<b>TOTALE ONERI</b>	€ 2.484.710	€ 7.454.131
<b>ONERI UNA TANTUM</b>		€ 63.670
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 7.517.801</b>



*La disposizione comporta maggiori oneri pari complessivamente a euro 7.517.801 per l'anno 2022.*

622- Ai fini della stima degli effetti della proposta normativa sono stati analizzati i dati dei versamenti  
623 F24 dell'imposta sostitutiva al 3% per il codice tributo 1858 - imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati- art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 29/E del 30 aprile 2021, ed è stata rilevato un importo a titolo di imposta sostitutiva pari a circa 2.455 milioni di euro.  
Dalle informazioni desunte dai bilanci dei maggiori contribuenti interessati, è plausibile ritenere che tale versamento si riferisca alla prima di tre rate. L'imposta sostitutiva complessiva risulta quindi pari a circa 7.365 milioni di euro e corrisponde a maggiori valori per circa 245,5 miliardi di euro, di cui sono considerati, in base alle informazioni desunte dai bilanci, circa 220,9 miliardi di euro, dopo aver escluso - in linea con quanto previsto dalla disposizione- i valori relativi ai beni materiali.

Posto che la proposta normativa prevede che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo dei maggiori valori, e tenuto conto inoltre della previsione di coerenza della deducibilità in caso di cessione del bene, gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 – 2054
Imposta sostitutiva	2.209,5	2.209,5	2.209,5	0	0	0	0	0
IRES	0	-1.731,0	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1
IRPEF	0	-125,0	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4
IRAP	0	-327,0	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8
<b>Totale</b>	<b>2.209,5</b>	<b>26,5</b>	<b>972,2</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>

Sulla base delle modifiche proposte, la disposizione nel suo complesso avrebbe il seguente andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2054
Imposta sostitutiva	3.166,0	3.166,0	3.166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-4.211,4	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	73,9	-989,1
IRPEF	0	-304,0	-173,7	-173,7	-173,7	-173,7	5,3	-71,4
IRAP	0	-795,6	-324,8	-373,2	-373,2	-373,2	-9,8	-176,8
<b>Totale</b>	<b>3.166,0</b>	<b>-2.145,0</b>	<b>260,9</b>	<b>-2.953,4</b>	<b>-2.953,4</b>	<b>-2.953,4</b>	<b>69,4</b>	<b>-1.237,3</b>

La Tabella seguente riporta le stime degli effetti scontati nelle previsioni della NADEF 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2039
Imposta sostitutiva	3.150,0	3.000,0	3.000,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-7.461,1	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-2.131,7	-3.045,3



IRPEF	0	-538,6	-307,8	-307,8	-307,8	-307,8	-153,9	-219,9
IRAP	0	-1.409,5	-761,9	-761,9	-761,9	-761,9	-359,2	-544,2
<b>Totale</b>	<b>3.150,0</b>	<b>-6.409,2</b>	<b>-2.333,2</b>	<b>-5.333,2</b>	<b>-5.333,2</b>	<b>-5.333,2</b>	<b>-2.644,8</b>	<b>-3.809,4</b>

Gli effetti differenziali conseguenti alla disposizione sarebbero i seguenti (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 2039
Imposta sostitutiva	16,0	166,0	166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	3.249,7	1.857,0	1.857,0	1.857,0	1.857,0	2.205,6	2.056,2
IRPEF	0	234,6	134,1	134,1	134,1	134,1	159,2	148,5
IRAP	0	613,9	437,1	388,7	388,7	388,7	349,4	367,4
<b>Totale</b>	<b>16,0</b>	<b>4.264,2</b>	<b>2.594,2</b>	<b>2.379,8</b>	<b>2.379,8</b>	<b>2.379,8</b>	<b>2.714,2</b>	<b>2.572,1</b>

L'allungamento del periodo di ammortamento determina uno spostamento degli effetti finanziari fino al 2072 con un ulteriore differenziale annuo pari a circa -1.237,3 milioni di euro fino al 2071 e un recupero di circa 945,7 milioni di euro nel 2072 per effetto dell'ultimo acconto del 2071.

Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni dietro versamento dell'integrazione dell'imposta sostitutiva versata rispetto a quella prevista dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, non si stimano prudenzialmente effetti finanziari.

**624** Infine, il **comma 624**, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, con il provvedimento in esame, nell'ambito della Sezione II, sono stati adeguati prudenzialmente, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2022 gli ordinari stanziamenti di bilancio presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte agli oneri derivanti da eventuali richieste di revoca.

**625** *La modifica apportata al Senato della Repubblica ha sostituito integralmente il comma 625. La disposizione modifica l'articolo 208, comma 1, del d.P.R. 115/2002, introducendo una norma finalizzata a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità - come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti - presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica andrebbe a colmare una lacuna normativa e consentirebbe di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato costituito dalle somme fino ad oggi non riscosse, senza aggravio per la Corte di Cassazione, che, per espressa previsione normativa, non svolge attività di riscossione e dunque non possiede strutture idonee allo scopo.*

192.4 T2

*Tanto premesso, merita evidenziare che l'attuale iter di recupero del contributo unificato prevede coinvolti i seguenti soggetti istituzionali con diversi compiti*





*operativi/gestionali: la cancelleria civile; l'ufficio recupero crediti; Equitalia Giustizia s.p.a.*

*Al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e deve ottemperare al versamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria. La parte o il proprio difensore deve recarsi in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento.*

*La cancelleria quindi deve: verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda; verificare la ricevuta di versamento e se trattasi di marca da bollo annullarla ai sensi dell'art. 12 T.U. n. 642/1972; verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; verificare se nel processo viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa e conseguentemente aggiornare il fascicolo processuale.*

*Se la parte non ottempera al versamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria, quest'ultima provvede ad inviare il fascicolo all'ufficio recupero crediti per l'attivazione del recupero del contributo unificato ai sensi dell'art. 248 comma 1 del D.P.R. 115/2002.*

*Se la parte o il proprio difensore deposita in ritardo in cancelleria la ricevuta di versamento pagata contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, la cancelleria deve comunicarlo all'ufficio recupero crediti.*

*L'ufficio recupero crediti riceve dalla cancelleria civile il fascicolo relativo al recupero del contributo unificato e in seguito alla stipula della Convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, invia la nota di trasmissione modello A1 ad Equitalia Giustizia.*

*La trasmissione del modello A1 comporta per l'ufficio giudiziario la verifica e la comunicazione:*

- della data di iscrizione a ruolo della causa;*
- delle parti del procedimento;*
- dell'importo che deve essere riscosso;*
- del domicilio eletto del debitore;*
- dei dati anagrafici del debitore tenuto al pagamento attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria.*

*Dal canto suo, Equitalia Giustizia s.p.a., una volta ricevuta dagli uffici giudiziari la richiesta di recupero del contributo, attiva il procedimento di recupero che si articola in sei distinte fasi procedimentali:*

- registrazione della partita di credito sul registro SIAMM (Sistema Informativo per le Amministrazioni)*
- notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'art.247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C tramite pec o ai sensi dell'art.137 e seguenti del c.p.c. avvalendosi dell'Ufficio notifiche e protesti (U.N.E.P.) della Corte d'Appello di Roma;*
- iscrizione a ruolo del contributo unificato scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento;*
- determinazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'art.16, comma 1-bis del Testo Unico e annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;*
- notifica della sanzione al debitore utilizzando il modello D tramite l'U.N.E.P della Corte d'Appello di Roma;*



- *iscrizione a ruolo della sanzione in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'invito al pagamento modello D.*

*Così ricostruito l'articolato iter procedimentale volto al recupero del contributo unificato, deve essere osservato che nelle ipotesi di impossibilità per la Corte di cassazione di avvalersi degli uffici amministrativi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità - come, giova ripetere a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti - presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato, le operazioni di recupero, in difetto di una norma attributiva della competenza, incontrano un insormontabile ostacolo nella mancanza di un ufficio di recupero crediti che possa "lavorare" le segnalazioni inviate dalla cancelleria civile della Corte di cassazione, al fine della trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a.*

*Onde ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d'appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.*

*Dal punto di vista finanziario, tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, contribuendo anzi ad incrementare il gettito erariale.*

626 La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, siano determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

627 Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 viene incrementato di *11.581.894 euro per l'anno 2022, 104.758.016 euro per l'anno 2023, 148.963.318 euro per l'anno 2024, 125.954.690 euro per l'anno 2025, 55.521.224 euro per l'anno 2026, 168.003.407 euro per l'anno 2027, 244.997.575 euro per l'anno 2028, 324.397.575 euro per l'anno 2029, 362.297.575 euro per l'anno 2030, 362.297.575 euro per l'anno 2031, 362.297.575 euro per l'anno 2032, 390.597.575 euro per l'anno 2033, 390.597.575 euro per l'anno 2034, 390.597.575 euro per l'anno 2035 e 388.897.575 euro annui a decorrere dall'anno 2036.*

13.0.64

*La modifica apportata al Senato della Repubblica incrementa ulteriormente di 10,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il predetto Fondo.*

628 La disposizione incrementa di 10.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l'anno 2023, la dotazione del fondo per l'attuazione del programma Next Generation EU, istituito dal comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

629 *La proposta normativa in esame introduce le necessarie modifiche al d.lgs. 116/2017, attuativo della legge delega 28 aprile 2016, n. 57, al fine di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale viene preannunciato l'avvio di una procedura d'infrazione.*

196.2000

*In tal senso si accordano ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento della procedura valutativa, in linea con i noti vincoli di ordine costituzionale.*



*Si esaminano di seguito le disposizioni per le valutazioni di carattere finanziario.*

*Si propone di modificare diversi articoli del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, prevedendo nel dettaglio quanto di seguito:*

- a) *Viene sostituito integralmente l'articolo 29 del d.lgs. 116/2017, la cui rubrica è ridenominata «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio», prevedendo al comma 1, che gli attuali magistrati onorari possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno. Il comma 2 prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, di cui al novellato articolo 29, avranno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario. Il comma 3 prevede che, ai fini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024 per la conferma dei magistrati onorari in servizio che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame abbiano maturato rispettivamente oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio e meno di 12 anni di servizio. Il comma 4 disciplina le procedure valutative che consistono in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. Si stabilisce che le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il citato decreto vengono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Inoltre, si prevede che per ciascuna commissione venga nominato un segretario le cui funzioni sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nell'ipotesi che le domande di conferma nei circondari superano il numero di novantanove si prevede la costituzione di più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni*



*commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Infine, si prevede che ai componenti e al segretario delle commissioni venga corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. Con il comma 5 si precisa che chi fa domanda di partecipazione alla procedura valutativa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui comma 2 in caso di mancata conferma. Il comma 6 prevede che ai magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tal caso ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021: posizione economica F3 per i magistrati onorari oltre 16 anni di servizio, posizione economica F2 per i magistrati onorari tra i 12 e i 16 anni di servizio e posizione economica F1 per i magistrati onorari con meno di 12 anni di servizio. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il compenso di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Inoltre, si prevede, che ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e trova applicazione l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di incompatibilità di funzioni. Il comma 7 stabilisce che per i magistrati onorari che non optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali di cui sopra, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. In questo caso vengono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali. Il comma 8 prevede il riconoscimento del buono pasto maturato nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, pari ad un valore nominale di 7 euro, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. Il successivo comma 9 prevede la cessazione dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.*

- b) *Si prevede all'articolo 30 del citato d.lgs. che il Presidente del tribunale può procedere alle assegnazioni delle funzioni e dei compiti dei magistrati onorari in*



*servizio fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio e non fino al 15 agosto 2025.*

- c) Viene sostituito integralmente l'articolo 31 circa l'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. In particolare, si precisa che nelle more dell'espletamento delle procedure valutative di conferma di cui al novellato articolo 29, continuano ad applicarsi i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.*
- d) Vengono altresì soppresse le disposizioni transitorie di cui al primo comma, dell'articolo 32 del d.lgs. 116/2017.*

*Per la quantificazione e la proiezione degli oneri annui, si rimanda alla Tabella allegata, elaborata sulla base delle seguenti considerazioni:*

- il contingente numerico dei magistrati onorari utilizzati per la stima degli oneri annui è stato aggiornato e verificato dalle competenti articolazioni ministeriali. Attualmente sono in servizio nr. 4.847 unità di cui n. 1.142 giudici di pace, n. 1.696 vice procuratori onorari (V.P.O.) e n. 2.009 giudici onorari di tribunale (G.O.T). Nella quantificazione si tiene conto anche di un primo contingente di 400 nuovi magistrati onorari, già selezionati dal CSM, interessati dalla nuova disciplina di cui al d.lgs. 116/2017 e che sono attualmente in tirocinio;*

- le proiezioni annuali del numero di magistrati onorari in servizio tengono altresì conto delle cessazioni per il raggiungimento del limite di età (70 anni) a partire dall'anno 2024; si prevede quindi l'inquadramento di 700 unità di nuovi giudici onorari nell'anno 2022 (senza oneri nell'anno considerato l'iniziale periodo di tirocinio gratuito), di ulteriori 90 unità nell'anno 2024, di n.190 unità nell'anno 2026, di n. 200 unità nell'anno 2028, di nr. 300 unità nell'anno 2030 e di ulteriori 300 unità nell'anno 2032 (per un totale di 2.200 unità) sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dalle predette cessazioni e nel rispetto del limite massimo di n.6.000 unità di dotazione organica;*

- per la determinazione degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai magistrati onorari attualmente in servizio è stata utilizzata, quale base di calcolo per i giudici di pace l'indennità lordo annua di euro 72.000, fissata come limite ai sensi dell'articolo 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, mentre per l'indennità da liquidare ai VPO e ai GOT è stata presa in considerazione l'indennità media pro-capite del triennio 2017-2019 rilevata nel Modello 1/AS/g (modello di rilevazione delle spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari) quale fonte ufficiali delle spese di giustizia tenuto dalla competente Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. In particolare, è stata determinata un'indennità media pro-capite di euro 12.801 annua per i GOT e un'indennità media pro-capite di euro 17.000 annua per i VPO;*

- Si prevede una graduale conferma della totalità dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 e si ipotizza che, per la determinazione degli oneri annui, in un'ottica prudenziale, i magistrati onorari confermati possano tutti optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In questo caso agli stessi viene riconosciuta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo*



giudiziario inquadrato nelle corrispondenti fasce economiche dell'Area III. Nello specifico:

- a) nel secondo semestre 2022, per mezzo dell'espletamento delle procedure valutative di conferma come sopra specificate, potranno essere confermati i magistrati onorari con oltre 16 anni di servizio (n. 2.592 unità) ai quali spetterà un compenso equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F3, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021, pari ad euro 39.678,59 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l'onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 54.907,23 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, mentre il restante contingente (nr. 2.255) di magistrati onorari continueranno a percepire le indennità corrisposte secondo i parametri a cottimo previsti dall'attuale disciplina;
- b) nel secondo semestre 2023, dopo l'espletamento delle procedure valutative sopra citate, potranno essere confermati i magistrati onorari che hanno maturato un'anzianità di servizio compresa tra 12 e 16 anni (n. 586 unità), ai quali spetterà un compenso equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F2, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021, pari ad euro 37.432,78 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l'onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 51.799,48 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, mentre il restante contingente (nr. 1.669 unità) di magistrati onorari continueranno a percepire le indennità corrisposte secondo i parametri a cottimo previsti dall'attuale disciplina;
- c) nel secondo semestre 2024, dopo l'espletamento delle procedure valutative di cui sopra, potrà essere confermato il restante contingente di magistrati onorari con meno di 12 anni di servizio (n. 1.669 unità), ai quali spetterà un compenso equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F1, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021, pari ad euro 36.552,65 quale importo lordo pro-capite annuo. Pertanto, l'onere a carico dello Stato sarà pari ad euro 50.581,56 annui pro-capite comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato.

Si prevede il riconoscimento del buono pasto maturato nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per un valore nominale pari a 7 euro, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, mentre non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e alla quota del fondo risorse decentrate di cui al vigente CCNL relativo al comparto funzioni centrali.

- Infine, sempre in un'ottica prudenziale, ai fini della determinazione degli oneri annui evidenziati nella Tabella allegata si è considerato che i magistrati onorari in servizio confermati possano tutti optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In questo caso agli stessi verrà riconosciuta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario.

Si precisa che ai fini dei calcoli si è tenuto conto del previsto aumento contrattuale stimato del 3,78% (anni 2019-2021 del CCNL) e che l'indennità di amministrazione è stata calcolata tenuto conto degli incrementi previsti dal DPCM attuativo



dell'articolo 1, comma 143, della legge 160/2019 in corso di perfezionamento. Di seguito la specifica:

	Emolumenti				Totale lordo dipendente	STIMA aumento contrattuale (2019-2021) 3,78%	Totale lordo dipendente con aumento contrattuale	Buono pasto (n. 3/settimanali)
	Stipendio	14	Indennità di trasferta e di rappresentanza	Indennità di amministrazione				
Torza Area - Fascia 1	22.291,79	1.537,65	5.535,93	5.535,93	35.221,29	1.331,36	36.652,65	92400
Torza Area - Fascia 2	23.074,61	1.922,55	5.535,93	5.535,93	36.069,35	1.353,42	37.422,78	92400
Torza Area - Fascia 3	24.329,64	2.027,47	5.535,13	5.535,13	38.233,37	1.465,22	39.698,59	92400

- La proposta normativa in esame prevede la possibilità del riconoscimento di un'indennità di fine prestazione onoraria per i magistrati onorari in servizio, che non accedono alla conferma. In particolare al comma 2 si prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, di cui al novellato articolo 29, avranno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Al fine di garantire la copertura finanziaria della disposizione in esame, non potendosi stimare analiticamente il numero di unità di magistrati onorari in servizio che opteranno per l'indennità di fine prestazione, si rappresenta che, in via prudenziale, nella quantificazione si è fatto riferimento all'onere relativo al trattamento economico annuo lordo che sarebbe stato corrisposto al magistrato onorario in servizio per effetto delle procedure di conferma. Nello specifico, si rappresenta che l'onere annuo lordo complessivo degli oneri riflessi a carico dello Stato ammonta ad euro 50.581,56 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F1, ad euro 51.799,48 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F2 e ad euro 54.907,23 per i magistrati onorari in servizio il cui compenso è equiparato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettante al personale amministrativo di Area III, posizione economica F3. Importi, quest'ultimi, che garantiscono comunque la copertura finanziaria in caso di importo massimo erogabile al magistrato onorario in servizio che opterebbe per l'indennità di fine prestazione onoraria (50.000 euro).*
- dal punto di vista fiscale, sull'indennità riconosciuta ai magistrati onorari in servizio non confermati è stata applicata l'IRAP (per i giudici di pace in servizio) e l'IVA (per i GOT e VPO in servizio). Prudenzialmente si è previsto che 80% dei VPO e GOT in servizio sia inquadrati nel regime fiscale ordinario con l'applicazione dell'Iva al 22%, il restante 20% al regime forfettario.*

*Per lo svolgimento delle procedure valutative previste dal presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.*







MAGISTRATI ONORARI SERVIZIO	anno 2015			anno 2016			anno 2017			anno 2018		
	n. Unità	Costo per unità annua	totale	n. Unità	Costo per unità annua	totale	n. Unità	Costo per unità annua	totale	n. Unità	Costo per unità annua	totale
Costo di base												
Costo di base per unità di lavoro												
Costo di base per unità di lavoro (prezzi 2015)	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00
Costo di base per unità di lavoro (prezzi 2018)	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>

MAGISTRATI ONORARI SERVIZIO	anno 2015			anno 2016			anno 2017			anno 2018		
	Indicatore	Valore	Costo	Indicatore	Valore	Costo	Indicatore	Valore	Costo	Indicatore	Valore	Costo
Costo di base												
Costo di base per unità di lavoro												
Costo di base per unità di lavoro (prezzi 2015)	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00
Costo di base per unità di lavoro (prezzi 2018)	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00	120	18.000,00	2.160.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>120</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>

630 Si prevede che, nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 116/2017 comma precedente, le disposizioni previste dal D.I. 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 116/2017, non trovano applicazione e che la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari viene fissata in numero complessivo di 6.000 unità. Tale dotazione organica sarà rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e con le modalità di cui al suddetto articolo 3.

631 Si prevede che ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.



632 Si autorizza la spesa per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 il cui ammontare è di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

Di seguito il dettaglio dei dati e delle spese per le procedure valutative:

DATI	
Domande di partecipazione alle procedure valutative nel triennio 2022-2024	4.847
Componenti Commissioni	3
Segretari per Commissione	1
Gettone di presenza commissione	70 eurc

ONERE COMPLESSIVO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE							
	Domande di partecipazione alle procedure valutative	Numero massimo di candidati al giorno	Numero sedute di valutazione	Importo in euro gettone presenza per la valutazione	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	ONERE TOTALE PER NUMERO TOTALE SEDUTE
anno 2022	2.592	4	648	70	4	280	181.440
anno 2023	586	4	147	70	4	280	41.160
anno 2024	1.669	4	418	70	4	280	117.040
TOTALE	4.847						339.640

Ai fini del conteggio degli oneri, si è ipotizzato, in via prudenziale, che tutti i magistrati onorari in servizio facciano domanda di partecipazione alla procedura valutativa e che per l'espletamento della suddetta procedura, considerando che vengano esaminati al massimo 4 candidati a seduta, siano necessari n. 1.213 sedute di valutazione nel triennio 2022-2024 con commissioni composte da nr. 3 commissari e n. 1 segretario per commissione, prevedendo altresì che ad ogni componente della commissione verrà erogato un gettone di presenza per l'ammontare pari a 70 euro a seduta. Si precisa, inoltre, che trattasi di svolgimento di procedure valutative e non di espletamento di procedure concorsuali. Ciò sta a significare che non si dovranno sostenere oneri di funzionamento per l'organizzazione di concorsi ordinari.



**633** Si autorizza la spesa, per l'attuazione delle ulteriori disposizioni per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, il cui ammontare è di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.

Per la quantificazione dei maggiori oneri delle disposizioni previste dai commi da 629 a 633 si deve tenere conto delle disponibilità del fondo istituito con il disegno di legge di bilancio, per dare attuazione agli interventi, anche di natura economica, tesi a modificare taluni aspetti della disciplina del magistrato onorario, con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2022, di euro 18.000.000 per l'anno 2023, di euro 58.000.000 per l'anno 2024, di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032, e soppresso dalle disposizioni previste dal presente comma nonché dai commi da 629 a 632. Rilevato, altresì, le maggiori spese autorizzate dai commi 632 e 633 si individuano nella tabella seguente i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame in materia di magistratura onoraria.

	Fondo DLB art. 196	comma 632	comma 633	Maggiori/minori oneri
2022	1.000.000,00	181.440,00		818.560
2023	18.000.000,00	0	22.837.626,00	-4.878.786
2024	58.000.000,00	117.040,00	58.620.460,00	-737.500
2025	85.000.000,00		83.465.327,00	1.534.673
2026	80.000.000,00		78.354.830,00	1.645.170
2027	77.000.000,00		76.339.247,00	660.753
2028	70.000.000,00		70.021.054,00	-21.054
2029	63.000.000,00		67.513.176,00	- 4.513.176
2030	62.000.000,00		59.733.715,00	2.266.285
2031	53.000.000,00		57.811.056,00	- 4.811.056
2032	47.000.000,00		46.631.375,00	368.625

*Ai maggiori oneri pari a euro 4.878.786 per l'anno 2023 e a euro 4.811.056 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente accantonamento Giustizia.*

**634-** La norma produce effetti solo sul saldo netto da finanziare per un ammontare di 4.300 milioni di  
**635** euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031, di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032. Gli effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti delle pensioni a favore dei beneficiari.

**636** La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva



fissato al 31 dicembre 2021.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

(milioni di euro)	2022	2023	2024	2025	2026
Effetti in termini di fabbisogno	-5,11	-31,26	-50,57	-66,61	-79,80
Effetti in termini di indebitamento netto	-12,75	-40,98	-61,84	-80,08	-94,20
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-5,11	-31,24	-48,88	-66,17	-78,89

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2023, a 0,07 milioni nel 2024-2026, a 0,02 nel 2027. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

637- Le disposizioni prevedono la conclusione del programma cashback determinando un risparmio  
644 di spesa di 1.499,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Si precisa che dallo stanziamento originario previsto con norma sono stati decurtati, in via conservativa, 3 milioni di euro, da trattarsi sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPa e Consap.

Viene istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per dare applicazione delle disposizioni di cui al **comma 642**.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

645 *La disposizione in esame, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, riconosce lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2022 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio contributivo fa riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n.296/2006 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.* 21.55 e altri

Dagli archivi dell'Istituto è stato possibile desumere il numero complessivo di assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello che si sono registrate nell'anno 2019, in riferimento a datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove: sono stati rilevati 6.165 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 957 euro.

Alla luce delle precisazioni fornite dall'Istituto con la circolare n. 87/2021 in merito allo sgravio di cui all' articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019, le aliquote contributive a carico dei suddetti datori di lavoro utilizzate ai fini della determinazione dell'onere sono le seguenti:

1° anno: 1,5%;

2° anno: 3,0%;



3° anno: 5,0%.

Per quanto concerne invece la platea di riferimento, si è ipotizzato per l'anno 2022 un contingente di circa 7.000 nuove assunzioni per tener conto sia dell'effetto attrattivo della norma che dell'effetto limitativo che potrebbe invece scaturire da un eventuale perdurare della situazione epidemiologica in atto.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 (deliberato in data 29 settembre 2021) fino all'anno 2024; per il periodo successivo è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive derivanti dalla disposizione in esame per gli anni 2022-2031 calcolate tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.

*Onere derivante dallo sgravio contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato*

*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*

*(Importi in milioni di euro)*

<i>Anno</i>	<i>Onere di sgravio al lordo effetti fiscali</i>	<i>Effetti fiscali</i>	<i>Onere complessivo al netto degli effetti fiscali</i>
2022	-0,6		-0,6
2023	-1,9	0,2	-1,7
2024	-3,6	0,6	-3,0
2025	-2,8	1,1	-1,7
2026	-0,2	0,5	0,3
2027	0,0	-0,4	-0,4
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0

646 La disposizione, con l'abrogazione dell'art. 1, comma 330 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 comporta che dall'a.s. 2022/2023 viene confermato, senza limiti temporali, il contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici di cui all'articolo 26, comma 8 secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che può essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola. L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito. In via prudenziale, supponendo che dalla disposizione scaturisca l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo determinato da retribuire sino al

41.1 e  
altri



30 giugno per la sostituzione del personale docente impegnato presso gli enti e le associazioni di cui sopra, posto che lo stipendio del personale docente di scuola secondaria di secondo grado, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava un onere di euro  $150 \times 36.154,01/12 \times 10 = 4.519.251$  per ogni anno scolastico interessato dall'applicazione della norma. Considerato tale importo, arrotondato per eccesso a 4.520.000, al quale aggiungere l'incremento da rinnovo contrattuale nella misura del 4,24%, si ricava per l'anno 2022 un onere pari ad euro  $4.520 \times 1,0424 / 10 \times 4 = 1.884.659$  ed euro  $4.520 \times 1,0424 = 4.711.648$  di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché la stessa è attribuita unicamente a personale di ruolo.

Pertanto la disposizione comporta oneri pari a 1.884.659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023.

647 Riconosce un contributo per il triennio 2022-2024 al progetto pilota della comunità di S. Egidio "Viva gli anziani". Per tali finalità è autorizzata la spesa di 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024

648- L'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso di un permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo Unico dell'Immigrazione di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, ai fini della regolarizzazione del rapporto stesso. 50.0.11  
125.0.3

Il comma 23 della medesima disposizione, al fine di garantire una più rapida definizione della procedura, prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi di prestazioni di lavoro a termine, per il tramite di una o più agenzie di lavoro interinale.

La disposizione di modifica dell'art. 103, comma 23, del decreto legge citato, aumenta il limite temporale di impiego dei lavoratori interinali, dagli iniziali sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Inoltre, la disposizione emendata prevede, per l'utilizzo dei lavoratori interinali per l'anno 2022, un limite massimo di spesa di € 20.000.000,00.

Tale disposizione ha effetto sull'utilizzo di lavoratori interinali, ai fini delle procedure di emersione sopra indicate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

#### **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

La norma autorizza, come detto, anche il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno all'impiego delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un periodo complessivo di 18 mesi. La norma fissa inoltre il parametro della spesa massima di 20.000.000 di euro per l'anno 2022.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già utilizzato, nell'anno 2021, per un semestre, da giugno a dicembre 2021 - 408 unità pari a euro 8.250.000.

Tenuto conto del fatto che l'emendamento facoltizza anche il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione all'utilizzo delle prestazioni di lavoro a contratto a termine per un periodo ulteriore, nell'anno 2022, il vincolo finanziario sopraindicato, relativo a 20.000.000 di euro, deve essere suddiviso proporzionalmente tra i due dipartimenti interessati.

In ragione di ciò, il Dipartimento della pubblica sicurezza potrà utilizzare complessivamente, nel 2022, la somma di 8.707.890 euro.

In considerazione del fatto che l'onere mensile cumulativo, per le 408 unità, è pari a 1.375.000 euro, detto contingente potrà essere utilizzato, nel prossimo anno, per 6 mesi e 10 giorni.

#### **DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**

Alla data del 31 dicembre 2021 i lavoratori interinali in servizio presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture ammontano complessivamente a n. 679 unità.

Il costo mensile complessivo per l'utilizzo delle cennate unità di personale ammonta ad € 2.450.000,00 circa.



Tenuto conto del parametro della spesa massima nel 2022, fissato a 20.000.000 di euro, pertanto, per il proseguimento nell'impiego degli stessi, per il periodo di circa quattro mesi e 18 giorni, è ipotizzato un costo di € 11.292.110, così calcolato:

€ 2.450.000,00 X 4,6 mesi = € 11.292.110

**PROSPETTO DI SINTESI**

Dai calcoli sopra riportati, fondati sulla spesa massima assentita dalla norma in 20.000.000 di euro per l'anno 2022, la prosecuzione nell'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine per le esigenze sopra indicate si svilupperà così come sintetizzato nella tabella allegata:

DIPARTIMENTO	PERIODO DI UTILIZZO NEL 2022	ONERE
Dipartimento della pubblica sicurezza	6 mesi e 10 giorni	€ 8.707.890
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	4 mesi e 15 giorni	€ 11.292.110
<b>TOTALE</b>		<b>€ 20.000.000</b>

La disposizione comporta maggiori oneri pari a 20.000.000 per l'anno 2022.

649 La disposizione prevede l'incremento di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 199.0.2  
000

650 La disposizione autorizza la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2022 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. La stima dell'onere è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea.

651 La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 e nel periodo marzo-giugno 2021, ed è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare, quantificabili in 20.500 unità, cui si aggiungono 1.500 appartenenti alle polizie locali.

Più precisamente, per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 7.500 unità, per l'Arma dei Carabinieri di 10.000 unità e per la Guardia di Finanza di 3.000 unità.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede, mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i cinque mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire frequenti e ricorsivi cambiamenti in considerazione dell'andamento della curva



epidemiologica e dell'evoluzione delle "varianti" virali, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Merita aggiungere che, rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l'attività operativa non è più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico, ma tramite servizi finalizzati a prevenire od interrompere assembramenti, ovvero tramite controlli e interventi domiciliari volti a contenere possibili situazioni di contagio.

Tale determinazione, facendo leva sull'esperienza del periodo marzo-giugno 2021, durante il quale le giornate di ordine pubblico sono state quantificate in 20-25 mensili, induce a prevedere per il prossimo periodo una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all'incirca in 15 ore il surplus da autorizzare in addizione ai normali limiti mensili pro-capite.

Tutto ciò consente di poter sostenere in questo momento, cioè a pochi mesi dalla chiusura del corrente esercizio finanziario, che le risorse finanziarie attualmente disponibili sui pertinenti capitoli di spesa siano sufficienti, per il periodo qui considerato, a far fronte alla corresponsione delle relative indennità di ordine pubblico, per cui non si ritiene necessario avanzare alcuna richiesta di integrazione delle stesse.

Di contro, a fronte della predetta diminuzione dei servizi di ordine pubblico si associa un accresciuto ricorso ai servizi congiunti, durante i quali, al fine di non gravare in modo esclusivo sulle singole Forze di polizia, il relativo personale, ed in particolare quello appartenente alla Polizia di Stato, viene impiegato congiuntamente al personale delle Forze armate in attività di perlustrazione e pattugliamento.

La quantificazione della relativa spesa è stata determinata tenendo in considerazione sia l'importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43, sia il numero di unità mediamente coinvolte, nonché le giornate di effettivo impiego in tali servizi.

Si evidenzia, inoltre, che per le attività di ordine pubblico la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia è stata calcolata per 153 giorni.

In particolare, per il vitto, si prevede un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, con la parametrizzazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si prevede una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione, valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%.

## **POLIZIA DI STATO**

### **A) Spese per il personale:**

#### **- A1 Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi
Unità giornaliera impiegate:	n.	
7.500		
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15
- Importo orario	€	
19,79		
n. 15 ore pro-capite mensili x 7.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€	
2.226.375		
Stima costo complessivo per n. 5 mesi	€	<u>11.131.875</u>

#### **- A2 Servizi congiunti con il personale delle Forze armate**

Le unità della Polizia di Stato da impegnare in attività di perlustrazione e pattugliamento - svolte congiuntamente al personale delle Forze armate - finalizzate all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza nazionale epidemiologica da Covid-19, sono state stimate in 200 al





giorno, anche in considerazione dell'andamento dei servizi congiunti ad oggi disposti con ordinanze dei Questori.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche delle 153 giornate di impiego pro-capite previste, nonché dell'importo giornaliero della relativa indennità, pari ad euro 29,43.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità giornaliere impiegate:	n.	
200		
Importo indennità servizi congiunti	€	
29,43		
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	_____
<u>900.558</u>		

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità impiegate:	n.	
2.250		
Pasti giornalieri	n.	
2.250		
Costo medio del pasto	€	10
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	_____
( n. 2.250 unità x giorni 153 x euro 10,00 )		
<u>3.442.500</u>		

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni
Unità impiegate:	n.	
2.250		
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.	
900		
numero camere per sistemazione in doppie	n.	
450		
costo medio per camera	€	50
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi:	€	_____
( n. 450 camere x giorni 153 x euro 50,00 )		
<u>3.442.500</u>		

**RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE POLIZIA DI STATO**

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 11.131.875
Servizi congiunti	€ 900.558
Servizi di mensa	€ 3.442.500
Alloggiamento	€ 3.442.500
<b>T o t a l e</b>	<b>€ 18.917.433</b>



A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi	
Unità giornaliere impiegate:	n.		
10.000			
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15	
- Importo orario	€		19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 10.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.968.500	
Stima costo complessivo per n. 5 mesi	€	<u>14.842.500</u>	

- A2 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		
3.000			
Pasti giornalieri	n.		
3.000			
Costo medio del pasto	€		6
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi: (n. 3.000 unità x giorni 153 x euro 6)	€	<u>2.754.000</u>	

- A3 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	153 giorni	
Unità impiegate:	n.		
3.000			
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n.		
900			
numero camere per sistemazione in doppie	n.		
450			
costo medio per camera	€		50
- Stima costo complessivo per n. 5 mesi: (n. 450 camere x giorni 153 x euro 50)	€	<u>3.442.500</u>	

**RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI**

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 14.842.500
Servizi di mensa	€ 2.754.000
Alloggiamento	€ 3.442.500
<b>Totale</b>	<b>€ 21.039.000</b>

**GUARDIA DI FINANZA**

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021)	n.	5 mesi	
Unità giornaliere impiegate:	n.		
3.000			
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	15	



- Importo orario € 19,79  
 n. 15 ore pro-capite mensili x 3.000 unità € 19,79 (costo mensile)  
 890.550 €  
 Stima costo complessivo per n. 5 mesi € 4.452.750

- **A2 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021) n. 153 giorni  
 Unità impiegate: n.  
 900  
 Pasti giornalieri n.  
 900  
 Costo medio del pasto € 10,00  
 - Stima costo complessivo per n. 5 mesi:  
 (n. 900 unità x giorni 153 x euro 10) € 1.377.000

- **A3 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre 2021) n. 153 giorni  
 Unità impiegate: n.  
 900  
 Unità da sistemare in strutture alberghiere n.  
 360  
 numero camere per sistemazione in doppie n.  
 180  
 costo medio per camera € 50,00  
 - Stima costo complessivo per n. 5 mesi:  
 (n. 180 camere x giorni 153 x euro 50,00 ) € 1.377.000

**RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA**

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 4.452.750
Servizi di mensa	€ 1.377.000
Alloggiamento	€ 1.377.000
<b>Totale</b>	<b>€ 7.206.750</b>

**POLIZIE LOCALI**

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Si prevede un impiego di 1.500 unità per il periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, ma l'impiego di ciascuna unità è calcolato non per ogni giornata dei cinque mesi, ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (15 mensili) rispetto al totale delle 153 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di polizia.



Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° agosto – 31 dicembre)	n. 75
giorni	
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n. 1.500
- Stima costi in sede n. 1.500 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 75	€ 1.940.625
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI</u></b>	<b>€ 1.940.625</b>

**RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE FABBISOGNO DA FINANZIARE:**

Polizia di Stato	€ 18.917.433
Arma dei Carabinieri	€ 21.039.000
Guardia di Finanza	€ 7.206.750
Polizie locali	€ 1.940.625
<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.103.808</b>

**PERIODO: 1° AGOSTO – 31 DICEMBRE 2021**

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie locali	Totale
Lavoro straordinario	11.131.875	14.842.500	4.452.750	0	30.427.125
Servizi congiunti	900.558	0	0	0	900.558
Ordine pubblico	0	0	0	1.940.625	1.940.625
Servizi di mensa	3.442.500	2.754.000	1.377.000	0	7.573.500
Alloggiamento	3.442.500	3.442.500	1.377.000	0	8.262.000
<b>Totale</b>	<b>18.917.433</b>	<b>21.039.000</b>	<b>7.206.750</b>	<b>1.940.625</b>	<b>49.103.808</b>

652 Al fine di proseguire, anche per i mesi da agosto a dicembre 2021, l'attuazione delle misure volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 3.948.105 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 1° agosto a tutto il 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario pro capite di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi cinque (stante il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021).

Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili pro capite per la specifica esigenza.

Si evidenzia che il criterio di quantificazione del costo medio unitario dell'ora di straordinario, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di altri atti normativi di analoga portata,



recanti misure urgenti poste in essere per far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, e precisamente avuto riguardo allo stanziamento disposto con l'articolo 74, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché con quanto previsto dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, ove all'articolo 219, comma 3, è stato disposto l'incremento del plafond stanziato dal predetto articolo 74, comma 7; da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), dell'articolo 35, comma 4, del D.L. 41/2021 e dal DL 73/2021.

Si rappresenta, inoltre, che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri è resa estremamente complicata dall'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla diversità delle qualifiche del personale impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, che deve di volta in volta essere individuato sul territorio, nonché dal continuo avvicendamento del personale stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza degli istituti, indipendentemente dal grado rivestito e/o dalla qualifica di appartenenza.

Si sottolinea, infine, che l'importo medio in esame è sostanzialmente coincidente con quello indicato per l'anno 2020 nel decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze relativo alla corresponsione dello straordinario al personale appartenente alle Forze di Polizia (ordine pubblico).

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 3.948.105 in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
70 ore	5 mesi	570 unità	19,79 euro	3.948.105

- 653 La disposizione in argomento, trattandosi di una norma di interpretazione autentica relativa all'inapplicabilità della procedura prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò, in considerazione che i contributi a fondo perduto di che trattasi, con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all'emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione) non possono che derogare alla procedura prevista dall'art. 48-bis del T.U. riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie.

Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all'emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all'epoca dell'introduzione dell'art. 48-bis nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.

- 654 La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 649 a 652 pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede con le seguenti modalità:

a) quanto 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112. Dalle evidenze amministrative, opportunamente integrate per tener conto delle giacenze ancora esistenti per le domande già pervenute e dalla stima delle domande che perverranno fino alla fine dell'anno, la spesa complessiva 2021 relativa all'assegno temporaneo risulta stimabile in 1.083 milioni di euro, di cui 385 milioni per l'integrazione dell'Assegno Temporaneo sul Reddito di Cittadinanza. Il minor onere complessivo stimato per l'anno 2021 (luglio-dicembre), risulta dunque pari a 497 milioni di euro.

Nei prospetti che seguono si riportano i dati di dettaglio relativi alle stime.



*Valori di dettaglio per la stima degli importi di AT pagati fino alla fine dell'anno 2021 per mese di presentazione della domanda:*

Mese di presentazione della domanda	Numero medio minori	Mese di pagamento* (importi in milioni di euro)						TOTALI
		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
LUGLIO	329.000	47.589	44.568	44.745	44.745	44.745	44.745	271.137
AGOSTO	75.000	9.830	9.707	9.738	9.738	9.738	9.738	58.490
SETTEMBRE	175.000	26.190	26.100	26.253	26.253	26.253	26.253	157.303
OTTOBRE**	180.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	140.400
NOVEMBRE**	180.000					23.400	23.400	46.800
DICEMBRE**	180.000						23.400	23.400
<b>TOTALE</b>		<b>107.009</b>	<b>103.776</b>	<b>104.136</b>	<b>104.136</b>	<b>127.536</b>	<b>150.936</b>	<b>697.530</b>

\* I dati relativi ai pagamenti di luglio, agosto e settembre sono stati incrementati rispetto ai dati effettivi per tener conto delle giacenze ancora da liquidare

\*\* I pagamenti relativi alle domande successive a settembre, sono stati stimati sulla base della numerosità delle domande di ottobre e dei valori medi dell'AT rilevati nel primo trimestre di vigenza della misura (130 euro mensili per minore)

*Valori di dettaglio per la stima dell'integrazione AT pagata su RdC fino alla fine dell'anno 2021*

Numero nuclei beneficiari di RdC attualmente percettori di AT	Numero minori	Importo medio mensile integrato a nucleo euro	Onere stimato per integrazione su RdC* sugli attuali beneficiari di AT milioni di euro	Onere stimato per integrazione su RdC sui nuovi beneficiari ottobre-dicembre milioni di euro	Totale onere stimato per integrazione su RdC milioni di euro
350.000	582.000	170	350,0	35,0	385,0

\* la spesa è ottenuta considerando un numero di mensilità medio erogate pari a 5,9

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale utilizzo è reso possibile in ragione del fatto che l'importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reinscrizione, formulate ai sensi del DPR 24 aprile 2001 n. 270, che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale utilizzo è reso possibile in ragione del fatto che l'importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reinscrizione, formulate ai sensi del DPR 24 aprile 2001 n. 270, che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;

d) quanto a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre



2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La riduzione si rende possibile considerato che il DDL è in corso di discussione parlamentare e ciò comporterà il mancato utilizzo delle predette risorse per le finalità previste.

h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'attribuzione di risorse per il c.d. cashback. Le risorse in questione sono disponibili tenuto conto dei pagamenti disposti con riferimento a quanto maturato dagli aderenti l'iniziativa in questione nel corso del 2021.

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). L'attuale dimensione dell'autorizzazione di spesa in esame a seguito delle successive rideterminazioni è pari a 347,9 mln di euro per l'anno 2021 con la riduzione di 200 mln di euro viene rideterminati in 147,9 mln di euro per l'anno 2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili risulta, con sufficienti margini di prudenzialità, adeguata per il soddisfacimento del riconoscimento degli istituti in esame. Dalla disposizione deriva pertanto una minore spesa per 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 148 mln di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (minori prestazioni).

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui al dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. La disposizione, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti dai c.d. fondi alternativi, riduce l'autorizzazione di spesa destinata a finanziare le prestazioni di integrazione salariale riconosciute dai medesimi fondi alternativi per complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Dalla disposizione deriva una minore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (minori prestazioni).

m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

n) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrisponde utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652

- 655 *La disposizione dispone che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.*
- 656 *La disposizione prevede l'abrogazione del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209 e prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.*
- 657 *Prevede l'entrata in vigore indicando il giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta La disposizione Ufficiale della Repubblica Italiana.*
- 658 *La disposizione, in considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, attribuisce al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del predetto distretto industriale.*
- 659 *Sono rinviati ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.* 13.0.16  
T2  
14.0.24  
7.0.2
- 660 *La disposizione, al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, rinviando a successivo decreto ministeriale le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.* 36.0.7  
37.4  
38.0.13  
T2
- 661 *La disposizione, al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza a domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art.19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223 di 2 milioni di euro per l'anno 2022, destinando 1 milione di euro all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento e 1 milione alle attività di monitoraggio e raccolta dati.* 36.0.6  
T2
- 666 *degli uomini autori di violenza, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art.19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223 di 2 milioni di euro per l'anno 2022, destinando 1 milione di euro all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento e 1 milione alle attività di monitoraggio e raccolta dati.* 8.0.90  
38.0.25
- Si prevede, inoltre, che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse secondo criteri espressamente determinati.*
- Vengono inoltre disciplinate le modalità di funzionamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, i soggetti che provvedono alla loro costituzione, nonché le modalità di monitoraggio e di raccolta dei dati.*
- 667 *La disposizione destina 2 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.* 36.0.6  
T2  
8.0.90  
38.0.25





668	<i>La disposizione, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 5 milioni di euro per l'anno 2022.</i>	38.0.14 T2 38.22
669- 670	<i>La disposizione, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 5 milioni di euro per l'anno 2022.</i>	21.0.9 37.0.2 38.0.2
	<i>Inoltre, al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse saranno ripartite da successivo DPCM.</i>	
671- 674	<i>La disposizione prevede, ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, l'istituzione di un Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo presso il Ministero dell'Istruzione, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.</i>	38.0.18 112.0.1 9 109.0.1 1
675- 676	<i>La disposizione istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di immobili non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale.</i>	7.0.41 40.0.13
677	<i>La disposizione incrementa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i>	FONDO NON AUTOSU FFICIEN ZE 43.17 Art.
678- 680	<i>Le disposizioni determinano un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2022, corrispondente alla dotazione del fondo per progetti di cohousing di cui si prevede l'istituzione, destinato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione.</i>	50.0.50 50.0.51
681	<i>La disposizione determina un onere di 8 milioni di euro per l'anno 2022, conseguente all'incremento della dotazione, in corrispondente misura, del fondo di cui al comma 778 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, destinato agli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario per la costruzione di nuovi rifugi per animali</i>	102.0.1 1 102.0.7 51.0.92 98.0.13
682	<i>La disposizione, al fine di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434.</i>	102.0.1 1 102.0.7 51.0.92 98.0.13
683	<i>La proposta emendativa rinvia al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL n. 146/2021.</i>	51.0.80 42.0.3
	<i>Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che dalla disposizione in esame non derivano effetti sul gettito, tenuto conto che, in sede di relazione tecnica originaria, non erano stati ascritti effetti alle disposizioni in parola.</i>	50.0.53



684-	<i>La disposizione, finalizzata al potenziamento dei test di “Next generation sequencing” per la</i>	93.0.11
686	<i>profilazione dei tumori, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Ministro della salute.</i>	T2 93.0.10 90.0.11
687-	<i>La disposizione prevede che, nell’ambito dell’aggiornamento LEA, il Ministero della salute</i>	96.0.22
689	<i>individua la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), le cui prestazioni sono inserite attualmente nell’area della salute mentale. Nelle more del predetto aggiornamento al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il “Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione”, con dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.</i>	102.0.2 8 100.0.1 4 88.0.7
690	<i>Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, attraverso interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l’informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell’attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall’azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all’AIDS, la proposta emendativa disposizione in esame autorizza la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2022.</i>	102.0.6 9
691	<i>Gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 31 marzo 2022, della ferma eccezionale di n. 57 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 304 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ammontano complessivamente a euro 4.255.932 per l’anno 2022, a tale importo è stato aggiunto l’incremento medio del 4,26% relativo alle procedure negoziali 2019/2021 in via di definizione, pari a euro 181.303, per un totale complessivo di euro 4.437.235. La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2021, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 ammonta complessivamente a:</i>	102.0.1 05 102.0.4 5 100.0.1 6 88.0.11
	<i>- Esercito italiano: n. 34 ufficiali medici e n. 195 sottufficiali infermieri;</i>	
	<i>- Marina militare: n. 4 ufficiali medici e n. 46 sottufficiali infermieri;</i>	
	<i>- Aeronautica militare: n. 15 ufficiali medici e n. 63 sottufficiali infermieri;</i>	
	<i>- Arma dei carabinieri: n. 4 ufficiali medici.</i>	

#### TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI



Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 31 marzo 2022 della ferma del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021"								
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Maresciallo					2022
DL 18/2020	31/12/2021	34	195	31/03/2022	3,0	56.137,58 €	45.303,39 €	2.685.709,69 €
DL 137/2020				- €				
Totale complessivo		34	195					2.685.709,69 €
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	STV.	Capo 3 <sup>a</sup> cl.					2022
DL 34/2020	31/12/2021	4	46	31/03/2022	3,0	57.483,68 €	45.379,78 €	579.351,15 €
DL 137/2020				- €				
Totale complessivo		4	46					579.351,15 €
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	M.llo 3 <sup>a</sup> cl.					2022
DL 34/2020	31/12/2021	15	63	31/03/2022	3,0	59.557,63 €	44.870,96 €	930.058,73 €
DL 137/2020				- €				
Totale complessivo		15	63					930.058,73 €
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Mar.					2022
DL 34/2020	31/12/2021	4	0	31/03/2022	3,0	60.812,02 €	0,00 €	60.812,02 €
Totale complessivo		4	0					60.812,02 €
		57	304			ONERE		4.255.931,60 €

A tale importo è stato aggiunto l'aumento contrattuale medio del 4,26% relativo alle procedure negoziali 2019/2021 in via di definizione pari a euro 181.302,70. Pertanto, la spesa aggiornata ammonta a complessivi euro 4.437.234,7.

692

Gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della durata degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quattordici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica conferiti ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rimasti in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ammontano complessivamente a euro 226.393,72 per l'anno 2022, comprensivi dell'incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, considerando il costo medio unitario annuo, in riferimento a:

- 6 unità di personale per 6 mesi [dal 1° luglio al 31 dicembre 2022];
- 8 unità di personale per 4 mesi [dal 1° settembre al 31 dicembre 2022].

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2022							
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2022	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri	Incremento 3,78%	TOTALE
6	30/06/2022	31/12/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €	4.365,52	119.855,50
8	31/08/2022	31/12/2022	4		102.657,76 €	3.880,46	106.538,22
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022					218.147,74 €	8.245,98	226.393,72



693 *La norma, per le finalità già descritte nella relazione illustrativa, incrementa il fondo istituito sullo Stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In sostanza si tratta di incrementare il fondo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di impiego del fondo saranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del successivo comma 489 della disposizione di legge citata.*

694 *La disposizione comporta oneri pari a pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2022.*  
695 *L'accordo internazionale sottoscritto a Gibuti l'8 luglio 2012, inizialmente con durata biennale rinnovabile, nel 2015 è stato prorogato attraverso uno scambio di note tra il MAECI e la corrispondente Autorità gibutiana. Tale accordo contiene le disposizioni applicabili agli equipaggiamenti e al personale del Ministero della difesa italiano temporaneamente di stanza o in transito nella Repubblica di Gibuti, nell'ambito dell'esecuzione di operazioni militari accettate dalla suddetta Repubblica e della realizzazione di progetti di rafforzamento delle capacità della stessa. L'accordo prevede, in favore del personale italiano della base militare a Gibuti, la messa a disposizione di una particella di terreno di 5 ettari e della sicurezza esterna delle installazioni, il riconoscimento di diritti di sorvolo, stazionamento portuale e transito, l'esenzione da tasse su beni e redditi. A compensazione dei servizi assicurati, delle facilitazioni concesse e delle infrastrutture rese disponibili al personale, la parte italiana si è impegnata a versare annualmente un "indennizzo forfettario" (trattasi di traduzione dalla lingua originale dell'accordo) di 3 milioni di dollari statunitensi, al cambio medio attuale pari a circa 2,6 milioni di euro.*

*La previsione di 2,8 milioni di euro annui serve ad assorbire le differenze di cambio valuta che possono intervenire negli anni, come accaduto nel 2020. L'importo previsto per il 2022, invece, è finalizzato a coprire la medesima spesa anche per l'anno 2021.*

*La copertura di tali oneri è assicurata attraverso un'attività di riprogrammazione del quadro esigenziale riconducibile all'area di spesa della cooperazione internazionale e, pertanto, in chiave tecnica, verranno utilizzati i fondi di bilancio nell'ambito delle disponibilità finanziarie della Missione 32, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Programma 3, Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza- Azione 4, Cooperazione internazionale- capitolo 1173 piano di gestione 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa finalizzate alla copertura delle spese derivanti da accordi internazionali.*

696 *Gli oneri derivanti dall'attivazione di 48 contratti di apprendistato per le esigenze dell'Agenzia industrie difesa (AID) ammontano complessivamente a un limite massimo di euro 3.072.000 (variabile in ragione della durata dei contratti attivati). In particolare, una volta trasferite le risorse all'Agenzia, i costi graveranno: quanto a euro 1.280.000 sull'esercizio finanziario 2022, e quanto a euro 1.536.000 sull'esercizio finanziario 2023 e quanto a euro 256.000 per l'anno 2024. Alla copertura di tali oneri, come previsto dal comma 2 della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul Fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*

*La Tabella che segue, tenendo conto che si prevede l'attivazione dei 48 contratti di apprendistato a partire dal 1° marzo 2022 per la durata massima di due anni, quantifica il limite massimo degli oneri, gravanti sugli anni 2022, 2023 e 2024, nel caso in cui i contratti fossero tutti attivati per la durata di due anni. Per i costi, tenuto conto della natura delle esigenze dell'Agenzia, è stato preso a riferimento il trattamento economico di un'unità appartenente all'Area II stimato in euro 32.000 pro-capite.*

#### TABELLA DI QUANTIFICAZIONE



2022				
N. unità	Inizio contratto	n. mesi	Costo unitario annuo A2 FI	Oneri totali 2022
48	1/3/2022	10	32.000	1.280.000
2023				
N. unità	N. mesi (continuazione contratti anno 2022)		Costo unitario annuo A2 FI	Oneri totali 2023
48	12		32.000	1.536.000
2024				
N. unità	N. mesi (continuazione contratti anno 2022)		Costo unitario annuo A2 FI	Oneri totali 2023
48	2		32.000	256.000

Per quanto sopra, il costo complessivo massimo riferito agli anni 2022, e 2023 e 2024 è pari a euro 3.072.000.

- 697- La disposizione dispone che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui 112.0.1  
698 all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia incrementato di 20 milioni di 2  
euro per il 2022. 108.0.1  
107.0.3
- 699 La disposizione autorizza per l'anno 2022 la spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione 146.0.6  
italiana nuoto.
- 700- Si interviene per il sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale; in 11.0.48  
702 particolare 19.0.24  
- si istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022, che costituisce limite di spesa, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, presenta particolare valore creativo ed estetico.  
- si incrementano le risorse di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, per la realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità, per 5 milioni di euro per il 2022  
- si destinano, alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano, 5 milioni di euro per il 2022, che costituisce limite di spesa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare il marchio di eccellenza nel mondo.
- 703 Stabilisce che i benefici si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della 11.0.48  
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".



- 704 *La disposizione dispone che il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia rifinanziato di 4,5 milioni di euro nel 2022. Pertanto, la disposizione comporta un onere di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.* 179.0.2  
162.0.3
- 705 *La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministro della Salute, un fondo con una dotazione di euro 500.000 per il 2022, che costituisce limite di spesa, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon finalizzato a contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici. Pertanto, la disposizione comporta un onere di 500.000 per il 2022.* 179.0.2
- 706 *La proposta in esame proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal versamento del canone patrimoniale già previsto nel 2021 a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti. In coerenza con la relazione tecnica originaria si stima una perdita di gettito di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 63,75 milioni per le occupazioni delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 milioni di euro per le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.* 2.028 e  
altri
- 707 *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.*
- 708 *La disposizione estende ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, ai veicoli della Protezione civile e del Corpo Forestale della regione Valle d'Aosta l'esenzione dal pedaggio autostradale introdotta ai sensi del DPR 495/1992, art. 373 comma 2, lett. d). Tale disposizione comporta un onere annuo, a partire dal 2022, pari a 7.000 euro, comprendendo i mezzi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione Civile regionale.* 6.0.9 rif
- 709- *La disposizione assicura ai partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, la possibilità di produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il riferimento all'articolo 11 del suddetto decreto attiene alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore di partiti politici. In realtà, per come è congegnato il meccanismo vigente per il finanziamento dei partiti, attraverso le erogazioni liberali e il 2 per mille, la disposizione in esame non determina effetti finanziari, rivestendo di fatto un carattere meramente procedurale.* 7.0.30
- 710
- 711 *La disposizione interviene all'articolo 60 comma 7-bis del DL 104/2020 stabilendo che la possibilità di non effettuare gli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni. Al riguardo, coerentemente con quanto sfornato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che l'intervento è limitato ai soli profili civilistici.* 8.0.89  
8.0.86
- 712 *La disposizione, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.* 9.0.58  
testo 2
- 713 *La disposizione prevede una proroga al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 1987 e 1088, della legge n. 178 del 2020, riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non* 10.0.87



esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023.

714 La disposizione modifica l'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che disciplina l'operatività del c.d. Fondo di Venture Capital gestito da Simest S.p.A., ed è finalizzata a rendere più efficace il sostegno del Fondo al processo di internazionalizzazione delle start-up e delle PMI innovative attraverso una maggiore flessibilità di intervento. In particolare, in base alla lettera a), il Fondo potrà intervenire a supporto delle start-up italiane e delle PMI innovative sia assumendo partecipazioni nel capitale di quest'ultime sia tramite la sottoscrizione di quote di fondi di investimento specializzati, attori fondamentali per lo sviluppo dell'ecosistema italiano del venture capital. L'intervento del Fondo su questo tipo di asset-class, a condizioni di mercato, potrà avvenire senza il co-investimento di Simest S.p.A. e di Finest S.p.A. e sarà finalizzato anche a favorire l'afflusso di capitali esteri in Italia a sostegno delle start-up e delle PMI innovative.

La disposizione non altera il profilo di rischio del fondo, in quanto lo stesso – a seguito della modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – può già investire in iniziative promosse da start-up innovative italiane. Per effetto della presente disposizione sarà possibile attuare una maggiore diversificazione delle modalità di intervento a supporto delle start-up e delle PMI innovative

Non si determina alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli impieghi sul fondo non possono eccedere le relative disponibilità, che debbono pertanto essere considerate come un tetto di spesa.

La lettera b prevede che le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni nel settore del venture capital siano effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cioè nell'ambito dei corrispettivi già riconosciuti alla stessa.

715- Il capitale della Banca è diviso in 300.000 quote. Attualmente il limite alla detenzione previsto anche dallo statuto è pari al 3%, cioè 9.000 quote. Se un partecipante detiene più del 3%, non ha diritto a percepire dividendi sulle quote eccedenti il limite. L'eccedenza non distribuita viene destinata a riserva. 13.0.64 rif

Negli anni scorsi la Banca d'Italia ha deliberato la distribuzione dei dividendi per 340 milioni di euro.

I partecipanti con quote eccedenti il 3% sono Banca Intesa e Unicredit.

Banca Intesa ha 50.077 quote, di cui 41.077 eccedenti il limite; Unicredit ha 25.019 quote, di cui 16.019 eccedenti il limite (dati tratti dal sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

L'innalzamento del limite di detenzione dal 3 al 5% comporterebbe che i due soggetti potrebbero percepire dividendi su altre 6.000 quote ognuno. L'ammontare complessivo di dividendi percepiti in più ammonterebbe, pertanto, a 13,6 milioni (4% di 340 milioni).

Questo maggior ammontare di dividendi sarebbe tassato in termini di IRES e IRAP a partire dal 2023, determinando un maggior gettito pari a 3,7 milioni di euro annui come IRES e 0,4 milioni di euro annui come IRAP.

Solo nel 2023, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 della proposta emendativa, verrebbe corrisposta per i dividendi percepiti nel 2022 anche un'addizionale pari al 27,5%, generando un maggior gettito pari 3,7 milioni di euro.

In termini di cassa gli effetti sono i seguenti:

	2022	2023	2024
<b>IRES</b>	0,0	+6,5	+3,7
<b>IRAP</b>	0,0	+0,7	+0,4
<b>Addizionale 27,5%</b>	0,0	+3,7	0,0



<b>TOTALE</b>	<b>0,0</b>	<b>+10,9</b>	<b>+4,1</b>
---------------	------------	--------------	-------------

*Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione sono destinate al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 194.*

718

15.0.56  
testo 2  
rif

*La normativa proposta interviene nell'ambito del regime agevolativo delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate introducendo alcune modifiche di seguito indicate. Al comma 1 lettera a) prevede l'ingresso nel regime anche alle società di capitali controllate da SIIQ e SIINQ. Al fine di valutare gli effetti della modifica proposta è stata analizzata la struttura societaria rilevata dalla banca dati Orbis di Bureau van Dijk, individuando le società di capitale che potrebbero accedere al regime agevolativo in quanto controllate da SIIQ e/o SIINQ. Per tali società sono state analizzate le imposte IRES e IRAP dovute per il 2019 per un totale di circa 0,71 milioni di euro. Considerando che dall'analisi dei dati dichiarativi 2019 l'imponibile del regime agevolato è esiguo, l'accesso delle società di capitali di cui sopra può produrre una perdita sul gettito pari alle imposte attualmente pagate.*

*Complessivamente la proposta normativa produce una perdita di gettito annuo pari a circa 0,71 milioni di euro (0,35 ai fini IRES e circa 0,36 ai fini IRAP). Di seguito si riportano gli effetti finanziari, con un acconto IRES del 75% ed IRAP dell'85%:*

	2023	2024	2025
IRES	-0,62	-0,35	-0,35
IRAP	-0,66	-0,36	-0,36
<b>Totale</b>	<b>-1,28</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,71</b>

*in milioni di euro*

719

*La disposizione incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2022, n. 83 di 2 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*

25.0.5  
T2 rif

720

*La disposizione definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; se funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.*

30.0.24  
rif

721

*La disposizione stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione Governo e regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base di una serie di criteri per: circoscriverne l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; riconoscere una congrua indennità di partecipazione, fissare una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, limitarne l'attivazione in relazione alle dimensioni d'impresa; definire i livelli essenziali di formazione prevedendo una certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante alla conclusione del tirocinio; vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; prevedere azioni e interventi di contrasto all'uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.*

30.0.24  
rif

722

*La disposizione prevede l'erogazione di sanzioni amministrative nei confronti del soggetto ospitante in caso di mancata corresponsione al tirocinante della prevista indennità di partecipazione*

30.0.24  
rif

723

*La disposizione precisa che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere*

30.0.24





- utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, e prevede un sistema di ammende nei casi in cui il tirocinio viene svolto in modo fraudolento rif
- 724- Ribadiscono rispettivamente che i tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria e che e 30.0.24  
725 che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rif  
rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
- 726 Abroga i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituiti dalla 30.0.24  
presente proposta. rif  
Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
- 727 La disposizione prevede che a decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del 32.0.16  
settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma di rif  
cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede un limite alle spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Fino al 31 maggio 2021, l'esclusione dall'applicazione del tetto di spesa di cui al citato comma 591 alle spese ICT di natura corrente dell'INPS era determinata per effetto dell'interpretazione in chiave sistematica dell'allora vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 1, comma 612, della legge n. 160/2019, abrogato dall'art. 53, comma 6, lett. b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Pertanto, l'intervento normativo si pone in linea con il precedente orientamento interpretativo che non includeva le spese correnti del settore informatico dell'INPS nell'ambito del limite di spesa di cui al citato comma 591 dell'art. 1 della legge n. 160/2009, il cui effetto era già scontato nei tendenziali di spesa. Alla luce di quanto precede, considerato che l'abrogazione all'art. 1, comma 612, della legge n. 160/2019 non ha scontato risparmi di spesa dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 728- La disposizione di cui al comma 729 prevede che, anche in considerazione delle esigenze 32.0.16  
729 connesse all'emergenza Covid-19, in sede di prima attuazione e per i fini già citati, ivi rif  
compresa la tutela occupazionale del personale della società appaltatrice, Inps Servizi S.p.A. possa assumere in via prioritaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1° giugno 2021 all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere. Al fine del rispetto dei predetti principi di trasparenza, la norma prevede che la società stabilisca preventivamente il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico e la tempistica di assunzione del predetto personale. I lavoratori potranno essere assunti a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, risulti che essi rispondono alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015. Si specifica, infine, che l'applicazione della predetta disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo meramente un criterio preferenziale rispetto alle assunzioni già previste a normativa vigente.
- 730 La norma prevede l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di imposta di 39.0.13  
registro per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia rif  
economica popolare.  
Alla disposizione non si ascrivono effetti, dato il suo tenore interpretativo.
- 731 La disposizione interviene all'articolo 10-bis prevedendo anche per il 2022 l'esenzione 39.0.22  
dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, rif



n. 642, per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Dal "Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro" si evince che il numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a circa 355.000. Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno.

La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro nel 2022.

732 La disposizione, al fine di incoraggiare i giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, incrementa di 0,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 41.0.3 rif

733 Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari per la finanza pubblica. 41.0.3 rif

734- La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 43.0.6

735 Infatti, il comma 734 si limita ad inserire un riferimento esplicito al livello essenziale dei servizi sociali (già definito dall'articolo 1, comma 797, della legge n. 178/2020) nell'articolo 1, comma 449, della legge 232 del 2016, che definisce gli ambiti di utilizzo del Fondo di solidarietà comunale, inserimento peraltro consequenziale all'emanazione del DPCM 1/7/2021.

Il comma 735, invece, nel permettere di raggiungere l'obiettivo di servizio (funzionale al successivo raggiungimento del livello essenziale) di un assistente sociale ogni 6500 abitanti mediante assunzioni in deroga a valere sulla componente del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 792 dell'art. 1 della L. 178/2020, permette tali assunzioni a valere sulle risorse già stanziata ai sensi dello stesso comma 792, senza introdurre oneri aggiuntivi.

Sulla base di rilevazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui quasi 600 ambiti territoriali sociali, al fine di raggiungere l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti si rende necessaria l'assunzione di circa 2.100 assistenti sociali.

**Tabella 1.5 - Assistenti sociali assunti a tempo indeterminato presso i servizi sociali territoriali. Dati e previsioni 2020 e previsioni 2021 comunicate dagli ambiti**

ambiti in % del totale regionale nel 2020			assistenti soc 2020		assistenti soc 2021		ambiti in % del totale regionale nel 2021		
oltre 1.6500	oltre 1.5000	oltre 1.4000					oltre 1.6500	oltre 1.5000	oltre 1.4000
0%	0%	0%	48,3	ABRUZZO	93,6	21%	6%	0%	
0%	0%	0%	11,9	BASILICATA	37,49	22%	0%	0%	
1%	1%	1%	51,0	CALABRIA	195,13	28%	12%	9%	
1%	0%	0%	35,2	CAMPANIA	632,25	35%	15%	2%	
87%	61%	37%	1118,0	EMILIA ROMAGNA	1186,93	91%	87%	47%	
100%	100%	89%	355,2	FRIULI VENEZIA GIULIA	429,12	100%	100%	100%	
1%	0%	0%	455,8	LAZIO	533,08	14%	5%	0%	
44%	22%	17%	357,2	LIGURIA	394,83	78%	56%	17%	
57%	19%	7%	1034,8	LOMBARDIA	1062,05	80%	56%	15%	
22%	4%	4%	185,9	MARCHE	228,54	35%	13%	4%	
0%	0%	0%	5,0	PIEMONTE	25	43%	25%	0%	
50%	19%	6%	761,7	PUGLIA	882,49	84%	24%	13%	
4%	2%	0%	343,0	SARDEGNA	543,69	69%	20%	4%	
88%	68%	41%	385,2	SARDEGNA	445,44	56%	84%	57%	
11%	0%	0%	511,4	SCALIA	623,9	33%	13%	3%	
50%	15%	6%	546,1	TOSCANA	719,49	88%	59%	15%	
25%	0%	0%	100,9	UMBRIA	131,31	67%	17%	0%	
100%	100%	100%	38,7	VAL D'AOSTA	38,68	100%	100%	100%	
57%	19%	10%	854,2	VENETO	932,26	62%	38%	10%	
14%	17%	16%	8170,0	TOTALE	9835,18	57%	36%	35%	

Nota: vengono considerati i soli assistenti sociali assunti dai 511 ambiti sociali su 573 che hanno completato il 2020. I dati si riferiscono ai soli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato nei comuni, dagli ambiti di società in house costituite per lo svolgimento di tali servizi. Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tenuto conto dalla frammentazione dei sistemi informativi esistenti, tale stima potrebbe non includere parte delle assunzioni già effettuate dagli ambiti territoriali ad oggi. Si stima pertanto che l'effettivo fabbisogno di assistenti sociali si attesti intorno alle 1.600 unità. Tenuto conto che il costo standard per unità è pari a circa 40mila euro, la spesa complessiva per l'assunzione di tali unità sarebbe di circa 64 milioni di euro nel 2026.

I fondi stanziati dalla legge di bilancio 2021, che ha previsto un consistente incremento del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi sociali, sono indicati nel loro ammontare annuale nella tabella che segue:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



215.9	254.9	299.	345.9	390.9	442.9	501.9	559.9	618.9	650.9
23.00	23.00	923.0	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0

*Le assunzioni, se effettuare con gradualità lineare, sino al 2026 dovrebbero condurre ad un impegno annuo di 12,8 milioni di euro.*

2022	2023	2024	2025	2026
12.800.000	25.600.000	38.400.000	51.800.000	64.000.000

*La norma non comporta, dunque, nessun onere aggiuntivo per l'erario ed è pienamente compatibile con la destinazione complessiva del Fondo, che in quanto diretto allo sviluppo dei servizi sociali, implica necessariamente una componente legata al costo delle risorse professionali.*

- 736 *La disposizione, al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, concede un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS.* 48.0.7 rif
- 737 *La disposizione istituisce un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. La misura comporta un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 1,5 milioni di euro per il 2022.* 50.0.33 rif
- 738 *La disposizione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, concede un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.* 50.0.46 rif
- 739 *La disposizione, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e per contrastare le discriminazioni verso persone con disabilità, concede un contributo di euro 500.000 per l'anno 2022 all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionale ANFASS ONLUS.* 50.0.48 T2 rif
- 740 *Viene destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport. La disposizione comporta una maggiore spesa di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.* 50.0.57 rif
- 741- *Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il* 51.9 rif  
742 *successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con dotazione di euro 600.000 euro per l'anno 2022 finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internalizzazione del progetto Giro d'Italia Giovani Under 23.*
- Si rinvia a successivo decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto col MEF, l'assegnazione delle risorse alla Federazione Ciclistica Italiana.*
- 743 *Per l'anno 2022 viene ridotta al 37,5 per cento, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui al successivo comma 49 della suddetta legge è incrementato di 3 milioni di euro. Si rinvia a successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali il riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.* 51.0.71 rif
- 744 *La disposizione autorizza la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione dell'ampliamento della struttura di accoglienza dell'Associazione "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa* 51.0.94 rif



*Giovanni XXIII di Bergamo.*

- 745 *Il fondo di rotazione ex lege 183/87 ha le disponibilità sufficienti a garantire il pagamento degli oneri recati dalla norma, pari ad euro 18.148.556.* 51.0.10  
1 rif
- 746 *L'articolo 1, comma 270, della legge 170 del 30 dicembre 2020 ha introdotto una nuova finalità tra quelle cui è rivolto l'impiego del Fondo crescita sostenibile, inserendo, all'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 la lettera c-ter, che prevede "interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali".*  
*Lo stesso comma 270 della legge di bilancio 2021 ha introdotto, inoltre, un comma 3-quater all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede l'affidamento della gestione di tali interventi a tutte le tipologie di investitori istituzionali dedicati alle cooperative, previsti all'art. 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ivi inclusi i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti dalle medesime società cooperative.*  
*Per evitare, in primo luogo, una dispersione di risorse, e, in secondo luogo, difficoltà legate al convenzionamento con una numerosa serie di soggetti, si rende necessario modificare tale disposizione per prevedere l'attuazione dell'intervento attraverso le società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico.*  
*La modifica proposta risulta consonante con quanto disposto dai commi 259 e 260 della stessa legge n. 178 del 2020, che hanno affidato alle predette società finanziarie le attività di assistenza destinate a promuovere la costituzione di cooperative tra lavoratori proveniente da aziende in crisi o di aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi (c.d. workers buy out).*  
*La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 747 *La disposizione attribuisce un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Pertanto comporta una maggiore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022* Ospedal  
e  
pediatric  
o  
Bambin  
o Gesù  
88.4 rif
- 748 *La disposizione in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con una dotazione di 500.000 euro annui, al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, prevedendo altresì un decreto del Ministero della salute volto a disciplinare le modalità di attuazione del presente comma.* 88.0.8  
T2 rif
- 749 *LAD Project è il metodo ideato per accompagnare e sostenere i bambini affetti da malattia oncologica e le loro famiglie durante il lungo e pesante percorso di diagnosi, cura e riabilitazione. È il frutto di un lavoro multidisciplinare che scaturisce dalla consapevolezza che le cure cliniche, fondamentali per salvare una vita, debbano essere coadiuvate dalla presa in cura della persona, mettendo al centro il bambino anziché la malattia contro la quale egli combatte.*  
*Il metodo, già sperimentato nel territorio di Catania e cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contempla un ambito di accoglienza extraospedaliero, collegato funzionalmente al centro ospedaliero di cura ed è teso a implementare la continuità assistenziale ospedale-territorio, attraverso modalità organizzative e assistenziali innovative, a raggiungere obiettivi di qualità della vita più vicini ai bisogni reali dei piccoli malati oncologici, facendo leva sul ruolo sussidiario che l'ente del terzo settore può giocare riguardo agli specifici ambiti assistenziali e di vita.* 92.42 rif



*Le attività vengono svolte, in sinergia con la coesistente struttura ospedaliera, in una casa/laboratorio esterna alle mura ospedaliere, che costituisce una propaggine del reparto, un importante luogo di transizione, indispensabile per accompagnare i piccoli pazienti attraverso una riabilitazione psico-affettiva e fisica, per facilitare il loro reinserimento nella società.*

*La disposizione intende sostenere la fase di start up dell'intervento, volto alla realizzazione della struttura recettiva (la casa/ laboratorio): il soggetto attuatore dell'intervento viene individuato nel Comune di Pavia, che opererà in sinergia con la coesistente struttura ospedaliera, che dispone del reparto di oncologia pediatrica (Policlinico San Matteo) e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.*

*Si prevede che la realizzazione dell'intervento avvenga su di un'area avente una superficie di 17.500 mq, su cui erigere un edificio destinato ad ospitare la casa/laboratorio, in classe energetica A4 e con un volume di 2.000 mq. Sulla base della pregressa esperienza sviluppata nel territorio di Catania, sono prevedibili i seguenti costi:*

- Opere infrastrutturali € 250.000
  - Fabbricato € 2.500 x mq 2000= € 5.000.000
  - Parco mq.15.500 x € 100 = € 1.550.000
  - Parcelle professionali (bando concorso, progettazione esecutiva, D.L., Coordinamento Sicurezza, Geologi, Collaudo statico e Collaudo tecnico amministrativo) € 1.200.000
  - Iva 10% su € 8.000.000 = 800.000
- Totale Previsto € 8.800.000*

*L'onere quantificato a carico del bilancio dello Stato è pari a 1 milione di euro, prevedendosi l'attivazione di ulteriori fonti di finanziamento da parte di soggetti privati e altri soggetti pubblici. Le risorse medesime sono collocate nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", capitolo 3526.*

- |             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| 750         | La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla.   | 93.0.6<br>rif       |
| 751         | La disposizione è neutra dal punto di vista finanziario poiché prevede l'assegnazione a Biogem di un contributo ordinario di 1,5 milioni di euro, in luogo del meccanismo attuale di finanziamento che prevede già un pari finanziamento, per quanto attraverso un trasferimento proveniente dal CNR. La Società consortile BIOGEM da più di 10 anni percepiva un finanziamento annuale a carico del Fondo Ordinario Enti nel settore dei progetti a valenza internazionale di euro 1,5 milioni. Solo da qualche anno le risorse arrivano per il tramite del CNR, mentre in precedenza la predetta società era inserita nel settore gestito dall'Anton Dohrn, altro ente di ricerca vigilato dal MUR.<br>Il presente comma risulta, pertanto, coperto dalla corrispondente riduzione del FOE, per la parte di pertinenza del CNR. | 99.3 rif            |
| 752-<br>753 | incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si rinvia ad un successivo decreto i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   | 101.17<br>T2 rif    |
| 754         | Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, ai sensi del quale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.) compie una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare, è abrogato.  | 102.0.1<br>4 T2 rif |



- 755- L'istituzione di un fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario è 102.0.3  
756 determinato dalla necessità di garantire un finanziamento ad un'area che non è mai stata 7 t2 adeguatamente coperta da investimenti puntuali e disseminati negli ultimi anni in cui peraltro, grazie all'informatizzazione e all'uso di piattaforme informatiche, i dati possono essere condivisi oltre che scambiati e facilmente aggiornati, nel ciclo di preparazione e contrasto epidemico/pandemico in ambito socio-sanitario oltre che scolastico.
- La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro l'anno 2022. *I criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale sono stabiliti con successivo decreto del Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 757 La disposizione disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, 102.0.5 del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere 6 t2 la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali e la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
- Si dispone altresì che con decreto del Ministro della salute siano stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, prevedendo, in particolare, una parziale finalizzazione di dette risorse che dovranno essere destinate per la ricerca scientifica, in una percentuale non inferiore al 50 per cento del totale del Fondo medesimo.
- 758 Viene rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per 2022, l'autorizzazione di spesa di cui 104.27 all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto la disposizione comporta T3 una maggiore spesa di 1.200.000 euro per 2022.
- 759 È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, in favore dell'Associazione dell'Identità 104.27 Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e T3 raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località.
- 760 La disposizione comporta maggiori oneri per 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. 104.31
- 761- È autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 104.34
- 762 favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di T2 progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.
- 763 La norma dispone la modifica delle agevolazioni volte al rientro dei ricercatori e docenti (art. 104.0.4 44 del DL n. 78 del 2010). rif
- In particolare, i docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del DL n. 78 del 2010 possono optare per l'estensione della durata della riduzione del reddito imponibile (esclusione del 90% degli emolumenti percepiti):*
- a otto anni complessivi, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minore o a carico e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia;
  - a undici anni complessivi nel caso di docenti e ricercatori con due figli minorenni o a carico;
  - a tredici anni complessivi, nel caso di docenti e ricercatori con tre figli minorenni o a carico.



*L'opzione è subordinata al previo versamento di:*

*a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;*

*b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.*

*Ai fini della stima sono stati considerati i soggetti che godono dell'agevolazione a partire dagli anni 2017, 2018 e 2019 per cui il termine della fruizione è prevista rispettivamente negli anni 2020, 2021, 2022. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020, si stima che i soggetti potenzialmente interessati annualmente dalla modifica normativa, in possesso delle condizioni previste relativamente agli immobili ed ai figli a carico, siano pari a 430, con un reddito esente medio di circa 93 mila euro.*

*Si assume inoltre che il 50% dei soggetti trovi conveniente effettuare l'opzione. Applicando tale percentuale ai suddetti soggetti e ipotizzando che gli iscritti all'AIRE siano pari al 50%, si stima un numero di soggetti interessati annualmente dalla misura di circa 107 unità.*

*Considerando le estensioni dell'agevolazione in base alle platee di lavoratori distinti per anno di rientro in Italia, applicando agli ammontari di reddito esente stimati un'aliquota marginale media del 40 per cento, tenendo conto del versamento una tantum, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2021, con effetti di tale anno nel 2022, si stima il seguente andamento di gettito in termini finanziari:*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Una Tantum (10% e 5%)</i>	2,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>IRPEF</i>	-10,7	-11,3	-11,9	-9,9	-7,5	-5,1	-3,6	-2,2	-0,6	-0,2	0,0
<i>Addizionale regionale</i>	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<i>Addizionale comunale</i>	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<i>Totale</i>	-8,8	-10,7	-12,6	-10,6	-8,0	-5,5	-3,9	-2,4	-0,7	-0,2	0,0

*Milioni di euro*



- 764 *Viene eliminata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che recita "con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni", estendendo anche a questa tipologia l'esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. Essendo di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.* 106.5  
ulterior  
e  
riformul  
azione
- 765 *È autorizzata la spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massima, per corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente. Viene rinviato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia ed delle finanze la disciplina dei criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.* 107.15  
rif
- 766- *Comma 766: La norma mira ad ottenere l'equiparazione della Scuola per l'Europa di Parma* 108.19  
769 *alle Scuole Europee di tipo I, di cui adotta il modello didattico ed amministrativo, riducendo in tal modo le spese di gestione.* T2 rif  
*La previsione costituisce un risparmio per l'erario infatti, attualmente, la scuola ha ricorsi pendenti con il personale docente ed amministrativo per circa 4.800.000 euro lordo dipendente (che ammonta a circa 11 milioni di euro lordo stato) prevalentemente a seguito della riduzione stipendiale attuata dal Consiglio di Amministrazione nel 2013, in conformità a quanto avvenuto nelle Scuole europee. I docenti ricorrenti, viceversa, contestano l'applicazione della riduzione stipendiale conseguente all'applicazione della normativa europea (comunque di maggiore favore rispetto alla retribuzione dei docenti italiani). L'emendamento consentirebbe, quindi, di alleggerire la scuola da tale contenzioso, che ne paralizza l'attività.*  
*Inoltre, il limite alla permanenza del personale distaccato presso la Scuola per l'Europa di Parma – in analogia a quanto avviene per il personale scolastico distaccato presso le Scuole europee di tipo I – non comporta alcun aggravio di spesa ma, al contrario, consentirebbe ad un numero maggiore di personale scolastico di sperimentare il modello didattico ed innovativo proprio delle scuole europee e di diffondere tale modello nelle istituzioni italiane, impedendo, altresì, l'insorgere di ulteriore contenzioso sulla permanenza sine die presso la scuola. La norma pertanto non determina maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.*  
*Comma 767: riveste carattere ordinamentale essendo finalizzato ad autorizzare i comuni in procedura di riequilibrio, che avrebbero dovuto deliberare il piano di riequilibrio finanziario nel secondo semestre 2021, a completare tale adempimento entro il 31 gennaio 2022.*  
*comma 769: la disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*
- 770 *La disposizione intende garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole mediante l'istituzione di uno stanziamento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 in un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.* 112.0.1  
8 T2  
*Le risorse, in deroga alla disciplina di generale di riparto del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la contrattazione nazionale integrativa, sono suddivise con decreto del Ministero dell'istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti nei plessi presenti nelle piccole isole e costituiscono un'indennità di sede disagiata. Lo stesso decreto individua i criteri per l'attribuzione dell'indennità a ciascun docente a tempo indeterminato o determinato, in proporzione alla durata della nomina, e alla effettiva permanenza nella piccola isola di assegnazione.*  
*Per quanto concerne l'ambito di applicazione della suddetta disposizione, si fa presente che "piccole isole" si intendono le isole con un'area non superiore a 250 km<sup>2</sup>. Sulla base dei dati*





presenti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione, nelle 33 piccole isole, il numero complessivo dei beneficiari è di circa 3.240, così suddiviso: docenti di ruolo (tot. 2.103); docenti T.D. (supplenze fino al termine delle attività scolastiche e quelle annuali tot. 1.030), IRC di ruolo (tot. 41), IRC a tempo determinato, annuali e fino al termine attività (tot. 66). In via presuntiva, fermo restando i criteri che verranno determinati nell'emanando decreto, si può prevedere che l'importo medio annuo pro-capite a favore del singolo docente sia di circa euro 926 lordo Stato.

- 771- incrementa di 600.000 euro per l'anno 2022 gli stanziamenti per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (capitolo 3153, stato di previsione del MAECI). La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma. 112.0.2  
9 rif
- 772 incrementa di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni per il personale locale a contratto di cui all'articolo 152 del DPR n. 18/1967. Tale incremento è aggiuntivo rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge di bilancio 2018. La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma.
- 773 dispone un finanziamento aggiuntivo di 600.000 euro per l'anno 2022 per le esigenze della rete consolare onoraria di cui all'articolo 47 del DPR n. 18/1967. Negli ultimi anni la dotazione sul capitolo 1284 dello stato di previsione del MAECI si è attestata su un importo di circa 200.000 euro ma questo importo è totalmente inadeguato a far fronte alle esigenze di una estesa rete onoraria che negli ultimi tempi ha mostrato un notevole dinamismo ed è stata sempre più coinvolta nella tutela ed assistenza dei connazionali all'estero. L'amministrazione è pertanto costretta ogni anno ad una complessa opera di reperimento fondi per integrare la dotazione iniziale del capitolo e portarla a una cifra considerata congrua di 1 milione di euro. Tutto ciò comporta però notevoli ritardi nell'erogazione dei contributi, che sempre più spesso arrivano ai funzionari onorari solo a termine dell'esercizio finanziario, quando hanno già dovuto anticipare tutti gli oneri del funzionamento degli uffici onorari, Di seguito una tabella che illustra, dal 2016 in poi qual è stata la dotazione iniziale del capitolo 1284 e qual è stata la somma effettivamente disponibile grazie alle integrazioni:

Anno	Dotazione iniziale	Prima integrazione	Seconda integrazione	Terza integrazione	Dotazione finale
2016	€ 201.858	€ 300.000	€ 300.000	€ 150.000	€ 951.858
2017	€ 197.449	€ 150.000	€ 620.000		€ 959.324
2018	€ 194.353	€ 400.000	€ 200.000		€ 794.353
2019	€ 197.495	€ 500.000	€ 250.000		€ 947.495
2020	€ 197.495	€ 200.000	€ 450.000	€ 157.294	€ 1.004.789

La tabella che precede dimostra che l'integrazione proposta nell'emendamento provvede a supplire ad una carenza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente rispetto alle esigenze effettive per la specifica finalità del sostegno e del mantenimento della rete consolare onoraria all'estero. La disposizione è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma.



- 774- *Le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca il* 112.0.2  
775 *Fondo per la cultura della legalità per le Università, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno* 7 rif  
2022. *Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2022.*
- 776 *I criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per*  
778 *l'organizzazione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da*  
*adoptare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine viene*  
*autorizzato il Ministero dell'università e della ricerca ad emanare un Bando per ripartire le risorse,*  
*nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle Università statali che*  
*presentino uno o più progetti di cui ai commi precedenti. Le disposizioni di natura ordinamentale*  
*non comportano oneri per la finanza pubblica.*
- 779 *È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città* 113.39  
*di Bergamo e Brescia per il finanziamento dei progetti presentati dalle stesse, designate capitali* rif  
*italiane della cultura per il 2023.*
- 780 *È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il "Fondo per la tutela e la* 113.41  
*valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia", con una dotazione pari a euro 400.000 per* rif  
*l'anno 2022 per assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative*  
*peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la*  
*riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori,*  
*i criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del*  
*Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*
- 781 *Si incrementa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, l'autorizzazione di spesa di* 113.42  
*cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con* rif  
*modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, da destinare all'erogazione, in parti eguali, di* 113.43  
*contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e* rif  
*della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo*  
*di cui al primo periodo, si provvede con decreto del Ministro della cultura da emanare entro sessanta*  
*giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, la disposizione comporta una*  
*maggior spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*
- 782 *La disposizione in esame prevede l'assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 (che va ad* 113.63  
aggiungersi al milione di euro già stanziato) per la fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e rif  
l'assegnazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali  
e della Fondazione per la cultura Torino per la realizzazione del Festival internazionale della musica  
(MITO). La disposizione comporta una maggiore spesa per 2 milione di euro per l'anno 2022.
- 783 *La disposizione attribuisce un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 al fine di*  
*valorizzare le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia Italiana, in particolare per*  
*l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua Italiana,*  
*anche attraverso la fruizione digitale dell'opera. La disposizione comporta una maggiore spesa per 1*  
*milione di euro per l'anno 2022*
- 784 *Viene Autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della* 113.0.3  
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). 0 T3 rif
- 785 *Viene Autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la celebrazione*  
*della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di*  
*promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito*  
*nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone*  
*la documentazione relativa*
- 786 *È autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la*  
*celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua*  
*nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale*
- 787 *È autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la*  
*celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua*  
*nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale*



- 788- *Si riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria" Le*  
789 *disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica. Lo svolgimento delle attività*  
791 *previste non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il*  
*supporto tecnico e organizzativo è svolto dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei*  
*ministri nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione*  
*vigente*
- 792 *La disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per l'anno 2023*  
*per il finanziamento degli interventi di promozione dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo*  
*Puccini.*
- 793- *Istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, che istituisce un Comitato tecnico* 113.0.3  
796 *scientifico. Le spese di funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al comma 792 al* 1 T3 rif  
*Comitato promotore sono attribuite le risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per*  
*l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche*  
*ed educative Prevede che ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico non*  
*siano riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque*  
*denominati.. Prevede che le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini siano*  
*poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.*
- 797- *La disposizione prevede che il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,* 116.0.1  
798 *sia incrementato di 1 milione di euro per il 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione* 3 rif  
*svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la*  
*conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei*  
*territori. Pertanto la disposizione comporta una maggiore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.*
- 799 *La disposizione prevede che, anche per l'anno 2022, così come previsto per gli anni 2020 e* 118.2 rif  
*2021, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile*  
*1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga sulla base della media delle*  
*percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di*  
*ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e*  
*del turismo 3 febbraio 2014. Il medesimo comma prevede altresì che, entro il 30 giugno 2022,*  
*le fondazioni lirico sinfoniche rendicontano l'attività svolta nel 2021, dando conto in*  
*particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di*  
*tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.*  
*La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi oneri a carico della*  
*finanza pubblica.*
- 800 *La disposizione dettando disposizioni in ordine al compenso del commissario straordinario del*  
*Governo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, prevedendo che il*  
*compenso in questione, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge*  
*6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anziché*  
*gravare sul bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 della*  
*legge n.178 del 2020, venga posto a valere sulle risorse del fondo unico per lo spettacolo.*  
*L'onere massimo derivante dalla previsione in esame, ai sensi del citato articolo 15, comma 3*  
*del decreto-legge n.98 del 2011, è pari a 100.000 euro annui.*  
*A detto onere si fa fronte a valere sul Fondo unico per lo spettacolo che risulta capiente.*  
*La previsione si rende necessaria in quanto alla procedura di risanamento sopra indicata ha*  
*aderito la sola Fondazione Teatro Regio di Torino, il cui piano di risanamento non è ancora*  
*stato approvato dalle Amministrazioni vigilanti e ciò rende impossibile corrispondere al*  
*Commissario il dovuto compenso per l'attività svolta.*
- 801 *La disposizione prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della possibilità, per ciascuna*  
*fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale*  
*artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate in misura non*



superiore al 50 per cento dei posti disponibili al personale che alla data di pubblicazione dei relativi bandi presta servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

La disposizione non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 22, commi 2-sexies e 2-nonies del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

- 802 La disposizione assegna un contributo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff-Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale, I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei". Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 118.0.6 «Art. 118-bis. (Associazioni musicali)
- 803 La disposizione autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'attuazione della legge n. 72/2001 recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia"; la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 73/2001 recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia"; la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per gli interventi per attività culturali e iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nell'ex Jugoslavia, previste dalla legge di ratifica del trattato di Osimo (legge n. 960/1982). I rifinanziamenti sono espressamente indicati come tetti di spesa e non sono pertanto suscettibili di generare per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente determinati dalla norma autorizzativa. La disposizione comporta maggiori oneri pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 124.0.6 rif
- 804-806 Comma 804: prevede l'avvio delle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto "Il Perugino" nella ricorrenza del quinto centenario della sua morte, autorizzando la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022 Comma 805. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 Comma 806: prevede l'istituzione, ai fini delle celebrazioni di cui al comma 1, del Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci e ne definisce la composizione. Inoltre, si prevede che ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Per gli stessi è previsto solamente il rimborso, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, delle spese, previsto dalla normativa vigente in materia, sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato. 124.0.1 9 T2 rif
- 807 La lettera a) modifica gli articoli 12 e 13 della legge 125/2014 al fine di prevedere che il documento triennale sulla cooperazione allo sviluppo sia presentato e approvato a cadenza triennale e non annualmente e che la relazione annuale ex art. 12, attualmente prevista entro il 31 marzo e allegata al documento triennale, sia presentata entro il 31 ottobre. La disposizione ha finalità di ridurre gli oneri procedurali e snellire i procedimenti amministrativi connessi con l'attuazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo. Essa non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera b) prevede che gli incrementi dei fondi della cooperazione allo sviluppo previsti dal comma 1 dell'articolo 125 della legge di bilancio siano utilizzati prioritariamente per iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, ricorrendo prioritariamente alle organizzazioni della società civile. La disposizione non modifica l'importo dell'autorizzazione di spesa contenuta nel comma 1 dell'articolo 125 della legge di bilancio, ma si limita ad orientarne l'utilizzo, peraltro in maniera indicativa ("prioritariamente" si specifica nel testo normativo).



*La lettera c) prevede che i risparmi derivanti da processi di revisione della spesa del Ministero dell'interno connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 767 della legge n. 145/2018, siano destinati ad incrementare il finanziamento statale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, fatta salva la quota, che resta immutata, destinata al fondo di premialità delle politiche di rimpatrio di cui all'articolo 12, comma 2, del DL n. 53/2019. La disposizione modifica solamente la destinazione di risparmi che a legislazione vigente sono già destinati a capitoli di spesa. Essa non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

- 808 *La disposizione rfinanzia il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, di 1 milione di euro per l'anno 2022. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.*
- 809-  
811 *La disposizione estende, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2022 la concessione del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli a motore termico e per la relativa imposta di bollo. I contributi sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.*
- La disposizione è finalizzata ad includere tra gli interventi finanziabili con le risorse stanziata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 121/2021 – come noto funzionali e strettamente connessi alle risorse stanziata nel PNRR a favore di RFI per l'adeguamento dei sistemi ERTMS di terra - anche gli interventi sui veicoli già dotati del sottosistema ERTMS che necessitano di un aggiornamento ad una versione ERTMS più recente (c.d. upgrading).*
- Attualmente, difatti, la norma specifica che le risorse finanziarie sopra citate sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento dei soli sottosistemi di bordo di classe «B» (SCMT/SSC) al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (c.d. retrofitting). Limitare il finanziamento agli interventi di adeguamento del solo sottosistema di bordo di classe «B» comporterebbe, per i veicoli circolanti sulla rete ferroviaria che sono attrezzati con un sottosistema di bordo ERTMS non aggiornato, l'impossibilità di continuare ad operare servizi di trasporto a seguito dell'aggiornamento del sottosistema di terra sulla rete ferroviaria al ERTMS B3 R2 e della dismissione del sistema di classe «B» di terra.*
- Pertanto, risulta necessario specificare al comma 2 dell'articolo 3 del DL n. 121/2021 che le risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» (SCMT/SSC) o ERTMS «B2» o ERTMS «B3 MR1» al sistema ERTMS versione B3 R2, comprensivo di STM SCMT/SSC.*
- La norma specifica che i sottosistemi di bordo ERTMS comprendono anche il sistema SCMT/SSC (strategia di implementazione ERTMS dual on board), in quanto al momento risulta indispensabile per assicurare che i veicoli dotati con il sistema ERTMS possano continuare a circolare su tutta la rete ferroviaria, incluse le linee non ancora attrezzate con il sistema ERTMS di terra.*
- La precisazione fornita dalla proposta emendativa consente di riconoscere il finanziamento a tutte le imprese ferroviarie (passeggeri AV e convenzionale e merci) dotate di materiale rotabile già provvisto del sistema di bordo ERTMS, ma necessitante di aggiornamento.*
- Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che, ai fini della determinazione dello stanziamento del fondo istituito dall'articolo 3, comma 1, del decreto – legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, è stato considerato l'intero parco rotabile dei possibili beneficiari (5000 unità per un importo di 60 mila euro ciascuno), ivi compresi quelli già dotati del sistema di bordo ERTMS, ma necessitanti di aggiornamento.*

- 812 *E' riconosciuto nel limite complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 un credito di imposta per le spese documentate relativa all'installazione di sistemi di accumulo integrati in*



*impianti di produzione elettrica. La disposizione comporta un onere di 3 milioni di euro per l'anno 2022.*

- 813- *La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una*  
814 *dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici*  
*calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della*  
*Provincia di Mantova. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 1 milione di euro per*  
*l'anno 2022. Al fine di rispettare il limite di spesa con decreto del Ministero dell'Interno di concerto*  
*con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della*  
*disposizione.*
- 815 *La disposizione incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2022 il Fondo salva-opere di cui all'articolo*  
*47, comma 1 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28*  
*giugno 2019, n.58. come incrementato dall'articolo 201 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,*  
*dalla legge n. 178/2020 e, da ultimo, dall'art. 30-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.*  
*Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.*
- 816 *Alla luce della criticità che il servizio di TPL della Città di Venezia rischia di subire per il crollo delle*  
*entrate derivante dalla vendita dei titoli di viaggio per il probabile decremento dei flussi turistici che*  
*si presume permarrà anche nel 2022, si ritiene necessario inserire una norma speciale per la Città di*  
*Venezia che preveda il riconoscimento di un importo di almeno 15 milioni di euro all'anno nel 2022,*  
*19 milioni nell'anno 2023 e 6 milioni nel 2024, al fine di garantire la continuità territoriale con le*  
*isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare*  
*conformazione geomorfologica della Città antica. Infatti, per la Città di Venezia e per le Isole della*  
*Laguna non esiste, infatti, una forma alternativa di trasporto né privato né individuale e la presenza*  
*di barriere architettoniche derivanti dall'esistenza di oltre 400 ponti pedonali, a cui si deve aggiungere*  
*l'elevata dimensione del territorio della Città Antica e la specificità della sua conformazione*  
*geomorfologia, rende il servizio di trasporto pubblico acqueo l'unica modalità per consentire il diritto*  
*alla mobilità delle persone, residenti o meno. Si tratta di una esigenza che la prospettiva di ripresa*  
*economica potrebbe far cessare dal 2025 e per questo il finanziamento è temporalmente limitato agli*  
*2022, 2023 e 2024.*  
*La disposizione autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno*  
*2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024.*
- 817- *La disposizione riconosce un contributo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e*  
818 *2024. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli*  
*anni 2022, 2023 e 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui*  
*all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.*
- 819 *La disposizione inserisce nel Codice Civile un nuovo articolo 1677-bis. La previsione ha carattere*  
*ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 820 *La norma prevede che le risorse di cui all'art. 1, co 58, della l n. 549/1995, finalizzate a far fronte agli*  
*oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, siano incrementate di*  
*700.000 euro per l'anno 2022. Nel dettaglio, la disposizione prevede l'incremento delle risorse*  
*utilizzate per la corresponsione del tasso di interesse a favore di Cassa depositi e prestiti (CDP) per i*  
*finanziamenti da questa concessi attraverso il Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso la*  
*medesima Cassa e destinato ad anticipare le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di*  
*impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa*  
*vigente. Al predetto fondo, la cui dotazione è annualmente stabilita da CDP, che provvede anche alla*  
*sua alimentazione in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in*  
*anticipazione, possono accedere Comuni, Città metropolitane e Province, Regioni e Province*  
*Autonome..*
- 821 *La disposizione, di natura procedurale, introduce semplificazioni dei procedimenti per la produzione*  
*di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini-*  
*idroelettrici*
- 822 *La disposizione prevede un'ulteriore spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e*  
*2023 per assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di*  
*adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai*  
*sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,*  
*con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.*



*I commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 16 del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, introducono disposizioni finalizzate ad assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.*

*Come evidenziato nella relazione tecnica dei citati commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge n. 121 del 2021, l'importo complessivo dell'attività di progettazione e di realizzazione dell'intervento ammonta a circa 60,75 milioni di euro, di cui circa 38 milioni di euro per lavori (37,1 milioni di euro per spese di costruzione dell'impianto e circa 900 mila di euro per oneri di sicurezza), a cui vanno sommate i costi relativi all'attività di rigenerazione delle aree dismesse e le somme a disposizione.*

*Con specifico riguardo ai costi da sostenere per la costruzione della pista, sono state considerate le demolizioni dell'attuale impianto con il conferimento dei rifiuti speciali alle discariche, la realizzazione del nuovo percorso con annessi cunicoli per servizi e le varie tipologie di protezioni per il pubblico e l'operatività della pista.*

*Di seguito, la descrizione della tipologia di interventi necessari per la costruzione della pista.*

Descrizione lavorazioni	Importo stimato	Totali
<b>RICOSTRUZIONE PISTA</b>		
Allestimento e mobilitazione cantiere, demolizioni e movimenti terra	3.389.000,00 €	
Opere in calcestruzzo armato	17.642.000,00 €	
Opere di protezione pista e pubblico	1.185.000,00 €	
Impianti elettrici e speciali	1.593.000,00 €	
Impianto di refrigerazione e idrico	5.655.000,00 €	
Rinverdimenti e piantumazioni	345.000,00 €	29.809.000,00 €
<b>INFRASTRUTTURE</b>		
Allestimento e mobilitazione cantiere, movimenti terra ed opere stradali	1.747.000,00 €	
Allestimenti per il pubblico	306.000,00 €	
Impianti elettrici e speciali	947.000,00 €	
Smaltimento acque, rinverdimenti e piantumazioni	60.000,00 €	3.060.000,00 €
<b>FABBRICATI DI SERVIZIO</b>		
Edifici di partenza ed arrivo	2.152.000,00 €	
Restauro Cabina "S"	1.164.000,00 €	
Locale Tecnico e cabina di trasformazione	934.000,00 €	4.250.000,00 €
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (esclusa I.V.A.)</b>		<b>37.119.000,00 €</b>

*Con specifico riguardo alle somme a disposizione della stazione appaltante, esse sono state quantificate in circa 22,7 milioni di euro.*

*Di seguito, si riporta il dettaglio del quadro economico complessivo dell'intervento.*



QUADRO ECONOMICO OPZIONE "1"			
<b>A) LAVORI</b>			
A.1.1 - Lavori a corpo	€	32.363.000,00	
A.1.2 - Lavori a misura	€	4.756.000,00	
A.1.3 - Lavori in economia	€	0,00	
<b>A.1 - Sommano lavori soggetti a ribasso d'asta</b>			€ 37.119.000,00
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 928.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 38.047.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€		550.000,00
B.2 - Rilievi, accertamenti, indagini	€		155.000,00
B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€		60.000,00
B.4 - Imprevisti	€		3.500.000,00
B.5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.	€		200.000,00
B.6 - Accantonamento accordi bonari (3% di A).	€		1.141.000,00
B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - comprensive di oneri previdenziali			5.470.000,00
B.8 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€		300.000,00
B.9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€		50.000,00
B.10 - Spese di pubblicità	€		100.000,00
B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio, di verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€		475.000,00
B.12 - I.V.A. su voce A, B.1, B.4		22,00%	€ 9.261.340,00
B.13 - I.V.A. su B.2, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11		22,00%	€ 1.441.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 22.703.340,00</b>
<b>IMPORTO DELL'OPERA A+B</b>			<b>€ 60.750.340,00</b>

*Pertanto la disposizione comporta oneri pari 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*

823 *Incrementa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 103 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022.*

824- *Istituiscono nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una*  
825 *dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.*

*Il Fondo consente l'erogazione di contributo a fondo perduto alle imprese che operano nel settore turistico, alberghiero per favorire l'innalzamento della gestione eco-sostenibile del settore nel suo complesso e di orientare la scelta dell'acquisto dei prodotti di cortesia, quali i set monouso, verso prodotti a basso impatto ambientale e dunque biodegradabili e compostabili.*

*I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono definiti con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa 1 milione di euro per l'anno 2022.*

826- *Istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un*

827 *Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati (PAT), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa 1 milione di euro per l'anno 2022. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*La disposizione assegna un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto*





superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa 1 milione di euro per l'anno 2022.

829 La disposizione incrementa le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, di 1 milione di euro per l'anno 2022. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa 1 milione di euro per l'anno 2022.

830 La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza.

831- La disposizione proroga l'agevolazione, sotto forma di credito d'imposta, per le spese rimaste a carico  
834 dei contribuenti per le spese sostenute per all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia effettuate entro il 31.12.2022. La misura determina oneri nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2023, da intendersi quale tetto di spesa.

835 Viene istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto è previsto che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

836- Si prevede che con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite le specie ittiche  
837 d'acqua dolce di interesse alienatico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini. Le disposizioni di natura ordinamentale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

838 La disposizione autorizza la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

839 La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica per potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

840- La disposizione rifinanzia di 2 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 1, comma  
841 113, della legge 27 dicembre 2013, n.147 per consentire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

842 Viene concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

843 Rinvia ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni la definizione dei criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

844- L'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  
845 ed Irpinia è stato soppresso e posto in liquidazione con L'art. 21, comma 10 del decreto-legge 201/2011 convertito in l. n. 214/2011. Secondo tale norma la procedura di liquidazione e dovevano concludersi entro il 31 marzo 2018.

Sempre l'art. 21, comma 11 del citato DL 201/2011 ha stabilito che le funzioni del soppresso Ente e le relative risorse umane e strumentali venissero trasferite dal 30 giugno 2018 ad una società costituita dallo Stato ai sensi del d.lgs 175/2016. Tuttavia, nelle more della costituzione di tale società le funzioni dell'Ente soppresso sono rimaste in capo alla struttura commissariale di liquidazione dell'Ente.

Ad oggi la società prevista all'art. 21, comma 11 del DL 201/2011 non è stata ancora costituita e conseguentemente rimane in capo all'EIPLI l'onere dell'erogazione del servizio e conseguentemente della gestione ordinaria delle infrastrutture in concessione (invasi e schemi di adduzione) con l'impiego di 143 dipendenti; stante lo stato liquidatorio dell'Ente, a far data dal 2011 il progressivo depauperamento dell'organico dell'EILPLI seguito alla naturale quiescenza del personale, ed a un'impossibilità di proporzionato ed adeguato turn over, ha determinato una grave carenza di personale, con conseguente graduale perdita di capitale umano.



A tale situazione si aggiunge la perdurante situazione economico finanziaria caratterizzata da un imponente debitoria che a breve potrebbe influire sulla effettiva possibilità di procedere alla gestione ordinaria dell'ente.

La norma di cui al comma 844 si propone di riallineare i termini previsti ai commi 10 e 11 del citato articolo 21 con una data futura di possibile costituzione della società pubblica, garantire un contributo straordinario pari a 500.000 euro al soppresso Ente per la gestione delle funzioni non ancora trasferite alla società e, sospendere le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti del soppresso Ente sino al nuovo termine previsto per l'istituzione della società pubblica (31/12/2023).

La proposta di cui al comma 845 dell'emendamento in questione interviene con la medesima finalità a riallineare i termini previsti dall'art. 63 del DL 76/2020 con il quale sono stati autorizzati, in deroga alle disposizioni vigenti, le proroghe dei contratti a tempo determinato che l'Ente ha stipulato con tecnici attinti da una graduatoria previa selezione pubblica al fine di garantire la continuità funzionale della gestione di un'infrastruttura strategica per il Mezzogiorno poiché gestisce la fornitura idrica per le fasi di captazione e adduzione ad usi irrigui potabili e industriali per le regioni Puglia e Basilicata, ha importanti ricadute economico sociali per i territori coinvolti. Ai relativi oneri l'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.

Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore dell'Ente sia autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023, 13 unità di personale da reclutarsi tra i candidati idonei alla selezione pubblica già bandita per far fronte al continuo depauperarsi del capitale umano in seguito alla naturale quiescenza dello stesso. Anche a tale onere economico il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria dell'EIPLI, non rientrando l'EIPLI nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni da inserire nel conto consolidato dello Stato-ISTAT (dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del Regolamento UE n. 2223/96-SEC 95).

In dettaglio il costo complessivo annuo di tale intervento ammonta a € 422.180,18.

Si specifica altresì che l'assunzione delle predette unità di personale risulta indispensabile per garantire i turni di guardia e di manutenzione previsti sulle infrastrutture gestite dall'ente (dighe e traverse) in relazione agli obblighi di legge in materia, e concernono esclusivamente posizioni di profilo economico/giuridico A1.

Tale necessità di turn over del personale è strettamente connessa alla messa in quiescenza nel periodo 2019-2021 di n. 6 posizioni con profilo A1, n. 3 posizioni con profilo A2, n.1 posizione con profilo B1, n.1 posizione con profilo C3 e n. 2 posizioni con profilo C5, per un totale di n. 13 posizioni complessive, nonostante l'attività gestionale non sia stata sostanzialmente modificata, ed anzi siano aumentate le attività necessarie per assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse. In dettaglio, l'Ente pur conservando i propri compiti istituzionali di manutenzione e gestione degli impianti, ha ridotto i costi per il personale in maniera significativa, come attesta la riduzione della voce relativa alle spese per il personale nel bilancio previsionale che è passata da € 5.574Mila del 2021 ad € 4.665Mila del 2022 (senza tener conto delle assunzioni proposte), con una contrazione pari al 16%, come rappresentato nella seguente tabella:



Conto	Descrizione	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Delta	% De
10201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.579.887	1.808.744	- 771.143	.
10202	COMPENSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	899.577	932.088	32.511	
10203	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'	679.109	699.529	20.420	
10205	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI	38.938	40.138	1.200	
10206	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	947.734	754.605	- 192.929	.
10207	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU OPERAI	217.338	225.193	7.855	
10208	SVILUPPO DEL POTENZIALE DELLE RISORSE UMANE	3.500	-	3.500	-1
10211	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (5,66% COD. 10201)	124.380	145.600	21.420	
10212	SPESE PER TICKET MENSA	83.286	58.968	- 24.318	.
	<b>TOTALE COSTO DEL LAVORO</b>	<b>5.573.748</b>	<b>4.665.265</b>	<b>- 908.483</b>	

La previsione non prevede la necessità di una nuova selezione, ma lo “scorrimento” della graduatoria della selezione già approvata nel marzo 2019 ed inoltre resta fermo che l'EIPLI non eserciterà le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per tutta la durata dei contratti di cui alla presente disposizione.

*Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.*

846- *La proposta in esame reca disposizioni volte all'adozione di misure urgenti per il* 165.0.7  
855 *contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus (bostrico) nei territori alpini già* 1 RIF

*colpiti dalla tempesta Vaia con la quale, vengono previste una serie di misure, quali gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalle Regioni competenti per territorio, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale, e una serie di attività in capo alle Regioni volte a porre in essere le misure urgenti.*

*Inoltre, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente proposta, i proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie possono procedere ad una serie di interventi in deroga ad alcuni articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*Per le finalità della presente proposta, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, e 2023*

856 *La disposizione di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della* 218.0.1  
*finanza pubblica*

857 *Prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,* 165.0.7  
*l'istituzione di un fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-* 3  
*alimentari ed agro-silvo-pastorali, con una dotazione pari a euro 2.000.000 per l'anno 2022*



- 858 *Prevede che, a valere sul fondo ex comma 1, una quota pari a 500 mila euro sia destinata nel 2022 a sostenere nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali nella lista dei patrimoni immateriali dell'UNESCO.  
Gli oneri complessivi della norma ammontano pertanto complessivamente a 2 milioni di euro per il 2022.*
- 859 *Incrementa di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La disposizione comporta maggiore spesa per 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.* 165.0.7  
5 T2 rif
- 860 *Destina in favore della filiera apistica, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313 una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 di cui al comma 859.*

*L'onere previsto per tale intervento è stato quantificato sulla base delle seguenti valutazioni. Interventi ex articolo 5, comma 1, lett. d), della legge n. 313/2004 (sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali).*

*In analogia con quanto disposto per quest'attività nei programmi precedenti (l'ultimo programma che ha finanziato questa misura risale al 2008) , e considerata la presenza sul territorio di almeno 4 organizzazioni apistiche di valenza nazionale, a cui corrispondono 4 differenti centri di referenza tecnica per l'apicoltura istituiti dal Mipaaf nel 2008<sup>1</sup> e, dopo il programma citato, non più finanziati, l'importo preventivato di spesa per il sostegno di queste forme associative di livello nazionale, commisurato con quanto appunto disposto e pienamente utilizzato in precedenza, è pari ad euro 1.000.000 , corrispondente ad una media di euro 250.000 per organizzazione.*

*Interventi ex articolo 5, comma 1, lettere i) (incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api) e l) (incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo) della legge n. 313/2004.*

*Nell'anagrafe apistica nazionale sono registrati circa 70.000 apicoltori , che detengono e allevano circa 1.600.000 alveari regolarmente censiti in anagrafe.*

*Gli apicoltori che allevano le api a fini commerciali (imprenditori agricoli) sono circa 20.000 e detengono e allevano il 75% dell'intero patrimonio apistico nazionale.*

*La restante parte di alveari è detenuta a fini di autoconsumo da apicoltori amatoriali, che non sono soggetti beneficiari delle misure in questione.*

*Sono circa 2000 gli apicoltori imprenditori agricoli che hanno un numero alveari tali da giustificare l'attività quale attività principale o apicoltori professionisti, (n° alveari superiore a 150) e che sono il principale destinatario delle misure di incentivazione e sostegno*

*Circa il 20% del totale degli apicoltori imprenditori agricoli opera in zone montane o svantaggiate e detiene e alleva circa 300.000 alveari*

*Negli ultimi anni il settore ha subito pesanti danni in relazione alle mancate produzioni dovute al cambiamento climatico. Pertanto, oltre a rafforzare e sostenere il tessuto associativo nazionale del settore , caratterizzato da una forte polverizzazione delle aziende con conseguente frammentazione dell'offerta e generali carenti strategie di promozione, le misure adottate permettono di*

- favorire la diversificazione delle produzioni (pratica dell'impollinazione);*
- sostenere le aziende in questa delicata fase di adattamento delle produzioni al cambiamento climatico;*
- aiutare il settore attraverso il sostegno diretto per chi opera in situazioni di oggettivo svantaggio;*



Per questi motivi oltre alle risorse sopra indicate occorrenti per quanto previsto per il punto d), sono necessari ulteriori risorse da destinare a:

- investimenti aziendali necessari a favorire la diversificazione delle produzioni tramite lo sviluppo della pratica del servizio di impollinazione
  - costo medio aziendale per adattamento attrezzature, acquisto materiale a perdere (contenitori sciami, per trasporto) e gestione degli spostamenti €4.000,00
  - Percentuale di aziende coinvolte rispetto al totale dei 2000 apicoltori imprenditori apistici professionali 15% pari a 300 apicoltori
  - Importo totale investimenti € 1.500.000,00
  - Considerando quota parte di cofinanziamento aziendale pari indicativamente in media al 40%, (nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato) le risorse necessarie sono pari a

€ . 750.000,00

- investimenti aziendali necessari a sostenere le aziende in questa delicata fase di adattamento delle produzioni al cambiamento climatico
  - costo medio investimenti aziendale per acquisti attrezzature per monitoraggio a distanza degli alveari, gestione delle previsioni meteo climatiche e relativi software €10.000
  - Percentuale di aziende coinvolte rispetto al totale dei 2000 apicoltori imprenditori apistici professionali 75% pari a circa 1500 apicoltori
  - Importo totale investimenti € 15.000.000,00
  - Considerando quota parte di cofinanziamento aziendale pari indicativamente in media al 40%, (nel rispetto delle norme sugli aiuti di stato) le risorse necessarie sono pari a

€ . 6.000.000,00

Prospetto generale risorse richieste settore apistico:

<i>Attività dell'art 5 della legge 313/2004</i>	<i>Importo richiesto</i>
<i>Punto d) - sostegno delle forme associative di livello nazionale.....</i>	<i>€ . 1.000.000,00</i>
<i>Punto i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api</i>	<i>€ . 750.000,00</i>
<i>Punto l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo</i>	<i>€ . 6.000.000,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ . 7.750.000,00</b>

Si fa presente che tutti gli aiuti , ad eccezione del punto d) , sono da considerare in regime "de minimis"

- 861 Destina nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al settore della corilicoltura.
- 862 Rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 860.



- 863- *La disposizione intende incidere, rafforzandola, sulla struttura organizzativa della SIN SpA, rendendola adeguata, sia nell'attuale fase transitoria che al momento della trasformazione prevista dal D.lgs. 74/2018, come modificato dal D.lgs. 116/2019, in società in house a controllo analogo del Ministero e di AGEA. Il D.lgs. 74/2018 prevede che SIN svolga attività di coordinamento, progettazione, ricerca, sviluppo ed esecuzione di servizi nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca nonché assicuri il supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).* 165.0.8
- 864 *La Società deve pertanto affiancare proattivamente e supportare AGEA ed il Ministero, e gli altri enti ed organismi del comparto, sulla base degli indirizzi e obiettivi strategici individuati, nei principali ambiti di intervento quali la strategia di trasformazione digitale, la data Governance e l'evoluzione del modello di servizio SIAN anche in ottica cloud, la progettazione ed implementazione della nuova PAC2023-2027, caratterizzata da elementi di forte innovatività e discontinuità rispetto alle precedenti programmazioni.* 0 rif
- Ciò appare indispensabile al fine di garantire una efficace copertura e un presidio di tutti i servizi e processi affidati, tenuto conto della complessità e del dimensionamento dei servizi erogati e dei settori gestiti, in funzione anche del numero e della rilevanza degli enti e degli utenti coinvolti. Va garantito infatti un adeguato dimensionamento dei molteplici settori/ambiti di intervento di AGEA, sia in qualità di Organismo Pagatore che di Organismo di Coordinamento, del Ministero e delle altre Amministrazioni ed enti coinvolti, tenuto anche conto delle linee strategiche di evoluzione del SIAN e della complessità del nuovo modello tecnico-organizzativo dei servizi del SIAN articolato sui quattro Lotti della Gara CONSIP.*
- A tal fine, il comma 863 autorizza la società a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato i cui oneri sono valutati in euro 2.500.000 per il 2022, in considerazione del fatto che il rafforzamento potrà effettivamente completato entro il mese di giugno del medesimo anno e, nel limite di un importo massimo di 5.000.000 euro a decorrere dal 2023. Per tali finalità, si prevede al comma 864 che la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.*
- 865 *La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il un fondo denominato "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche", con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.* 165.0.8  
1 rif
- 866- *Le disposizioni prevedono che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole*
- 867 *alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo e l'erogazione avverrà nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato*
- 868- *Vengono istituiti due fondi nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari* 165.0.8
- 869 *e forestali, denominati rispettivamente Fondo di parte corrente per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 14 milioni di euro per l'anno 2023 e fondo di parte capitale per il sostegno all'enogastronomia e della pasticceria italiana con una dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 per l'anno 2023.* 2 rif
- 870- *Viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un* 165.0.1
- 871 *fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023.* 09 (già
- Viene rinviato ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione dei criteri di riparto delle risorse.* 212.Tab.  
13.1.5  
T2)
- 872 *viene autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Nicotera per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune. È altresì autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare contrada Colle gliardino nei territori di Limbadi e Nicotera.* 168.13  
rif
- 873- *La disposizione integra di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del fondo* 170.0.2
- 874 *istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi* rif



dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive. E ne prevede, la copertura per 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che presenta sufficienti disponibilità

875- Le disposizioni determinano un onere di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 pari al contributo 173.0.9  
877 da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, rif  
Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19

878 Comma 878: la disposizione è finalizzata ad incrementare di un posto la dotazione organica 174.0.5  
del ministero dell'istruzione al fine di incrementare la capacità amministrativa delle strutture T2 rif  
periferiche del Ministero dell'istruzione.

Tale proposta comporta nuovi e maggiori oneri di personale corrispondenti al trattamento economico fondamentale ed accessorio da corrispondere al nuovo dirigente di II fascia, comprensivo dell'incremento medio in virtù dell'imminente rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, come riportato nella tabella sottostante.

#### Trattamento economico Dirigente di livello non generale

Voce stipendiale	Importo annuo lordo dipendente	Oneri previdenziali a carico Amm.ne	IRAP Impo rto annuo lordo Stato	TOTALE
Stipendio inclusa 13 <sup>a</sup>	45.260,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
Retrib. Posizione fissa	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
Retrib. Posizione variabile (media)	27.719,39	8.282,55	2.356,15	38.358,09
Retrib. Risultato medio	20.547,00	4.972,37	1.746,50	27.265,87
TOTALE	106.092,27	30.533,30	9.017,84	145.643,41
Con incremento del 3,78%				151.148,73

Tenuto conto che la copertura del posto di livello dirigenziale non generale potrà verosimilmente essere effettuata non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022 un onere pari ad euro 75.575 L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è pari ad euro 151.149.

Si aggiungono, inoltre, gli oneri per l'adeguamento delle dotazioni strumentali, per cui è prevista una autorizzazione di spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2022.

879 Viene autorizzata la spesa di 0, 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 177.1 rif

880 Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per interventi straordinari 180.0.1  
finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel comune di Palermo 6 RIF

881 La disposizione prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio 182.0.2  
sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della rif  
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è  
compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito



accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per il triennio 2022-2024. Resta a carico del fondo sanitario nazionale il finanziamento del relativo contratto collettivo

882 La disposizione autorizza la somma incrementa di euro 250.000 per l'anno 2022, che opera come limite di spesa, a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per remunerare la retribuzione di risultato per la dirigenza apicale dell'Ente di cui all'articolo 80 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali 183.21 rif

883 La disposizione autorizza, nell'anno 2022, il Comune di Verduno ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica DI. La disposizione comporta maggiori oneri pari a 82.000 euro annui a decorrere dal 2022. 183.0.2 4 rif

884 La disposizione è finalizzata a contrarre, a regime, la durata del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia al fine di ridurre, almeno in parte, il disagio derivante dalle carenze di organico che si registrano proprio nella qualifica iniziale della carriera. Tale riduzione viene realizzata modificando l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina la formazione iniziale del personale appartenente alla carriera medesima. L'ordinamento della carriera prefettizia prevede che i partecipanti al citato corso (Consiglieri) percepiscano una retribuzione parametrata alla funzione formativa per i due anni di durata del corso, pari a euro 4.044,48 mensili pro-capite, al lordo oneri dello Stato, con una retribuzione annua (lordo Stato) pro-capite di euro 52.578,23. 186.0.1 rif

All'esito del corso, con l'attribuzione della qualifica di viceprefetto aggiunto, la retribuzione mensile pro-capite, al lordo oneri dello Stato - parametrata all'attribuzione di incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (fascia "G") - è pari ad euro 6.904,88.

Ne consegue che la riduzione della durata del corso da due anni ad un anno implica l'anticipazione di un anno dell'immissione in ruolo nella qualifica di viceprefetto aggiunto e della connessa attribuzione della maggior retribuzione come sopra indicata. Ciò determina una differenza di trattamento economico pro-capite (lordo Stato), pari a 2.860,40 euro (pari a euro 37.185,26 annui, comprensivi della 13<sup>a</sup> mensilità e della retribuzione di posizione e di risultato).

Oneri lordi mensili pro capite (con oneri Stato) per trattamento economico Consigliere	Onere lordo mensile pro capite per trattamento economico Viceprefetto aggiunto*	Differenza trattamento economico pro capite mensile in applicazione della norma	Maggiore spesa complessiva pro capite su base annua
€ 4.044,48	€ 6.904,88	€ 2.860,40	€ 37.185,26

Tuttavia, la disposizione dal punto di vista finanziario è neutra e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione dei risparmi conseguiti sulle facoltà assunzionali destinate nel piano triennale 2020-2022 che non sono state ancora esercitate.





*Ciò vale sia per le assunzioni che saranno autorizzate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in quanto per le stesse varrà la nuova disciplina, sia in relazione alle assunzioni già autorizzate, in forza dei dati seguenti, sintetizzabili come segue:*

*A. 200 assunzioni per le quali è già stato bandito apposito concorso;*

*B. 180 assunzioni, autorizzate con distinte previsioni normative, per le quali devono essere bandite le relative procedure concorsuali.*

*Per quanto concerne le unità sub A, con decreto ministeriale 8 novembre 2019, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia sulla base delle autorizzazioni concesse con i DDPCM 24 aprile 2018 (70 unità) e 20 agosto 2019 (130 unità).*

*Le contingenze legate all'emergenza da COVID-19 e la fase contenziosa sorta nella fase attuativa, hanno determinato il procrastinarsi delle procedure assunzionali. In particolare, non si sono ancora concluse le prove relative al concorso a 200 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno, pubblicato sulla G.U n. 91 del 19 novembre 2019.*

*Le suddette 200 unità, che, orientativamente, avrebbero dovuto entrare in servizio, con la qualifica di consigliere di prefettura nel 2021 - e permanervi fino ai primi mesi del 2023 - entreranno, con ogni probabilità in servizio nel 2023 e, permanendo per un solo anno nella qualifica di consigliere di prefettura, in applicazione della riduzione del corso di formazione in questione, assumeranno la qualifica di viceprefetto aggiunto, comunque nel 2024.*

*Ne consegue che nessun incremento di spesa dovrà essere previsto per far fronte al conseguimento della qualifica di viceprefetto aggiunto e della maggior retribuzione connessa, essendo detto conseguimento già preventivato per quella data.*

*Inoltre, il ricordato slittamento nello svolgimento del concorso per l'assunzione delle unità sub A si rifletterà in misura corrispondente anche sullo svolgimento delle procedure concorsuali relative alle unità sub B, la cui assunzione è stata autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali precedentemente previste, dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (50 unità per il triennio 2019-2021) e dall'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (130 unità a decorrere dal 1° ottobre 2021).*

*In relazione a tali assunzioni si prevede il differimento delle date di completamento delle procedure concorsuali e di avvio al previsto corso di formazione; per l'effetto, allo stato attuale, una stima delle tempistiche relative non consente di ritenere che l'avvio al corso delle citate 180 unità possa concretizzarsi prima del mese di ottobre 2024.*

*Da quanto sopra deriva la dimostrata neutralità dell'intervento anche in relazione alle 180 unità (50 + 130) da ultimo considerate.*

*Comma 885: prevede, per l'anno 2022, lo stanziamento di 850.000 euro a copertura degli oneri previsti per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 180 unità di personale nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per la quale il Ministero dell'interno ha già ricevuto l'autorizzazione a bandire e ad assumere.*

*La quantificazione dello stanziamento pari a 850.000 euro tiene conto in primo luogo dei costi per la locazione di aule e locali da destinarsi allo svolgimento, nel corso dell'anno 2022, delle prove, preselettive e scritte.*

*Tale importo è stato individuato prendendo a riferimento la somma già spesa per l'organizzazione delle prove dell'analogo concorso per n. 200 unità in svolgimento nel corrente anno 2021 che allo stato attuale, anche sulla base di una convenzione stipulata con Formez per la fase preparatoria delle prove preselettive, nonché delle spese sostenute per l'affitto dei locali e per tutta la complessa organizzazione delle prove scritte, ha già determinato una spesa di circa 750.000 euro circa per le prove selettive e le prove scritte.*

*Più in particolare, ai fini della previsione di spesa, si è presa in considerazione una stima di un numero complessivo di partecipanti pari a 25.000 unità, in considerazione dei vari turni delle diverse prove previste per ciascun candidato dal citato D.Lgs. 139/2000.*



La parte maggioritaria della spesa è destinata alla locazione di aule e locali da adibirsi alle prove di concorso, che risulta ulteriormente incrementata, attesa la necessità di rispettare le disposizioni sulle procedure concorsuali in fase di emergenza COVID.

Infatti, l'adozione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 ha introdotto puntuali prescrizioni in tema di misure organizzative, igienico-sanitarie e di requisiti dimensionali delle aule, imponendo, tra l'altro, un distanziamento delle postazioni dei candidati non inferiore ai tre metri.

L'applicazione di tali disposizioni aumenta, analogamente all'anno 2021, il fabbisogno locativo, a parità di candidati, nonché il correlativo onere pro-capite, anche sotto il profilo delle misure igienico-sanitarie (bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree) che sono state considerevolmente potenziate.

Si aggiungono, inoltre, gli oneri relativi ai servizi strumentali allo svolgimento delle prove preselettive, consistenti nell'acquisizione della disponibilità di una piattaforma digitale e della strumentazione tecnico-informatica necessaria anche alla somministrazione e alla correzione delle prove preselettive, oltre agli oneri connessi all'organizzazione logistica e all'attività della Commissione esaminatrice.

886 La disposizione autorizza la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022 per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità di personale nella carriera iniziale della carriera prefettizia. 186.0.1 rif

886- Comma 886: autorizza l'assunzione, in aggiunta alle facoltà assunzionali previsti a 186.0.1  
889 legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, di 44 unità di personale di personale appartenente all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento di graduatorie o l'indizione di nuovi concorsi. Considerato che il costo unitario di una terza area F1 è pari a euro 42.086,81 annui come riportato nella sottostante tabella e che, sussistendo alla data del 1° ottobre 2021 una graduatoria con almeno 44 idonei, le assunzioni potranno essere in gran parte effettuate in tempi rapidi e quindi a decorrere dal 1° marzo 2022, gli oneri derivanti dalla disposizione possono essere quantificati come segue:

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE				Oneri riferiti				Totale Pro Capite (TRATTAMENTO FONDAMENTALE) - LORDO STATO	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 - Lordo Stato - (Media pro capite)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	Incremento contrattuale (3,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.
Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità di amministrazione	Totale	Pensione	Buonuscita	trap.						
22.291,78	1.857,64	2.772,72	26.922,15	6.515,16	1.519,18	2.298,38	37.254,87	3.299,00	40.553,87	1.532,94	42.086,81	

Livello	Unità	Onere unitario (lordo amministrazione)	Onere anno 2022	Onere a regime a decorrere dal 2023
III F1	44	€ 42.086,81	€ 1.543.183,03	€ 1.851.819,64

La modifica normativa dell'art. 23 del DPR 1092/1973 e dell'art. 144, secondo comma, del DPR 18/1967, apportata dal comma 887 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la maggiorazione dell'anzianità non implica versamenti contributivi.



*Parallelamente, la disapplicazione delle maggiorazioni di sede non determina la restituzione di ritenute previdenziali.*

*L'estensione del regime di opzione facoltativa alle maggiorazioni antecedenti il 1° luglio 2015 produce effetti indiretti, tra cui il possibile posticipo della data di collocamento a riposo rispetto a quella che sarebbe derivata dal computo delle maggiorazioni automatiche (ad esempio, il collocamento a riposo a 67 anni per pensione di vecchiaia invece che al compimento del 65esimo anno di età). Ciò determina la normale erogazione di stipendi e versamenti contributivi al personale interessato per un periodo più lungo. Tuttavia, non ne derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto in costanza di rapporto di lavoro non è necessario dare luogo a nuove assunzioni.*

*La platea dei dipendenti del MAECI interessata dalla riforma include il personale di tutte le categorie (funzionari diplomatici, dirigenti, personale appartenente alle aree funzionali) che nel corso della carriera ha prestato servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate prima data limite del 1° luglio 2015. Da un conteggio effettuato si tratta almeno di 3.189 dipendenti. Dal punto di vista delle posizioni assicurative individuali, il prolungamento del servizio durerà il tempo necessario per consentire al dipendente di maturare – anche dal punto di vista della misura – la piena anzianità contributiva richiesta dalla legge, considerando solo i periodi di effettivo servizio. Occorre precisare che il prolungamento della permanenza in servizio, anche oltre il limite ordinamentale dei 65 anni, non determina un indebito vantaggio pensionistico, ma dà luogo ad un trattamento pensionistico pienamente parametrato alla contribuzione versata, in quanto i futuri, ulteriori anni di servizio sono interamente computati con il metodo contributivo per tutti i dipendenti: il maggiore trattamento pensionistico sarà quindi conseguito solo a fronte di un maggiore montante contributivo effettivamente accumulato.*

*La riforma non implica alcun adempimento o onere operativo per l'INPS, che – in quanto ente liquidatore dei trattamenti pensionistici – prende atto delle informazioni comunicate dal datore di lavoro circa l'anzianità dei dipendenti. Infatti, le maggiorazioni di sede vengono valorizzate nella posizione assicurativa dei dipendenti da parte del preposto ufficio ministeriale, mediante apposito inserimento sull'applicativo dell'INPS “nuova Passweb”, in occasione dell'istruttoria di una pratica di pensione o di altra prestazione (riscatto, ricongiunzione, ecc.).*

*Comma 888 apporta un limitato e progressivo potenziamento dell'organico della carriera diplomatica con l'incremento della dotazione organica di 5 unità all'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nel grado di ministro plenipotenziario*

*L'onere annuo (lordo amministrazione) per un funzionario del grado di ministro plenipotenziario è pari a euro 167.761. Poiché la norma prevede l'istituzione di 5 posti di ministro plenipotenziario per ciascun anno successivo nell'arco di un triennio, nel primo anno l'onere è pari a euro 838.805, nel secondo anno a euro 1.677.610 e, a decorrere dal terzo anno, ad euro 2.516.415 annui.*

*La decorrenza dell'onere va considerata dal 2 gennaio successivo alla data in cui si applica l'incremento: le promozioni al grado di ministro plenipotenziario sono infatti effettuate, per i posti disponibili al 1° gennaio di ciascun anno e con decorrenza dal 2 gennaio (articolo 105, comma terzo, lettera a), e comma quarto, del DPR n. 18/1967). Conseguentemente, la decorrenza al 1° ottobre 2021, 1 ottobre 2022 e 1 ottobre 2023, risultante dall'intestazione delle colonne della tabella 1 di cui all'allegato 1 del DPR n. 95/2010, che viene novellata con il presente emendamento, comporta effetti, sul piano dell'onere finanziario, rispettivamente dal 2 gennaio 2022, dal 2 gennaio 2023 e dal 2 gennaio 2024. Per semplicità, il calcolo dell'onere è stato arrotondato come se la decorrenza degli avanzamenti fosse disposta a decorrere dal primo giorno e non dal secondo giorno di ciascun anno.*

*Sono in ogni caso esclusi altri effetti giuridici o economici nel periodo 1° ottobre - 1° gennaio dell'anno successivo, in quanto in quel periodo di tempo non sono effettuate promozioni neanche per gradi inferiori a quello di ministro plenipotenziario (le promozioni ai gradi di consigliere di legazione e di consigliere d'ambasciata sono effettuate sui posti disponibili al 1*



luglio di ciascun anno, ai sensi della lettera b) del succitato comma terzo dell'articolo 105 del DPR n. 18/1967).

*Complessivamente, l'emendamento comporta pertanto oneri così quantificati:*

	2022	2023	a decorrere dal 202
<i>comma 1</i>	€ 1.543.184	€ 1.851.820	€ 1.851.8
<i>comma 2</i>	€ 0	€ 0	
<i>comma 3</i>	€ 838.805	€ 1.677.610	€ 2.516.4
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.381.989</b>	<b>€ 3.529.430</b>	<b>€ 4.368.2</b>

*Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui alla Tabella A, voce "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", in considerazione dell'esigenza di fare fronte agli obblighi internazionali derivanti dalla presenza dello Stato all'estero attraverso la rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura, anche tenuto conto delle obbligazioni imposte allo Stato di invio ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e del 1963 sulle relazioni consolari.*

- 890- *Prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un* 195.0.4  
892 *fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per* T2  
*l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale,*  
*nell'ambito dell'economia sociale.*
- 893 *Prevede di tutelare il sughero nazionale dall'attacco del coraebus undatus mediante tecniche* 196.0.2  
*di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. La* 2 rif  
*disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.*
- 894- *Nello stato di previsione del Mipaaf un Fondo per sostenere l'attività di monitoraggio del* 196.0.2  
895 *coraebus undatus con una dotazione di 150.000 euro per il 2022 da destinare all'Università* 2 rif  
*di Sassari. I criteri di impiego e gestione del Fondo sono stabiliti con decreto del Mipaaf di*  
*concerto con il MEF.*
- 896 *Autorizza un contributo di 350.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Anna* 207.tab  
*Milanese al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane* .8.1.5  
*dell'Etiopia. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 350.000 euro per*  
*l'anno 222.*
- 897 *Autorizza un contributo di 350.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto Campana per* 207.tab  
*l'istruzione permanente al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura.* .8.1.5  
*Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 350.000 euro per l'anno 222.*
- 898 *Autorizza un contributo di 350.000 euro per l'anno 2022 a favore del Centro Studi Salvo* 207.tab  
*d'Aquino finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla* .8.1.5  
*nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Aquino. Pertanto, la disposizione comporta*  
*una maggiore spesa di 350.000 euro per l'anno 222.*
- 899 *Autorizza la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022 per avviare un programma di* 113.47  
*riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso*  
*museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova.*
- 900 *Prevede l'assegnazione di un contributo di 200.000 euro per l'anno 2022 in favore della* 113.51  
*Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso. Pertanto, la disposizione comporta*  
*una maggiore spesa di 200.000 euro per l'anno 222.*
- 901 *Prevede un contributo di 600.000 euro all'istituto comprensivo "P. P. Mennea" di Barletta al* 113.56  
*fine di consentire l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi*



sportivi del plesso scolastico. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 600.000 euro per l'anno 2022.

- 902 Prevede un contributo di euro 250.000 per il 2022 al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi". Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 250.000 euro per l'anno 2022. 39.0.23 rif
- 903 Prevede un contributo di 200 mila euro per il 2022 per la Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus". Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 200.000 euro per l'anno 2022. 39.0.23 rif
- 904 Autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana di a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltretutto della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 200.000 euro per l'anno 2022. 39.0.23 rif
- 905 Prevede un contributo di 350.000 euro per l'anno 2022 in favore della chiesa di San Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) per i lavori di messa in sicurezza. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 350.000 euro per l'anno 2022. 39.0.23 rif
- 906 Assegna un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023 alla Provincia di Bergamo per la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale m. 24 al km 35+500 in località Valle Brambilla. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 400.000 euro per l'anno 2022. 66.5 rif
- 907 Autorizza per l'anno 2022 la spesa di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 113.0.4 2 rif  
Autorizza per l'anno 2022 la spesa di 0,3 milioni di euro, destinata alla fondazione "La Versiliana di Pietrasanta" al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal Covid-19.  
Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022.
- 908 Prevede che al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria. 113.0.4 5 rif
- 909 La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore del Comune di Trofarello per interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della palestra Pedini e annesso aule della scuola media "G. Leopardi". 168.10 rif
- 910 La disposizione autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele.
- 911 La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio Monte San Primo del Comune di Bellagio.



- 912 *La disposizione intende prorogare il credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nell'ambito degli investimenti in PIR PMI effettuati nel 2022. In particolare, la misura, attualmente vigente per gli investimenti effettuati nel 2021, consentirebbe agli investitori persone fisiche che dopo almeno 5 anni di detenzione del PIR PMI abbiano realizzato una perdita, di beneficiare di un credito di imposta, fino ad un valore massimo pari al 10% (in luogo del 20%) dell'investimento, che può essere utilizzato in quindici (in luogo di dieci) quote annuali. Applicando le stesse assunzioni già utilizzate in sede di relazione tecnica della norma originaria, la proroga per il 2022 determina i seguenti effetti finanziari:* 8.8 (già 8.0.93)  
T2

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<i>Proroga credito di imposta persone fisiche al 2022 – 10% in 15 quote annuali</i>	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	0

*in milioni di euro*

- 913 *L'intervento normativo estende alle cartelle che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 il maggior termine di 180 giorni dalla notifica per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo. Tale maggior termine è, infatti, già previsto per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021. L'intervento non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto, per le cartelle di pagamento che ne sono oggetto, al pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell'anno 2022.* 8.0.97  
rif  
2.0.11  
rif

- 914 *La disposizione interviene sull'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), recante la disciplina del microcredito. In particolare modifica le caratteristiche che i soggetti autorizzati a concedere finanziamenti in tale ambito devono presentare e interviene sui contenuti delle disposizioni attuative emanate in materia dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, non riguardando le pubbliche amministrazioni.* 14.0.8

- 915 *La proposta emendativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita, senza aumentare la platea dei soggetti già legittimati al momento della stima originaria, a consentire che i risparmiatori che abbiano già presentato una domanda incompleta, siano rimessi in termini a condizione che la predetta domanda sia integrata con la documentazione completa a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.* 17.0.1

- 916 *La neutralità finanziaria della disposizione è attestata, altresì, dalla circostanza che l'eventuale ammissione all'indennizzo delle citate domande incomplete viene comunque disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo ordinarie e nei limiti delle risorse che residuano a legislazione vigente.* rif

- 917 *Commi da 917 a 922 La disposizione è finalizzata a superare l'impossibilità di dare attuazione all'articolo 1 del decreto- legge n. 5 del 2021 e ss.mm. ii. in materia di trasferimento del personale da Sport e Salute S.p.A. al Coni, tenuto conto che l'applicazione della disciplina vigente comporta l'obbligo di inquadrare nei ruoli della pubblica amministrazione personale che, allo stato, avendo svolto una carriera in una società a regime privatistico, si trova inquadrata in livelli non corrispondenti a quelli previsti per il pubblico impiego.* 51.0.1

- 918 *Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la misura introdotta continua ad operare nei limiti della dotazione organica di 165 unità di personale di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto- legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43.* 0

- 919 *A tale intervento normativo si continua a fare fronte interamente con i fondi stanziati annualmente sul bilancio CONI (45 milioni), di cui all'articolo 1, comma 630, della legge*



30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), così come rimodulati dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43.

La disposizione non introduce nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse necessarie a realizzare la cessione del contratto sono le stesse che il CONI sostiene per rimborsare a Sport e Salute spa gli oneri del costo del personale in avvalimento, che è, per l'appunto, quello indicato nelle lettere a, b) e c); del comma 1.

Il CONI evidenzia, invece, che la disposizione consentirà un risparmio di spesa, in quanto:

- sulla voce di costo (costi diretti personale in avvalimento) si risparmierà il ricarico del 5,11%, oltre all'IVA di legge, che il CONI deve riconoscere alla società Sport e Salute S.p.A., per un totale complessivo annuo di euro 10.340.385;
- sui "costi indiretti" si risparmierà un ammontare pari a euro 4.968.000,00, che il CONI sostiene per avvalersi di servizi e attività svolte dalla società Sport e Salute S.p.A. in settori quali marketing, legale, amministrativo, gestione risorse umane, osservatori statistici, Istituto di medicina dello sport e Ufficio organi territoriali CONI.

- 923 *La proposta normativa prevede per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022:* 51.0.18  
rif
- a) *ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;*
  - b) *versamenti dei contributi previdenziali;*
  - c) *imposta sul valore aggiunto;*
  - d) *imposte sui redditi in autoliquidazione.*
- I versamenti sospesi possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.*
- La disposizione, che riguarda peraltro un ammontare di versamenti tributari pari a circa 444 milioni di euro, non determina effetti finanziari in quanto le rate di versamento delle quote sospese sono comunque pagate entro l'anno 2022.*
- 925 *La disposizione istituisce un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative, gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima.* 92.0.27  
rif
- 926 *La disposizione consente il riconoscimento, da parte della regione Lazio, alle strutture di cui all'art.4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (strutture del Sovrano Ordine Militare di Malta e Ospedale pediatrico Bambino Gesù), in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate, di un contributo "una tantum" a titolo di ristoro, nel caso in cui le stesse strutture abbiano registrato una flessione dell'attività ordinaria superiore al 90% della produzione resa nel 2019 e un incremento dei costi fissi per effetto dell'insorgenza della pandemia COVID-19.* 101.0.2  
0 T2
- Attualmente, l'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge 34/2020, non prevede la possibilità per le regioni di riconoscere il cosiddetto "ristoro" anche alle strutture in esame. Il rapporto di tali strutture con il Servizio Sanitario Nazionale, per la loro natura giuridica di diritto internazionale non territoriale, è regolato da leggi di ratifica di accordi internazionali, quali la legge 18 maggio 1995, n. 187 e la legge 9 giugno 2003, n.157, tra il Governo italiano, rispettivamente, con la Santa Sede e con il Sovrano Ordine Militare di Malta.*



*La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che il riconoscimento da parte della Regione Lazio del ristoro avviene nei limiti del livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per l'anno 2022 ed in sede di regolazione finanziaria della produzione resa in mobilità per l'anno 2020 dalle strutture aventi diritto.*

- 927 *La disposizione è finalizzata ad evitare che un impedimento del libero professionista,* 102.0.6  
928 *conseguente a malattia o casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro,* 4 rif  
929 *da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero*  
930 *un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni,*  
931 *possa produrre sanzioni o danni per i clienti causati dal mancato rispetto di adempimenti*  
932 *aventi scadenze con termini perentori, delegati al professionista temporaneamente inabile.*  
933 *Particolare rilevanza assumono, in questo contesto, le sospensioni dei versamenti di tributi*  
934 *che, in base alla proposta in esame, subirebbero un differimento.*  
935 *Per la stima degli effetti finanziari della proposta in esame, sono stati considerati i dati*  
936 *risultanti dalla banca dati della riscossione 2019 e 2020 e dalle dichiarazioni Redditi, IVA e*  
937 *IRAP 2020 (anno d'imposta 2019).*  
938 *Considerando che la proposta normativa possa interessare sia i professionisti che prestano*  
939 *assistenza fiscale che i contribuenti da loro assistiti, si è proceduto ad identificare la platea a*  
940 *partire dai dati presenti nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali con anno di imposta 2019,*  
941 *selezionando tra i soggetti che hanno effettuato gli invii telematici quelli appartenenti ai*  
942 *seguenti codici ATECO:*  
943
  - 692011 *Servizi forniti da dottori commercialisti*

- 944
  - 692012 *Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali*
  - 692013 *Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi*
  - 692030 *Attività dei consulenti del lavoro*

*Al fine di calcolare l'ammontare dei differimenti che producono uno spostamento degli effetti di cassa all'anno successivo, sono stati presi in esame i versamenti del secondo acconto IRES, IRPEF e IRAP 2020 (in scadenza nel mese di novembre 2020), delle ritenute e delle addizionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e dell'IVA in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.*

*Non sono stati considerati nella stima i soggetti che si configurano come medie o grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di soggetti operano prevalentemente con strutture proprie e non si avvalgono dei servizi di professionisti esterni.*

*Esaminando la platea dei soggetti assistiti, sono stati rilevati i seguenti valori di gettito relativi ai periodi in esame:*

- *versamenti relativi al secondo acconto IRES, IRPEF ed IRAP complessivamente pari a circa 4.332 milioni di euro, di cui:*
  - *1.648 milioni di euro relativi al secondo acconto IRPEF;*
  - *1.744 milioni di euro relativi al secondo acconto IRES;*
  - *940 milioni di euro relativi al secondo acconto IRAP;*
- *ritenute IPERF e addizionali per un ammontare di circa 944 milioni di euro, di cui:*
  - *864 milioni di euro relativi a ritenute IRPEF;*
  - *52 milioni di euro relativi a addizionale regionale;*
  - *28 milioni di euro relativi a addizionale comunale;*
- *versamenti IVA per un ammontare di circa 2.600 milioni di euro;*

*Complessivamente, la stima dei versamenti di tributi si attesta pari a circa 7.876 milioni di euro.*

*Dalle statistiche INAIL presenti sul sito web dell'istituto relative all'anno 2019, si rileva che la percentuale di incidenza annuale di infortuni e malattie per i soggetti operanti nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) si attesta intorno all'1,6%.*





Applicando tale percentuale di incidenza, rapportata ai due mesi in esame, si stima quindi che la proposta normativa possa generare un effetto finanziario negativo pari a circa 21,0 milioni di euro su base annua nell'anno di sospensione e un corrispondente effetto positivo nell'anno successivo di versamento.

Considerato che la disposizione si applica a decorrere dal 2022, si hanno i seguenti effetti:

	2022	2023	2024
Secondo acconto IRPEF	-4,4	0,0	0,0
Secondo acconto IRES	-4,7	0,0	0,0
Secondo acconto IRAP	-2,5	0,0	0,0
Ritenute IRPEF	-2,3	0,0	0,0
Ritenute addizionale regionale	-0,1	0,0	0,0
Ritenute addizionale comunale	-0,1	0,0	0,0
IVA	-6,9	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

in milioni di euro

- 945 La norma prevede l'istituzione della fondazione denominata "Biotecnopolo" di Siena, con 104.0.1  
 946 sede a Siena, finanziandone la costituzione e la realizzazione del progetto ivi indicato con 9 6 rif  
 947 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a  
 948 decorrere dall'anno 2024. Tali somme costituiscono limiti di spesa per l'attività della  
 949 fondazione, che non potrà assumere obbligazioni giuridiche ulteriori, né con riferimento agli  
 950 importi né con riguardo all'intervallo temporale.  
 951

Gli oneri messi a disposizione dalla presente norma, comunque indicati quale limite di spesa, sono tali da garantire il funzionamento di una struttura organizzativa di dimensioni sufficienti a svolgere le funzioni assegnate.

A tal riguardo si fa presente che, tenuto conto che il principale compito della Fondazione consiste nel ruolo di coordinamento e di collettore di altre iniziative e/o finanziamenti, da parte di altri soggetti pubblici o privati, l'apporto iniziale, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni per l'anno 2023 e 16 milioni a decorrere dall'anno 2024, è da ritenersi congruo e, in ogni caso, paragonabile ad altre realtà con simili finalità.

Maggiori attività, scaturenti da ulteriori linee progettuali, eventualmente ricomprese anche nell'ambito dell'adottando statuto, potranno in ogni caso essere svolte a valere con le ulteriori risorse individuate dalla Fondazione sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. Gli oneri derivanti sono pari a 9 mln di euro per il 2022, 12 mln di euro per il 2023 e 16 mln di euro per il 2024.

- 952 La disposizione in considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti 137.0.8  
 infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avvio T2  
 dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di  
 indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, prevede, per gli  
 interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate



*nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco - Bergamo ex SS639, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.*

- 953 *Il comma 953 apporta una modifica all'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di continuità territoriale, si applichino anche alle città di Trieste ed Ancona. Conseguentemente con i commi 954 e 955 si provvede a stabilire le relative compensazioni.* 139.0.4  
T2
- 954 *Al comma 954 si prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2022, cui concorre per pari importo la Regione Friuli-Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.*
- 955 *Al comma 955 si dispone lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2022, cui concorre per un importo pari a 3,177 milioni di euro la Regione Marche a titolo di cofinanziamento, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto espletata, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.*
- 956 *La disposizione contiene specifiche disposizioni per regolamentare lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione in condizioni di sicurezza. In particolare, viene consentito anche per l'anno scolastico 2021/2022, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, di utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2020. Le specifiche misure adottate non devono in ogni caso determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e saranno attuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.* 111.0.2  
112.0.2
- 957 *La norma modifica il vincolo di permanenza quinquennale presso la sede di prima destinazione prevista dal comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale deroga al vincolo quinquennale prevista per i neodirettori dei servizi generali e amministrativi, che diventa triennale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la mobilità territoriale potrà avvenire solo in presenza di posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Il numero di posti vacanti e disponibili, quindi, non è influenzato dalla disposizione in esame. Pertanto, la disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale.* 111.0.2  
112.0.2
- 958 *La disposizione mira a tutelare i vincitori del concorso straordinario ricompresi in graduatorie che sono state pubblicate successivamente alla data utile per l'immissione in ruolo a.s. 2021/2022. A loro tutela, pertanto, si dispone, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le previsioni del comma 4 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73/2021 l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria sia avvenuta dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021. La disposizione concerne le immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno rimasti vacanti dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73/2021 e pertanto già presenti in organico e finanziariamente coperti. Al riguardo, anche il comma 4 del citato articolo 59 si riferisce esclusivamente ai "posti comuni*



e di sostegno vacanti e disponibili” che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi del comma 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Trattandosi di posti rimasti vacanti dopo le operazioni di cui al comma 4, e conseguentemente dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, la disposizione in esame potrà pertanto essere attuata nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 39, della Legge n. 449/1997. La disposizione, dunque, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le immissioni in ruolo sono attuate sui posti vacanti e disponibili in organico; inoltre, per le assunzioni, risulta espressamente prevista una decorrenza giuridica ed economica corrispondente all'effettiva immissione in ruolo (ovvero dal 1 settembre 2022).

959 Nell'apportare modifiche all'art. 230-bis, comma 2, del d.l. 34/2020, il comma autorizza il Ministero dell'istruzione, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019), a prorogare o attribuire, al massimo fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive conferiti sulla base dello stesso decreto-legge. Conseguentemente, dispone che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei. Ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln, anche per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse destinate dall'art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, all'assunzione dei dirigenti tecnici. 112.0.2

Considerato che, allo stato attuale, il concorso previsto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e, ove bandito entro dicembre 2021, non consentirà l'immissione dei nuovi dirigenti prima del 1° gennaio 2023, risulta necessario procedere ad una ulteriore proroga degli incarichi conferiti ai sensi delle norme esaminate.

Per quanto riguarda i profili finanziari va segnalato che l'art. 2, comma 4 del d.l. 126/2019 consentiva al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime, per una spesa di  $7 \times 1,0348 = 7,26$  milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e ha consentito di coprire 59 posti.

Con l'art. 230-bis, comma 2, del d.l. 34/2020 si è proceduto, a valere delle risorse destinate dall'art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alla proroga di assunzione dei dirigenti tecnici temporanei, fino al 31 dicembre 2021.

Considerando che la disposizione ha avuto decorso dal mese di ottobre 2019 e, a seguito della predetta proroga, cesserà di avere effetti a dicembre 2021, l'onere è stato pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni annui nel 2020 e nel 2021.

Per ciò che concerne specificamente i profili di copertura finanziaria della misura, l'art. 2, c. 3 richiamato, nell'autorizzare una maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln a decorrere dal 2023 risulta individuare disponibilità sufficienti e risorse idonee e adeguate a copertura dell'intervento normativo proposto, nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione di dirigenti tecnici a tempo indeterminato.

La copertura finanziaria è a valere sulle capacità assunzionali già autorizzate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(mln di euro)



Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(mln di euro)

		SNF			Fabb.			Ind. Netto		
norma s/e	nat.	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
co.X	s c	7,9	0	0	7,9	0	0	7,9	0	0

960 *La disposizione autorizza, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti* 112.0.2

*posti di collaboratore scolastico, il Ministero dell'istruzione ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022:*

*I. il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies (cinque anni, anche non continuativi, di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dipendenze di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le scuole) che non abbia potuto partecipare alla procedura precedentemente espletata ai sensi del ridetto comma 5-sexies, per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza;*

*II. quanti abbiano già partecipato alla procedura espletata ai sensi dell'art. 58, comma 5-sexies e, purtuttavia, siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma in questione;*

*In sostanza, la disposizione contempla lo svolgimento di un'unica e ultima procedura assunzionale, destinata a svilupparsi in più fasi e finalizzata a consentire l'immissione in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita e unica graduatoria nazionale, sui posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, tanto del personale ex LSU che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, non abbia potuto partecipare alle procedure selettive di cui al predetto comma 5-sexies per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza, quanto del personale che, pur avendo partecipato alla procedura in questione ed essendo già presente nelle graduatorie provinciali formatesi all'esito della stessa, sia risultato in soprannumero nella provincia di partecipazione.*

*Il personale di cui al primo punto (I), che non abbia potuto partecipare alla procedura precedentemente espletata per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, dovendo confluire, unitamente al personale di cui al secondo punto (II) - già presente nelle graduatorie provinciali di cui al comma 5-sexies ma risultato in soprannumero nelle province di partecipazione - , nell'apposita e unica graduatoria nazionale indicata dalla disposizione per poter essere eventualmente collocato in ruolo sui posti residuati all'esito della procedura di cui al comma 5-sexies, tuttavia, deve preventivamente essere graduato in apposite selezioni provinciali.*

*In tale prospettiva, la procedura assunzionale prevista dal comma 5-septies, così come sostituito dalla disposizione in esame, richiede lo svolgimento di attività e sotto-fasi procedurali diverse.*

*In particolare, si rende necessaria:*

*- la preventiva emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui vengano determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, unitamente alle modalità di svolgimento della stessa e ai termini per la presentazione delle domande;*

*- l'indizione di selezioni, da svolgersi nelle sole province in cui non sia stata espletata la procedura di cui al comma 5-sexies per mancata disponibilità di posti, alle quali sia ammesso*



*a partecipare solamente il personale in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alla stessa per mancata emanazione del bando nella provincia di appartenenza, finalizzate a consentire non già l'immissione in ruolo del predetto personale nelle province in questione (stante la perdurante indisponibilità di posti nelle stesse) ma unicamente la graduazione dei partecipanti con conseguente attribuzione del punteggio ai fini del successivo inserimento della graduatoria nazionale;*

*- la successiva pubblicazione della graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle selezioni provinciali, in cui confluirà tanto il personale ex LSU che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, non abbia potuto partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies ma sia stato graduato in seguito, quanto il personale che, pur avendo partecipato alla procedura in questione ed essendo già presente nelle graduatorie provinciali formatesi all'esito della stessa, sia risultato in soprannumero nella provincia di partecipazione (quest'ultimo, riportando il punteggio conseguito all'esito della procedura comma 5-sexies).*

*Poiché la procedura cui fa riferimento la disposizione in esame deve ancora essere avviata e considerato altresì che le assunzioni per la copertura dei posti residuati all'esito della selezione di cui al comma 5-sexies sono state precedentemente autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis dell'art. 58 e nell'ambito del numero complessivo dei 11.263 posti, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

- 961 *Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle di un 189.0.1  
fondo presso lo stato di previsione, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 5  
14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro  
per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71  
milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per  
l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dal 2032,  
destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con  
correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad  
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*
- 962 *Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del  
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  
dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per  
l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per  
l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni  
di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere  
dall'anno 2032.*
- 963 *Prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo di un Fondo per i cammini religiosi, con 116.23  
una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei rif  
percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li  
caratterizzano.  
Si rinvia ad un decreto del Ministro del Turismo la definizione delle misure attuative del  
presente comma.*
- 964 *La proposta emendativa disciplina le ipotesi in cui, in relazione alle concessioni autostradali, 140.0.9  
al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture rif  
autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico e finanziario, in sede di gara,  
l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata  
dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che, all'equilibrio economico  
finanziario della concessione, concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui  
all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che  
prevede, ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio economico finanziario, che in  
sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un*



*contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili), risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.*

*In particolare, per tale fattispecie la proposta emendativa disciplina puntualmente gli obblighi e gli impegni sia del concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie sia di quello beneficiario.*

*Trattasi di disposizioni aventi neutralità finanziaria dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

- 965 *La disposizione aggiunge la lettera f-bis) alle finalità del comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo che le risorse appostate al comma 4, possono essere destinate anche all'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore* 167.0.1  
T2
- 966 *La disposizione concede all'Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centro-settentrionale un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.* 32.0.1
- 967 *La disposizione, al fine di finanziare la costituzione di una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022.* 35.0.4  
rif
- 968 *La disposizione riconosce un contributo di euro 200.000 per l'anno 2022 all'associazione DONNEXSTRADA al fine di garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi di messa in sicurezza delle donne per strada.* 38.0.27  
rif
- 969 50.0.39  
rif
- 970 51.0.78  
rif
- 971 *Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale", con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.* 76.4 T3
- 972 *La disposizione istituisce un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.* fibromi  
algia
- 973 *Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) per garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.* 104.18  
rif
- 974 *Si prevede l'incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.* 122.0.2  
T4 rif



- 975 È riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea. 128.0.3
- 976 È autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'Osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con legge regionale 2008/I. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 500.000 euro per l'anno 2022. 131.0.2 rif
- 977 La disposizione prevede che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno per le finalità ivi indicate. 140.0.1 9 T2 rif  
Per gli scopi, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 978 Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 rendendone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime. 153.0.9 T3 rif
- 979 Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978. 153.0.9 T3 rif
- 980 Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali di un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 157.0.4 T5 rif
- 981
- 982
- 983 Si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo. Con il medesimo decreto verrà regolato l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. 157.0.4 T5 rif
- 984
- 985- La proposta normativa in esame prevede di inserire nella legge di bilancio per l'anno 2022 l'art. 165-bis, recante "Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria", volto ad apportare alcune modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). 165.0.6 T2 rif
- 987

*In particolare, il primo comma della proposta prevede, per il solo anno 2022, una modifica dell'art. 35 comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consistente in un incremento dal 40 al 50 per cento della percentuale di riduzione dell'aliquota di accisa della birra, qualora la birra venga prodotta nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, nonché una riduzione percentuale del 30% e del 20% dell'aliquota di accisa per la birra*



prodotta nella stessa tipologia di birrifici che abbiano una produzione compresa rispettivamente tra i 10.000 e i 30.000 ettolitri e tra i 30.000 ettolitri ed i 60.000 ettolitri.

Inoltre, il comma 2, prevede la rimodulazione dell'aliquota della birra, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nella seguente misura: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

Attualmente l'aliquota di accisa della birra, riportata nell'allegato I annesso al testo unico delle accise legislativo, è pari a euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Al fine di stimare gli effetti di gettito della proposta normativa è stato calcolato il quantitativo totale di birra immessa in consumo nel 2020, sulla base del gettito del capitolo di bilancio 1402 e dell'aliquota di accisa sulla birra vigente nel 2020.

Al totale degli ettolitri grado plato stimati (211,4 mln di euro) è stata applicata la variazione prevista dalla proposta normativa in relazione all'anno 2022, ottenendo una variazione di gettito pari a - 10,57 milioni di euro.

Si deve, inoltre, tenere conto, dell'ulteriore riduzione di aliquota di accisa prevista, limitatamente all'anno 2022, per la birra prodotta nelle fabbriche di cui all' articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Tale riduzione, è pari al 10% per la birra per le fabbriche la cui produzione annua è inferiore a 10.000 litri, che già attualmente godono della riduzione di aliquota sulla birra pari a 40%, ed è pari al 30% e al 20% rispettivamente per la birra prodotta negli opifici la cui produzione annua è compresa tra 10.000 e 30.000 ettolitri e per quella prodotta nelle fabbriche la cui produzione annua è compresa tra 30.000 e 60.000 ettolitri. Dai consumi, desunti dall'Annual Report 2020 di Assobirra, pari a circa 15,8 mln di ettolitri, considerando un grado plato medio pari a 5,5, si è stimata una ripartizione della produzione sulla base dei dati ricevuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quindi, si stima che la variazione di gettito determinata dall'introduzione delle percentuali di riduzione delle aliquote per i birrifici con capacità produttiva fino a 60.000 sia pari a -1,88 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti di cassa complessivi, relativi alle modifiche proposte, considerando un acconto del 75% ai fini delle imposte dirette e dell'85% ai fini IRAP, sono i seguenti (in mln di euro):

	2022	2023	2024
ACCISE	-12,45	0,00	0,00
IVA	-1,92	0,00	0,00
IRES/IRPEF	0,00	0,28	-0,13
IRAP	0,00	1,14	-0,49
TOTALE	-14,37	1,42	-0,62

in milioni di euro





codice civile, prevede infatti che la qualifica di imprenditore agricolo possa essere riconosciuta qualora si utilizzino in prevalenza prodotti aziendali (almeno il 51%).

La conseguenza più immediata di tale situazione è ravvisabile sul piano previdenziale ed assistenziale, oltre che ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle imprese agricole.

Considerato che gli imprenditori agricoli sono, comunque, interessati alla ripresa dell'attività produttiva la proposta intende salvaguardare la qualificazione agricola di tali soggetti ancorché gli stessi, nelle more della ripresa produttiva aziendale, si approvvigionino di prodotti altri imprenditori agricoli.

La norma non produce effetti finanziari sul bilancio dello Stato in quanto agli imprenditori agricoli verrebbe esclusivamente garantito il mantenimento del proprio regime fiscale e previdenziale già previsto in virtù della qualifica acquisita precedentemente e pertanto non verrebbero date agevolazioni aggiuntive.

- 989 La proposta emendativa incrementa per il 2022 l'indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 4, del DL 11 gennaio 2011, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, per la specifica professionalità e per i rischi nello svolgimento dei controlli. 165.0.6  
T2 rif
- La proposta comporta un onere di 2 milioni di euro per il 2022.
- 990 È riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici. Pertanto, la disposizione comporta una maggiore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 175.0.3  
T2
- 991 È autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 202 per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei siti di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 175.0.3  
T2
- 992 Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale essendo finalizzati a consentire agli enti 183.0.2  
993 locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio 1 rif  
994 finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020) la rimodulazione del piano stesso, qualora non sia ancora definito il parere della Corte dei conti
- 995 La disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 e all'articolo 110, comma 6, del d.lgs 267/2000 fino al 31 dicembre 2026 e nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente. Per tali motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 184.0.1  
0
- 996 La disposizione, al comma 996, estende di ulteriori 24 mesi il termine finale di possibile 32.0.2  
997 operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 131.0.8  
998 professionale - previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i 7  
porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per gli anni 2021 e 2022, pari a 8,8 milioni di euro, 131.0.9  
5  
ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime 166.0.1  
agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.  
T2  
In particolare l'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni prevede che nei



porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a cinquantaquattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. Ciò al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

In attuazione dell'articolo 4 del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state istituite le Agenzie di somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale dei porti di Taranto e di Gioia Tauro.

Tuttavia, stante la crisi epidemiologica da Covid -19 che ha coinvolto anche tale settore, diventa fondamentale, per il concreto raggiungimento dello scopo dell'Agenzia stessa, il superamento temporale di 54 mesi del menzionato decreto - legge, consentendo, quindi, una estensione di ulteriori 24 mesi delle attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento alla data del 20 Novembre 2020, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro.

Nella presente relazione tecnica tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione.

Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 8.800.000, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile - del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazioni tecniche allegate alla legge n. 243 del 2016 e al decreto legge n. 162 del 2019:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;

Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio:

(Importi in euro)									
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornaliera CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Alta, F.P.L.D. 33%)	Totale anno 2021
<b>PORTO DI TARANTO</b>									
2022	372	252	43,4	5,5	83,1	4.058.489,6	515.992,0	2.570.741,7	7.154.823,3
<b>PORTO DI GIOIA TAURO</b>									
2022	85	252	43,4	5,5	83,1	929.628,0	117.810,0	587.400,7	1.634.838,7
<b>TOTALE</b>									
2022	457	252	43,4	5,5	83,1	4.998.117,6	633.402,0	3.158.142,4	8.789.662,0

(\*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Cir. INPS n. 7/2021)

(\*\*) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)

L'onere derivante dal comma in esame è pari a 8,8 milioni di euro di cui 5,6 di indennità CIGS e ANF + 3,2 di coperture figurative, che costituisce limite di spesa, determinato in 8,8 milioni di euro in termini di SNF e in 5,6 milioni di euro in termini di indebitamento netto. Il comma 997 della disposizione prevede la possibilità per l'AdSP del Mare di Sardegna di



*istituire entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.*

*Infatti, il terminal di trasbordo del Porto di Cagliari ha fatto registrare un profondo stato di crisi economica, culminato con la completa cessazione delle operazioni portuali, risalente al settembre 2019.*

*La medesima disposizione prevede che nell'istituenda Agenzia, la cui durata non può superare i trentasei mesi, confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo indicato dalla disposizione (36 mesi dalla data di istituzione), con proprie risorse, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

*Si ricorda che le agenzie possono operare la somministrazione dei lavoratori, iscritti nei propri elenchi, nei confronti di qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'agenzia.*

*Si ricorda altresì che le agenzie in oggetto svolgono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la formazione professionale degli stessi soggetti in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al termine del periodo di operatività delle agenzie, qualora sussistano nei relativi elenchi lavoratori non reimpiegati, le medesime possono essere trasformate in agenzie di lavoro portuale temporaneo.*

*Al fine di garantire la neutralità finanziaria del presente comma, si stabilisce che l'attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.*

*Il comma 998, fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, prevede che ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al contempo si precisa che, fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al primo comma continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9 – bis, commi 1 e 2- bis, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.*

*Sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna si rappresenta che la disposizione riguarda 251 unità di lavoratori portuali (Cagliari) di seguito dettagliate:*

*n. 190 lavoratori Full Time Equivalent ex dipendenti licenziati da CICT (impresa art. 16/18 della legge 84 del 1994)*



n. 43 lavoratori Full Time Equivalent dipendenti in esubero da ITERC (impresa art. 16 della legge 84 del 1994)

n. 11 lavoratori Full Time Equivalent ex dipendenti licenziati da CTS (impresa art. 16 impresa art. 16 della legge 84 del 1994)

n. 7 lavoratori Full Time Equivalent ex dipendenti licenziati da MTS (impresa art. 16 impresa art. 16 della legge 84 del 1994)

Nella presente relazione tecnica tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione.

Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 4.830.000, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile - del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale:

Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;

N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;

Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;

Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio:

(Importi in euro)									
Anno	N° Beneficiari	N° Giornate	Indennità giornali era CIGS (*)	ANF giornaliero	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	ANF	Coperture figurative (Alq. FPLD 33%)	Totale anno 2022
<b>PORTO DI CAGLIARI</b>									
2022	251	252	43,4	5,5	83,1	2.745.136,8	347.886,0	1.734.559,6	4.827.582,4

(\*) Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2021 (1.129,66 euro) (Circ. INPS n. 7/2021)  
 (\*\*\*) Pari a 1/26 della retribuzione soglia mensile (2.159,48 euro) prevista per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale (Circolare INPS n. 7/2021)

Pertanto, dalla complessiva disposizione derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024 e in termini di indebitamento netto pari a euro 8.735.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a euro 3.095.000 per l'anno 2024.

- 999 È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus). 103.30
- 1000 È autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legate e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio. 189-bis
- 1001 Prevede che le risorse di cui al comma 1000 possano essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. 189-bis
- 1002 È autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica l'8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro 191.0.5 T2



annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

1003 È incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il fondo all'articolo 1, comma 133, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai maggiori oneri, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 27.0.13 T2

1004 La disposizione prevede che al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Dalla disposizione derivano pertanto corrispondenti oneri. 29.0.28

Nella presente nota tecnica viene riportata la stima degli oneri derivanti dall'applicazione della bozza di Accordo con l'Albania limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti come specificato dell'emendamento 29.0.28 in discussione al Senato e che si riporta in appendice.

#### *Gli elementi e le ipotesi alla base dell'Accordo*

Con riferimento alle popolazioni interessate all'Accordo, si è preliminarmente accertato che i cittadini italiani iscritti presso l'anagrafe dei Consolati italiani in Albania a dicembre 2020 sono 2.053 mentre i cittadini albanesi residenti in Italia sono 421.561. Si è ritenuto, pertanto, di limitare la valutazione alla stima degli oneri relativi alla comunità degli albanesi in Italia. Analogamente, si è ritenuto di non valutare l'art.6 - Disposizioni particolari relative alle eccezioni sulla legislazione applicabile, in quanto limitate ad insiemi di lavoratori numericamente esigui.

L'esame effettuato sugli archivi dell'INPS ha permesso di determinare il numero di cittadini albanesi che nel corso dei vari anni, fino al 2020, hanno versato contributi previdenziali. La tavola 2.1 ne riporta la distribuzione per sesso e fascia d'età.



<b>Tavola 2.1 – Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni (l'età è riferita al 2020)</b>			
Classe di età	Maschi	Femmine	Complesso
15-19	1.748	501	2.249
20-24	14.777	8.840	23.617
25-29	22.539	20.438	42.977
30-34	32.907	27.217	60.124
35-39	42.846	29.190	72.036
40-44	37.087	25.352	62.439
45-49	34.198	21.288	55.486
50-54	28.482	15.744	44.226
55-59	20.970	11.017	31.987
60-64	13.654	7.033	20.687
65-69	7.091	3.501	10.592
70-74	3.408	1.455	4.863
75-79	1.476	468	1.944
80 e oltre	440	122	562
<b>Totale</b>	<b>261.623</b>	<b>172.166</b>	<b>433.789</b>

*Partendo dal collettivo precedente, la tavola 2.2 evidenzia coloro che hanno effettuato versamenti contributivi nel corso del 2020.*

<b>Tavola 2.2 – Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel 2020 (l'età è riferita al 2020)</b>			
Classe di età	Maschi	Femmine	Complesso
15-19	420	1.597	2.017
20-24	6.872	12.958	19.830
25-29	14.920	18.334	33.254
30-34	18.835	24.433	43.268
35-39	19.758	29.701	49.459
40-44	17.403	26.107	43.510
45-49	14.635	23.501	38.136
50-54	10.268	19.216	29.484
55-59	6.497	13.300	19.797
60-64	3.262	7.555	10.817
65-69	952	2.492	3.444
70 e oltre	48	167	215
<b>Totale</b>	<b>113.870</b>	<b>179.361</b>	<b>293.231</b>

*Con riferimento alle variabili macroeconomiche e demografiche, si è ipotizzato che: l'inflazione, le retribuzioni e il prodotto interno lordo nonché l'importo della pensione minima varino, nel periodo in esame, in base al quadro macroeconomico di breve periodo rappresentato nella Nota di Aggiornamento NADEF del 29 settembre 2021. Per il lungo periodo si è fatto riferimento alla Conferenza dei Servizi tra Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia – novembre 2020;*



*la mortalità delle popolazioni oggetto della valutazione sia quella delineata nella tavola di mortalità Istat 2019.*

*Inoltre, si è tenuto conto:*

*dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214/2011 (legge Fornero);  
degli effetti della legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini) in materia di concessione, agli extracomunitari rimpatriati, di una rendita calcolata con il sistema contributivo all'età prevista per l'erogazione dell'assegno sociale;  
dell'ipotesi di continuità di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;  
della previsione che l'Accordo non conferisca alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data di entrata in vigore;  
dell'ipotesi che all'età di 67 anni una percentuale dei lavoratori albanesi, pari al 20% di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione, ottengano la Pensione di Cittadinanza con un importo medio di 400 euro<sup>3</sup> mensili;  
della data di entrata in vigore della Convenzione che si ipotizza fissata al 1° gennaio 2023.*

*Le prestazioni pensionistiche.*

*Si espongono sinteticamente, di seguito, i principali articoli della bozza di Accordo connessi alle prestazioni di natura pensionistica.*

*Le gestioni dell'INPS interessate dall'Accordo sono le seguenti:*

*l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;*

*le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)*

*la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria.*

*Il principio cardine dell'Accordo è espresso nell'art. 11 – Totalizzazione “Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano”*

*Ai fini delle prestazioni pensionistiche sono fondamentali gli articoli 18 e 19:*

*art 18 - Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome) “Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica”*

*art 19 - Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e prorata) “(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11.”*

*Per la determinazione dell'onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il punto 4 dello stesso articolo 19 “(4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica”. L'art. 20 prevede poi un periodo minimo di contribuzione pari a 52 settimane per potersi avvalere della totalizzazione contributiva nei due Stati.*



*Infine, l'art. 22 – Pensioni minime stabilisce che “Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti legislativi previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio”.*

*La valutazione dell'onere pensionistico derivante dall'Accordo.*

*Nel presente paragrafo si riporta dapprima la stima dell'onere pensionistico verso i cittadini albanesi derivante dall'attuale quadro legislativo. Successivamente, si presentano le stime degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo italo-albanese.*

*Onere attuale quadro normativo*

*In base alla legislazione vigente le prestazioni vengono erogate considerando unicamente i periodi di contribuzione nei singoli Paesi. Come accennato in precedenza i requisiti considerati sono quelli previsti dalla legge 214/2011:*

*pensione di vecchiaia: 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione;*

*pensione di vecchiaia anticipata: 42 e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne.*

*Inoltre, il cittadino albanese, i cui contributi previdenziali non sono sufficienti per acquisire il diritto ad una prestazione pensionistica italiana autonoma, è tutelato dalla disposizione contenuta nella legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini). Tale legge prevede la corresponsione di una rendita, calcolata con il sistema contributivo, al momento in cui la persona raggiunge l'età prevista per la concessione dell'assegno sociale (attualmente equiparata all'età di vecchiaia) a condizione che l'interessato torni in Albania. In alternativa, se ne ha i requisiti, può richiedere la Pensione di Cittadinanza.*

*Nello sviluppo degli oneri è stato anche considerato l'impatto dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate a legislazione attuale.*

*In assenza di un Accordo con l'Albania il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici determinati dall'applicazione dei requisiti vigenti e dalla norma della legge n.189/2002, in base alle ipotesi esposte nel paragrafo precedente, sono quelli riportati nella tavola 4.1 che segue:*





**Tavola 4.1 – Numero pensioni, beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini albanesi in assenza di Accordo previdenziale**

Anno	Numero				Importi complessivi annui (milioni di euro)				
	Totale pensioni	Rendita ex 169/2002	Pensione di cittadinanza	Complesso	Personi	Integrazione al minimo	Rendita ex 169/2002	Pensione di cittadinanza	Complesso
2023	1.193	975	654	2.622	14,0	0,6	2,5	3,2	20,3
2021	1.931	1.342	906	4.182	22,8	0,8	3,1	4,5	31,5
2025	3.042	1.685	1.146	5.873	34,3	1,0	1,3	5,6	45,4
2026	4.526	2.657	1.415	8.608	50,6	1,2	5,4	7,2	64,4
2027	4.848	2.840	1.415	8.103	52,6	1,2	5,4	7,3	66,5
2028	6.485	2.425	1.691	10.601	76,1	1,5	6,6	9,6	93,2
2029	8.851	2.699	2.011	13.531	105,7	1,9	8,1	10,9	126,6
2030	11.028	3.324	2.346	16.707	110,0	2,3	9,6	12,9	164,8
2031	13.785	3.751	2.686	20.163	180,8	2,7	11,2	15,9	209,7
2032	16.617	4.161	2.997	23.695	230,6	3,1	12,9	17,1	263,7

*Onere derivante dall'applicazione artt. 19 e 20 dell'Accordo.*

*L'entrata in vigore dell'Accordo previdenziale tra Italia e Albania modifica gli oneri esposti nella tavola 4.1; infatti il cittadino albanese può far valere, ai fini del diritto alla prestazione pensionistica in Italia, l'anzianità contributiva maturata in Albania, a condizione di poter vantare, come disposto dall'art. 20, un numero di settimane contributive superiore a 52 settimane.*

*Si è anche considerato l'impatto dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate in totalizzazione ai cittadini albanesi qualora essi mantengano, una volta in pensione, la residenza in Italia. A tale proposito si è ipotizzato che tutti gli albanesi che percepiscono l'integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia.*

*In seguito alla stipula dell'Accordo con l'Albania, il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici che derivano dalla possibilità di raggiungere i requisiti vigenti anche tramite totalizzazione sono quelli riportati nella tavola 4.2 che segue. Si è tenuto conto anche degli oneri relativi a coloro che continueranno a beneficiare dalla norma della legge n.189/2002 e di coloro che continueranno a percepire la Pensione di Cittadinanza.*



**Tavola 4.2 – Numero pensioni, beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini albanesi in presenza di Accordo previdenziale**

Anno	Numero				Importi complessivi annui (milioni di euro)				
	Totale pensioni	Rendita ex 189/2002	Pensione di cittadinanza	Complessa	Pensioni	Integrazioni alminimo	Rendita ex 189/2002	Pensione di cittadinanza	Complessa
2023	2.355	760	524	3.659	21,1	2,8	1,4	2,6	27,9
2024	3.437	1.085	733	5.254	32,0	3,7	2,0	3,6	41,3
2025	4.749	1.385	928	7.013	41,3	4,7	2,8	4,7	55,3
2026	6.478	1.879	1.149	9.305	51,9	5,7	3,2	5,9	76,7
2027	8.539	2.657	1.449	12.645	68,4	6,7	3,2	8,0	106,3
2028	11.058	3.670	1.873	16.601	90,5	8,8	4,0	10,3	143,6
2029	14.105	4.942	2.440	21.487	119,9	11,9	4,9	13,8	190,5
2030	17.783	6.711	3.141	27.635	158,2	16,2	5,8	18,0	258,2
2031	22.130	8.853	4.174	35.157	210,0	21,3	6,7	22,0	359,0
2032	27.033	11.418	5.445	43.896	275,8	28,5	7,7	28,0	441,0

*L'applicazione dell'Accordo comporta un aumento delle pensioni vigenti e contemporaneamente a una diminuzione delle rendite erogate in base alla legge n. 189/2002 e del numero di Pensioni di Cittadinanza erogate.*

*La seguente tavola 4.3 riassume il maggior numero dei beneficiari e il maggior onere derivante dall'applicazione dell'Accordo bilaterale.*

Tavola 4.3 – Maggior numero beneficiari e maggiori oneri pensionistici derivanti dall'applicazione dell'Accordo		
Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri (milioni di euro)
2023	838	7,6
2024	1.072	9,8
2025	1.169	10,9
2026	1.298	12,3
2027	1.242	11,8
2028	1.389	13,4
2029	1.537	15,0
2030	1.678	16,9
2031	1.784	18,5
2032	1.903	20,3

**1005** *La disposizione prevede a copertura degli oneri di cui al comma precedente la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016 che, per effetto delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente come accertate, a seguito dell'attività di monitoraggio, con la procedura di cui di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presenta le necessarie disponibilità* **29.0.28**

*Pertanto, dal complessivo disposto dei commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*



- 1006 *L'emendamento in esame estende la disciplina fiscale prevista dagli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69 del TUIR alle indennità percepite in virtù di rapporti resi in favore degli enti VSS (Verband der Stidtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano. Sulla base dei dati forniti dagli enti in oggetto, si stima un ammontare complessivo di compensi pari a 300 mila euro, per un importo medio di circa 2 mila euro. Applicando un'aliquota marginale media del 27%, si stima una variazione di gettito Irpef di circa -81 mila euro e di -3,7 mila euro e -1,4 mila euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.*

*Di seguito l'andamento finanziario (in migliaia di euro):*

	2022	2023	2024
<i>Irpef</i>	0	-141,8	-81,0
<i>Addizionale regionale</i>	0	-3,7	-3,7
<i>Addizionale comunale</i>	0	-1,8	-1,4
<i>Totale</i>	0	-147,3	-86,1

- 1007 *Commi 1007 e 1008 La disposizione prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero della cultura, denominato Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni.*

*Prevede inoltre un'autorizzazione di spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba, un'autorizzazione di spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e da ultimo un'autorizzazione di spesa di 400.000 euro per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia.*

*Le disposizioni comportano oneri complessivamente pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022.*

- 1009 *La disposizione prevede, al comma 1, che alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n.145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto - legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto - legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.*

*Detto trasferimento di competenze e di funzioni appare coerente con la circostanza che il centro smistamento di Alessandria è collocato, come già ricordato, nei pressi della stazione di Alessandria, inserita nel corridoio Reno-Alpi, uno dei nove corridoi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T core network) individuata dalla Commissione europea, di cui il Terzo Valico dei Giovi è il tassello terminale a sud e per la cui realizzazione è stato nominato un Commissario straordinario.*

- 1010 *Il comma 1010 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12 - octies, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge*



*14 giugno 2019 n. 55, i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati dalla relazione sull'attività svolta, nonché a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

*Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che in relazione alle eventuali attività in corso ed avviate dal Commissario straordinario del "Ponte Morandi", il Commissario subentrante potrà avvalersi sulle risorse a tali fini già destinate dall'articolo 1, comma 1026, della legge n. 145 del 2018 ed ancora esistenti sulla contabilità speciale del precedente Commissario straordinario alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

- 1011 *L'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini della realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino dell'impianto della funivia di Savona ha autorizzato la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2020.* 142.5  
T2
- Nel corso delle attività svolte dal Commissario, a seguito della prima verifica del quadro economico al completamento del progetto definitivo, la cui consegna è avvenuta in data 9 settembre 2021, è emersa la necessità del rifinanziamento dell'intervento.*
- L'incremento del costo totale dell'intervento è determinato da:*
- maggiore importo dei lavori accertato a seguito dello sviluppo del progetto definitivo, con un incremento di circa euro 500.000, rispetto alle previsioni originarie; tale incremento, considerando le somme spese e gli impegni assunti all'attualità, rende insufficiente l'originario finanziamento di 4.000.000 milioni di euro;*
  - consolidamento dei costi già sostenuti per le attività progettuali, di indagine, di monitoraggio, di supporto agli espropri necessarie allo sviluppo del progetto definitivo, con un incremento di euro 100.000 circa;*
  - costi per le attività di verifica del progetto definitivo da porre a base di gara e costi di attività di futura verifica del progetto esecutivo (il cui sviluppo è previsto a carico dell'appaltatore), per circa 50.000 euro;*
  - aggiornamento dei costi finali delle procedure di esproprio e/o di acquisizione bonaria dei terreni necessari all'intervento, considerando indennità di esproprio e/o costi di acquisizione bonaria, atti notarili, voltture catastali e supporto esterno di professionista, con incremento di euro 40.000 circa;*
  - valutazione delle somme per supporto tecnico generale, anche in fase esecutiva (fra cui attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE), per euro 80.000 circa;*
  - incremento degli imprevisti in misura prossima al 10%, nella considerazione che l'esecuzione dei lavori avviene su pendio già oggetto di movimenti franosi (ad alto rischio di eventi imprevisti ed imprevedibili) e rivalutazione ed incremento dell'IVA sulle maggiori somme per lavori e per le attività di supporto tecnico, per ulteriori 230.000 euro circa.*
- La disposizione provvede, quindi, all'ulteriore finanziamento delle opere finalizzate al ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A., autorizzando la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2022.*
- 1012 *La disposizione riconosce le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.* 199.0.6  
T2
- Il relativo onere, pertanto, è di 200.000 euro all'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*
- 1013 *La disposizione, limitandosi a prorogare il termine per effettuare le assunzioni previste dall'art. 1, comma 303, della legge 145/2018, ferme restando le unità assumibili e le risorse autorizzate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* 183.0.4  
I rif




1014 Proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, del decreto legge n.101/2019 che prevedono l'assegnazione in posizione di comando o fuori ruolo di n. 12 funzionari di Area III del comparto funzioni centrali dipendenti dalle pubbliche amministrazioni alla struttura di supporto per la politica industriale e per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n.296/2006, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione. La disposizione determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pari ad euro 560.415 per l'anno 2022. Il suddetto onere risulta determinato stimando prudenzialmente il costo medio di un'unità di personale di Area III pari ad euro 45.000, cui va aggiunto l'importo di euro 1.701 corrispondente all'incremento contrattuale medio del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2021, per un onere medio complessivo unitario annuo di euro 46.701. Pertanto, l'onere complessivo per l'anno 2022 per 12 funzionari è pari ad euro 560.415, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. 183.0.4 I rif

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

**Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni**

23/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



**La relazione tecnica positivamente verificata con le condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di seguito riportate.**

Si fa presente che ove venisse assentita l'ulteriore copertura finanziaria proposta per taluni emendamenti approvati, allo stato privi di copertura, **sarà necessario aggiornare gli importi indicati al comma 627.**

#### **Comma 28 Emendamento Maxisuperbonus**

Nel prendere atto del testo dell'emendamento come riformulato e approvato, al fine di evitare possibili interpretazioni che ritengano l'applicabilità delle detrazioni previste dal nuovo comma 8-bis dell'art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) T.U. edilizia effettuati da soggetti diversi da quelli espressamente indicati nel medesimo periodo (condomini e soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lett. a) e d-bis) del medesimo decreto - considerati ai fini della stima - **al primo periodo del comma 8-bis, come introdotto all'art. 119 citato dal comma 28, cpv. lett. d) del testo in esame, è necessario sostituire la parola: "nonché" con le parole "compresi".**

#### **commi 91-93 (emendamento 25.17 (testo 4) Modifica della normativa sull'APE sociale**

In relazione all'abbassamento dei requisiti di anzianità contributiva per le categorie di gravosi è necessario adeguare il limite di spesa dell'ape sociale (specificato in RT). Inoltre, si suggerisce di eliminare una duplicazione.

Di seguito la riformulazione



91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, ~~alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."~~

92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. ~~Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.~~ Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) è di almeno 32 anni.

93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di ~~141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 16,9 milioni di euro per l'anno 2027~~ 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.

## COMMI 97-100

### modifiche necessarie dal punto di vista contabile

~~97. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di euro 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.116 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463.859 a decorrere dall'anno 2028.~~

98. ~~Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, in~~ In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 100 sono destinate ~~al fondo di cui comma 97 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.~~

100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro



1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. ~~Per le finalità di cui al comma 99, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.~~

#### **Comma 292. EMENDAMENTI COORDINAMENTO 1**

In merito alla modifica apportata, con emendamento di coordinamento, all'ex articolo 100, comma 3, comma 292 del mexiemendamento, si fa presente che il capitolo di spesa cui è sottesa l'autorizzazione di cui all'articolo 100, comma 1, lett. e) dell' AS 2448, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute e pertanto ai fini di un rifinanziamento dello stesso, è necessario ridurre il FSN, iscritto nello STP del MEF, per pari importo. Si richiede, pertanto, di ripristinare la formulazione iniziale.

*292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del ~~a valere sul~~ livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.*

#### **Comma 307 (em 103.45 T3)**

Il comma deve essere riformulato dal punto di vista tecnico come segue.

*307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2003 e 500.000 1.000.000 di euro per l'anno 2024 a favore dell'Associazione Uni-Italia, l'erogazione di contributi per i seguenti importi*

- a) 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2003 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
- b) 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2003 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero dell'università e della ricerca*

#### **Commi 321-322 EMENDAMENTO 105.3T3**

Il comma 322 comporta maggiori oneri non coperti per 50 milioni. Pertanto, si propone la seguente riformulazione

*321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, ~~lettera a-bis)~~ lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.*

*322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:*

*a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;*

*a-bis) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315;*



b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.

#### comma 324. Emendamento 105.3 T3

Comporta oneri per il bilancio dello Stato quantificati in relazione tecnica in euro 90.769 privi di adeguata copertura finanziaria.

Si propone di dare copertura mediante riduzione corrispondente del Fondo di cui al comma 627.

In caso contrario la disposizione va stralciata.

#### Comma 352 emendamento 115.2

La disposizione è priva di copertura finanziaria.

Ai fini dell'ulteriore corso occorre apportare le seguenti modifiche al comma 352 nonché al comma 122 per copertura.

*122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 ~~350~~ milioni di euro per l'anno 2022 e di ~~250 milioni di euro per il 2023~~ e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno ~~2023~~ 2024.*

*352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ~~70 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023~~. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.*

#### comma 510 (subemendamento 2.2000/7)

Si segnala che il venir meno della previsione di termini certi e percentuali predefinite per il recupero dell'anticipazione determina oneri in termini di fabbisogno (nella RT dell'emendamento 2.2000 erano stati quantificati oneri su fabbisogno per 300 mln di euro per l'anno 2022 con conseguente effetto positivo nel 2023). Peraltro, la formulazione attuale, lasciando indeterminati i termini della restituzione a CSEA, non rende possibile neanche la quantificazione dei relativi effetti. Si ritiene pertanto necessario ripristinare la precedente formulazione già verificata positivamente da questo Dipartimento nell'ambito dell'emendamento 2.200 in relazione alla tempistica del recupero dell'anticipazione, sostituendo il comma 510 con il seguente:

*510. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.*



Con riferimento all'ex articolo 182 è necessaria la seguente integrazione formale.

*605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell' Allegato 9 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.*

#### **comma 612. Ordinamento professionale**

##### **necessaria riformulazione contabile**

*612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, ~~le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari alle~~ nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.*

#### **Comma 645 em.to 21.55 apprendistato**

Si riportano modifiche necessarie in quanto si tratta disposizione per la quale non è possibile porre limiti di spesa (si tratta di onere valutato) (cfr articolo 1, comma 8, legge n. 160/2019, relativo al 2020) trattandosi di diritti soggettivi e di minori entrate contributive valutate peraltro per importi differenti, come emerge dalla RT pervenuta dall'Inps che riporta importi leggermente inferiori rispetto al testo riportato nello schema.

*645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. ~~Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e~~*



~~0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.~~

#### Comma 667 EM. 36.0.6 T2

L'emendamento propone di rifinanziare il Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112. L'emendamento non è correttamente formulato in quanto si tratta di un fondo fuori bilancio, per il quale non esiste un corrispondente capitolo iscritto nel bilancio dello Stato.

Pertanto, le medesime finalità previste dall'emendamento potranno essere realizzate iscrivendo le risorse finanziarie su apposita nuova autorizzazione di spesa.

In tal senso occorre riformulare il comma come segue.

*668. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, ~~il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato~~ è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.*

#### Comma 675 ( 7.0.41 40.0.13)

E' prioritario che il fondo di cui all'emendamento in questione sia iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, in quanto il medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 3.4, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, già eroga indennità omnicomprensive ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali di godimento sugli immobili occupati arbitrariamente. Pertanto, la misura finanziata può essere efficacemente e razionalmente erogata dal Ministero dell'Interno piuttosto che dal Ministero dell'economia e delle finanze

*675. Presso il Ministero ~~dell'economia e delle finanze dell'interno~~ è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.*

#### Commi 688-690: Emendamento 96.0.22 - 102.0.28 - 100.0.14 - 88.0.7 (Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

*689. Al ~~finanziamento~~ Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del ~~finanziamento~~ Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.*



#### Commi 691-694 emendamento 102.0.15 Medici Difesa

Va aggiunto il seguente comma di copertura finanziaria

*694-bis Agli oneri derivanti dai commi 691, 692, 693 e 694 pari a complessivi 7.663.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.*

#### Comma 696 emendamenti 102.0.105102.0.45 100.0.16 88.0.11

Correzione necessaria per evitare oneri non coperti e refuso

*696. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

*"Articolo 2-bis - Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa.*

*1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo ~~gennaio~~ 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.*

*2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024 ~~2.909.837,76, per gli anni 2022 e 2023~~, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.">>.*

#### Comma 806 emendamento 124.0.19 T2

Modifiche necessarie volta a prevedere la copertura dei costi connessi ai rimborsi spesa di missione

*806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute*



*e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805*

#### **Comma 830 emendamento 155.0.16 T2 Potenziamento dei controlli ambientali**

**Necessaria RT in assenza della quale il testo va così modificato**

*830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento **delle spese di funzionamento connesse all'attività dell'attività** di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

#### **Commi 830-833 (emendamento 156.0.11) Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari**

il testo va integrato con le seguenti parole **"nel limite di 1 milione di euro per il 2023"**, tenuto conto della copertura finanziaria prevista nell'emendamento approvato a carico del FEI In caso contrario la disposizione attribuisce diritti soggettivi senza assicurare la necessaria copertura finanziaria

Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze per la formulazione tecnica del credito di imposta

*831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, **nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023**, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.*

#### **Comma 842 – Emendamento 162.0.9 rif. (Contributo per la promozione dei territori locali)**

l'emendamento è mal formulato dal punto di vista contabile. Di seguito la necessaria riformulazione

*842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, ~~a valere sulle risorse di cui al presente comma~~, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, **nel limite di spesa complessivo di pari a 1 milione di euro**, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n.1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.*

#### **Comma 878 (emendamento 174.0.5 T2)**

Modifiche necessarie per rideterminazione oneri e per consentire l'assunzione sul posto di livello dirigenziale non generale istituito

*878 Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, **da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche**. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente*



periodo è autorizzata la spesa di euro ~~75.575.433.856,6~~ a decorrere dall'anno per l'anno 2022 e di euro ~~151.149.133.857~~ a decorrere dall'anno 2023.

**Comma 886 -888 emendamento 186.0.13 Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

#### **Necessarie modifiche**

*886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area ~~della promozione culturale~~, **III area funzionale**, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro ~~1.543.184~~ per l'anno 2022 e di euro ~~1.851.820~~ a decorrere dall'anno 2023.*

#### **Conseguentemente**

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - ~~2.381.989~~ **2.690.325**;

2023: - ~~3.529.430~~ **3.529.130**;

2024: - ~~4.368.235~~ **4.367.935**.

#### **comma 912 Emendamento 8.8 –**

come da relazione tecnica pervenuta dal dipartimento delle Finanze l'emendamento reca effetti finanziari aggiuntivi stimati in 16,9 milioni di euro dal 2027 al 2041, privi di copertura finanziaria.

Peraltro, la disposizione dal punto di vista tecnico non appare correttamente formulata.

Ai fini dell'ulteriore corso, si propone di utilizzare a copertura le risorse del FEI di cui al comma 627, e si riporta di seguito la necessaria riformulazione.

*912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*–al comma 219, le parole: “il 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 10 per cento”;*

*–al comma 220, le parole: le parole “in dieci quote annuali” sono sostituite dalle seguenti: “in quindici quote annuali”;*

*–al comma 225, le parole: “ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “ai piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022”.*

*912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225, è inserito il seguente: “225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo.”*



## COMMA 926 –em101.0.20 testo 2 ?

Diretto ad inserire un articolo aggiuntivo che prevede che le disposizioni dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 si applichino anche nei confronti dell'Ospedale Bambino Gesù e delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Prevede, inoltre che la regione Lazio sia autorizzata a riconoscere il ristoro alle già menzionate strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020.

**comporta maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati, né coperti.**

**Si propone di seguito una riformulazione non onerosa**

*926 All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget, deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture viene regolato nell'ambito dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022."*

## Comma 941. (emendamento 102.0.64)

La norma sulla sospensione della decorrenza dei termini parla solo di "tributi" e mai di "contributi" tranne in questo comma. Pertanto in tutta la disposizione non si evince la sospensione dei termini per i "contributi". **va espunta ogni parte riferita ai contributi che determina oneri non puntualmente quantificati e privi della necessaria copertura**

*941. Per le somme dovute a titolo di ~~tributi e contributi~~, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo ~~e al contributo~~ sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.*

## Comma 942 emendamento 102.0.64

### Necessarie modifiche

*942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.*

## Comma 951 (emendamento 104.0.1) .

**E' necessaria la seguente riformulazione contabile e formale**

*951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, ~~è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono trasferite~~, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse **che nell'ambito del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A***



*tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono attribuite anche le risorse, e quelle da assegnare ai sensi del comma 1 bis della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **Comma 969 emendamento 50.0.39**

La disposizione così come è formulata comporta oneri rilevanti e superiori alla copertura prevista in 5 milioni di euro.

Ai fini dell'ulteriore corso, potrebbe essere riformulata nei seguenti termini:

~~969. Ai lavoratori che hanno goduto del diritto riconosciuto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, e per almeno un mese nel 2021, non hanno goduto della relative indennità, è riconosciuto un indennizzo pari a euro 1.000 pro capite.~~

**969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo del presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori..**

#### **Comma 970 (em51.0.78)**

**necessario inserimento clausola di invarianza**

*970. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive*



*Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.*

*1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge.»*

**Comma 976 emendamento 131.0.2 (Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)**

**Riformulazione in linea con la copertura finanziaria**

*976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con legge regionale 2008/1 è autorizzato un contributo di ~~5000.000~~ 500.000 euro per l'anno 2022.*

**Comma 977 (em140.0.19 t2 – riformulazione)**

sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

*977 Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advising ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'areospaziale. ~~Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.~~ Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."*





**Commi 985-989 (em. 165.0.6 testo 2 rif)**

sulla base della RT del Dipartimento delle finanze e dell'esigenza di modificare copertura di Tabella A Mipaaf (2 milioni in più per il 2022 per l'indennità del personale dell'ICQRF.), la disposizione va modificata come segue.

*985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3-bis, dopo le parole: "40 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e, per il solo anno 2022, del 50 per cento";*

*b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:*

*"3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:*

*a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;*

*b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."*

*986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.*

~~*Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:*~~

~~*a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado Plato;*~~

~~*b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado Plato;*~~

~~*c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado Plato.*~~

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):*

**TABELLA A MIPAAF**

**2022: - 12.370.000**

**2023: -**

**2024: -**



*all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 499,38 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».*

**comma 995 emendamento 184.0.10 contratti consulenza e collaborazione PA**

è necessaria la seguente modifica della clausola di invarianza :

*995. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, ~~previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata~~ nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.*

**Commi 1004-1005 emendamento 29.0.28 Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania**

**Modifiche necessarie**

*1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di ~~12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024~~ 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anni 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.*

*1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a ~~12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024~~ 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anni 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

**comma 1007 (emendamento 113.0.27 T4)**

la disposizione va integrata con una autorizzazione spesa in quanto determina oneri per la Guardia di Finanza, per i costi da sostenere per l'individuazione di altra sede idonea.

*1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:*

*a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 1*



*milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;*

*b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;*

*c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;*

*d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma.*

